



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 17
DEL 23 APRILE 2014



Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

pag. **8**

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 8

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.

pag. **16**

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 10 aprile 2014, n. 258

“Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.129 in Comune di Codroipo”. Risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 136 DLgs. 163/06 e s.m.i. Interpello ex art. 140 DLgs. 163/06 e s.m.i.

pag. **23**

Decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2014, n. 062/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell’articolo 1, commi 3 bis, 3 ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

pag. **25**

Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 063/Pres.

LR 20/2009, art. 15. Ricostituzione della Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

pag. **33**

Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres.

Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate).

pag. **34**

Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 065/Pres.

Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla LR 5/2006 per il periodo 2013-2015. Aggiornamento annuale per il 2014.

pag. **44**

Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 066/Pres.

Attribuzione incarichi agli Assessori, preposizione alle Direzioni centrali e assunzione relative denominazioni. Modifiche ai decreti 0167/Pres./2013 e 097/Pres./2013.

pag. **51**

Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 067/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della

Regione 28 febbraio 2011, n. 40.

pag. 52

Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 068/Pres.

Regolamento per la determinazione dei canoni annuali di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.

pag. 57

Decreto del Direttore centrale attività produttive 9 aprile 2014, n. 668/SCR 1121

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la ricomposizione e recupero ambientale con parziale coltivazione della cava di gesso denominata "Entrampo", sita in località Entrampo, in Comune di Ovaro e contestuale stralcio di parte dell'area di autorizzazione - Stralcio della prescrizione n. 3 del decreto n. 1660 del 11 luglio 2012. Proponente: Superbeton Spa - Ponte della Priula (TV).

pag. 68

Decreto del Direttore centrale attività produttive 9 aprile 2014, n. 669/SCR 1209

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 del progetto riguardante la coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia denominata "3G" in Comune di Spilimbergo. Proponente: Superbeton Spa - Ponte della Priula (TV).

pag. 70

Decreto del Direttore centrale attività produttive 9 aprile 2014, n. 670/SCR 1276

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di un nuovo stabilimento di deossidazione materiali ferrosi in Comune di Rivignano (UD). Proponente: Centro Servizi Siderurgici Integrati - CSSI Srl - Rivignano.

pag. 73

Decreto del Direttore centrale attività produttive 9 aprile 2014, n. 671/SCR 1279

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una nuova linea di produzione di formaldeide presso lo stabilimento Alder, in Comune di Trieste. Proponente: Alder Spa - Trieste.

pag. 75

Decreto del Direttore centrale attività produttive 9 aprile 2014, n. 672/SCR 1284

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Cosa in Comune di Spilimbergo (PN). Proponente: Laut Srl - Padova.

pag. 78

Decreto del Direttore centrale attività produttive 9 aprile 2014, n. 673/SCR 1290

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante l'aumento della potenzialità impiantistica fino a 5700 t/anno presso l'impianto di compostaggio degli scarti verdi Twig Ss. Proponente: Twig Ss - Budoia.

pag. 80

Decreto del Direttore sostituto del Servizio produzioni agricole 2 aprile 2014, n. 1106

Regolamento (CE) n. 1308/2013 e deliberazione Giunta regionale n. 2089 del 28 novembre 2012. Contributi misura "Investimenti" per l'anno 2014. Esiti ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate.

pag. 82

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 3 aprile 2014, n. 2496/LAVFOR.FP/2014

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2012 - Programma specifico n. 20 - Formazione finalizzata alla ricollocazione dei disabili iscritti alle liste della L. 68/1999. Approvazione operazioni a valore sull'Asse 3 - Inclusione sociale - Azione 55 - Realizzazione di azioni formative finalizzate al collocamento mirato di disabili - Mese di marzo 2014.

pag. 96

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 aprile 2014, n. 2590/LAVFOR.FP/2014

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 11, comma 7, e Accordo Stato-Regioni del 20 novembre 2008 - Formazione finalizzata alla diffusione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Approvazione prototipi di carattere formativo e seminariale - Mese di marzo 2014.

pag. 99

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 10 aprile 2014, n. 2685/LAVFOR.FP/2014

Offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante. Direttive approvate con decreto n. 3029/LAVFOR.FP/2013 del 19 giugno 2012. Integrazione.

pag. 102

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 13 marzo 2014, n. 454 STINQ-INAC/516. (Estratto)

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DGR 6 giugno 1997, n. 1690 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Paolo Venier.

pag. 103

Deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2014, n. 700

LR 11/2013, art. 5, comma 1 e comma 5, e art. 16, comma 1. Contributi per il finanziamento nel 2014 di studi e ricerche storiche di base, di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, nonché di progetti educativi e didattici inerenti ai fatti della Prima guerra mondiale. Approvazione bandi.

pag. 103

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 179

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Francescutto Gilberto per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3330).

pag. 179

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Iserni Francescut Luca per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3329).

pag. 180

Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - Servizio

demanio e consulenza tecnica

Avviso di presentazione dell'istanza di concessione demaniale marittima per "Realizzare e mantenere una condotta idrica in Comune di Monfalcone", interessante beni del demanio marittimo in Comune di Monfalcone (GO), località Via dell'Agraria. Richiedente: Irisacqua Srl.

pag. **181**

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Duino Aurisina: introduzione di modifiche e conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 56 dell'11 dicembre 2013.

pag. **182**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **183**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **183**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **183**



Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Staranzano (GO)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di Cavalli Delta/Camargue presenti nell'allevamento dell'Isola della Cona.

pag. **185**

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio Sviluppo Rurale - Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale - Udine

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2007-2013. Attuazione del Piano di comunicazione. Avviso per identificazione dei contraenti a cui affidare l'attività di informazione del pubblico regionale sulle realizzazioni del Programma.

pag. **185**

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108

pag. **186**

Carso Marmi Sas - Obcina Repentabor - Monrupino (TS)

Avviso di deposito della documentazione per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20, DLgs. n.152/2006 e s.m.i.) per il nuovo progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava denominata "Babce Nord" in Comune di Monrupino (TS).

pag. **192**

Comune di Aiello del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **192**

Comune di Buttrio (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di classificazione acustica.

pag. **192**

Comune di Buttrio (UD)

Avviso di avvenuta approvazione del Regolamento comunale per la telefonia mobile.

pag. **193**

Comune di Casarsa della Delizia (PN)

Avviso di approvazione diretta della variante n. 1 al Piano di recupero di iniziativa privata - ambito posto in via villa e proposto dalla ditta "Linteris e altri" ai sensi dell'art. 4 comma 7 della LR 12/2008 - art. 25 della LR 5/2007.

pag. **193**

Comune di Cordovado (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 18 al PRGC.

pag. **194**

Comune di Corno di Rosazzo (UD)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata in Zona E6 denominato "Azienda Agricola Tiare dal Gjal di Bolzicco Fabio".

pag. **194**

Comune di Enemonzo (UD)

Avviso di adozione della variante n. 13 al vigente Piano regolatore generale comunale relativa ai "Lavori di costruzione della variante all'abitato di Socchieve dal km. 24+000 al km. 27+000 con raccordi a raso alla statale esistente - Variante di Socchieve".

pag. **194**

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 37 al PRGC.

pag. **195**

Comune di Frisanco (PN)

Estratto della determinazione n. 82 del 03.04.2014 - Lavori di ristrutturazione e completamento della viabilità, infrastrutture e arredo della frazione di Poffabro - III stralcio - in Comune di Frisanco (PN). Liquidazione indennità offerta - art. 20, c.1, DPR n. 327/01.

pag. **195**

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione dell'aggiornamento al Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile - Variante n. 2.

pag. **196**

Comune di Gorizia

Realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione di vie, piazze e marciapiedi (via Duca D'Aosta).

pag. **196**

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di istanza autonoma per variazione a concessione demaniale marittima (PUD n. 190). Istanza dd. 24.02.2011, prot. 7205. Modifica nell'estensione dell'area in concessione con ampliamento in arenile.

pag. **197**

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di istanza autonoma per variazione a concessione demaniale marittima (PUD n. 190). Istanza dd. 03.03.2014, prot. 6735. Modifica nell'estensione dell'area in concessione con ampliamento sullo specchio acqueo.

pag. **197**

Comune di Pordenone

Avviso di deposito relativo all'adozione Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato PAC n. 36 di via Prasecco in zona omogenea H2 e del relativo schema di convenzione.

pag. **198**

Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)

Avviso adozione Piano comunale di settore del commercio per l'allocatione delle grandi strutture di vendite.

pag. **198**

Comune di Premariacco (UD)

Avviso di deposito relativo al Piano comunale di classificazione acustica di cui all'art. 23 della LR 16/2007.

pag. **199**

Comune di Reana del Rojale (UD)

Variante generale n. 28 al Piano regolatore generale comunale. Avviso di deposito del Rapporto

ambientale e della Sintesi non tecnica per l'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica (art.14 DLgs. n. 152/2006).

pag. **199**

Comune di San Giovanni al Natisone (UD)

Avviso di avvenuta approvazione della variante n. 34 al PRGC.

pag. **200**

Unione di Comuni "Friuli Isontina" - Comune di San Lorenzo Isontino (GO)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 18 al PRGC.

pag. **200**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della SOC di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di rete di San Daniele.

pag. **200**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_17_1_LRE_7

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. La Regione, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare, anche al fine di promuovere la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa.
2. La Regione riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere, mediante sistemi informatici, in condizioni di eguaglianza, alle informazioni e ai servizi on-line forniti dalla Regione.
3. La Regione garantisce la diffusione dei dati strutturati in formati aperti e liberamente accessibili a tutti (open data) al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese innovative, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati.
4. La Regione s'impegna a rendere riutilizzabili dati e documenti contenenti dati pubblici, in base a modalità che ne assicurino l'accesso automatizzato, generale e diffuso a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.
5. La Regione favorisce il pluralismo informatico anche mediante l'eliminazione delle barriere dovute all'utilizzo di formati digitali non aperti per dati e documenti contenenti dati pubblici.
6. Con la presente legge la Regione persegue, altresì, le seguenti finalità:
 - a) promuovere la più ampia collaborazione con soggetti pubblici e privati;
 - b) promuovere la più ampia interazione tra i sistemi delle pubbliche amministrazioni e tra il sistema pubblico di connettività;
 - c) assicurare l'accessibilità e l'interoperabilità dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici fornendo anche la documentazione e gli strumenti necessari alla loro comprensione e al loro riuso;
 - d) promuovere azioni di divulgazione e conoscenza sul riuso del patrimonio informativo regionale;
 - e) favorire lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi e di servizi legati al riuso delle informazioni del settore pubblico;
 - f) favorire lo sviluppo di iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
 - g) favorire il progresso sociale e lo sviluppo della società dell'informazione mediante l'adozione e il sostegno di iniziative finalizzate a incentivare l'accesso ai saperi e alla conoscenza, anche mediante azioni di diffusione della cultura digitale atte a superare il digital divide.
7. La presente legge si inserisce nella più ampia strategia regionale per la crescita digitale.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) accessibilità: la capacità di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente;

- b) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
- c) titolare del dato: i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, che hanno originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;
- d) dati di tipo aperto (open data): i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
- 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
 - 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione;
- e) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico; la definizione di documento non comprende i programmi informatici;
- f) formato dei dati di tipo aperto (o libero): un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- g) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati e documenti contenenti dati pubblici dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
- h) metadato: un'informazione che descrive un insieme di dati;
- i) riutilizzo o riuso: l'uso del dato di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.

Art. 3 ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alla Regione, agli enti e alle agenzie a finanza derivata dalla Regione e alle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. La presente legge si applica altresì gli enti locali, agli enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia e ai soggetti pubblici che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), aderiscono al protocollo d'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la prestazione di servizi forniti nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR).
3. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile la più ampia quantità di patrimonio informativo pubblico, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale.

Art. 4 pubblicizzazione e riutilizzo di dati e dei documenti contenenti dati pubblici

1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibile il patrimonio informativo pubblico, di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, assicurando l'utilizzo di formati aperti secondo gli standard internazionali per la pubblicazione dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici tramite la rete Internet.
2. I dati e i documenti contenenti dati pubblici di cui al comma 1, sono gratuitamente accessibili tramite la rete Internet, salvo casi eccezionali individuati da provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, garantiscono l'aggiornamento dei dati di cui sono titolari.
4. Le licenze standard per il riutilizzo dei dati pubblici, predisposte in ottemperanza all'articolo 8 del decreto legislativo 36/2006 devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, previa citazione della fonte, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.
5. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai dati e ai documenti contenenti dati pubblici, assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori; promuove l'adozione da parte degli enti, delle società, dei consorzi, delle associazioni e fondazioni a cui partecipa delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici e relativi metadati.

Art. 5 provvedimenti attuativi

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono, con uno o più provvedimenti, in particolare:

- a) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;
- b) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici rilasciati a pagamento;
- c) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti contenenti dati pubblici, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;
- d) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;
- e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici di cui l'amministrazione regionale è titolare;
- f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;
- g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati;
- h) le modalità per la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici, ove necessaria per l'accesso; le modalità per la presentazione della richiesta relativa ai dati pubblici non ancora diffusi via Internet; le modalità per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente;
- i) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica e l'accesso ai dati disponibili per il riutilizzo;
- j) lo schema standard regionale per la redazione del catalogo dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti individuati all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. La Regione provvede sulle richieste di cui al comma 1, lettera h), entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di motivate esigenze, il termine può essere prorogato fino a un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico, l'ufficio competente provvede, entro i medesimi termini, con comunicazione motivata.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, diversi dalla Regione, e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adottano secondo i rispettivi ordinamenti i provvedimenti attuativi di cui al comma 1, lettere da a) a i), in quanto compatibili.

4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, redigono, secondo uno schema standard regionale, un catalogo dei dati di cui al comma 1, lettere a) e b), di cui sono titolari e lo pubblicano sul proprio sito web. Ciascun catalogo è conferito nel catalogo regionale on-line sotto forma di collegamento secondo delle linee guida definite dalla Regione, in conformità alle direttive nazionali ed europee.

Art. 6 pubblicazione dei bilanci

1. Al fine di garantire il massimo accesso ai cittadini, alle associazioni e alle istituzioni alle informazioni economico-finanziarie, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, pubblicano il documento di bilancio e i dati di bilancio in formato open data sul proprio sito istituzionale.

2. All'obbligo di pubblicazione dei documenti e dati di bilancio in formato open data sul proprio sito, sono altresì obbligate le società di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), così come interpretato in via autentica dall'articolo 89 (Interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012) della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21.

Art. 7 abrogazione dell'articolo 12, commi da 26 a 38 e 40 e 41, della legge regionale 27/2012

1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), i commi da 26 a 38 e 40 e 41 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

2. Al fine di garantire maggiore trasparenza, rispetto agli atti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, l'Amministrazione regionale pubblica anche gli atti di importo pari o inferiore a mille euro.

Art. 8 norma di rinvio

1. Con riferimento ai documenti esclusi dall'applicazione della presente legge e alle norme di salvaguardia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 36/2006.

Art. 9 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, adottano i provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e li pubblicano nel proprio sito web all'interno dell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, si applica a decorrere dal primo bilancio successivo all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 3.

Art. 10 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 aprile 2014

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazio-

ne dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, è il seguente:

Art. 4 Sistema informativo integrato regionale

1. Il SIIR è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici dei soggetti di cui al comma 5 e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.

2. I servizi previsti dal SIIR costituiscono servizi di interesse generale e, in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione, gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito Repertorio, approvato dalla Giunta regionale, e sono inerenti la gestione e lo sviluppo del SIIR perseguendo obiettivi di:

- a) aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema;
- b) razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT;
- c) sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR;
- d) sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalità attinenti al SIIR;
- e) promozione della trasparenza secondo la metodologia degli open data.

3. Per la realizzazione del software e delle basi dati rese disponibili agli enti facenti parte del SIIR sono utilizzati standards e protocolli tali da consentire l'integrazione verso le soluzioni offerte dal mercato, nonché la disponibilità, per il medesimo, del patrimonio informativo dell'ente nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. Il software sviluppato per il SIIR è conforme agli standards relativi all'interoperabilità e alla cooperazione applicativa al fine di realizzare il pieno ed efficace sviluppo dell'e-government. In particolare tali modalità di sviluppo devono consentire di integrare i processi automatizzati di back-office per l'erogazione di servizi interni, da una pubblica amministrazione all'altra, ed esterni dalle pubbliche amministrazioni verso i cittadini. Devono consentire altresì l'erogazione di servizi finali integrati in rete al cittadino in modo trasparente e unitario. I dati in possesso della pubblica amministrazione riguardanti il cittadino devono poter essere sempre disponibili telematicamente al cittadino stesso con le modalità previste dalla normativa vigente (decreto legislativo 82/2005), in totale sicurezza, riservatezza e nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.

5. Il SIIR è riferito alla Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti, alle aziende, alle agenzie a finanza derivata dalla Regione e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché alle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il SIIR si riferisce anche agli enti locali e agli enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali integrate in quanto necessarie alla soddisfazione di interessi la cui cura rientra nei compiti istituzionali della Regione.

6. Le modalità attuative del Programma triennale da parte dei soggetti di cui al comma 5 sono disciplinate da protocolli d'intesa stipulati con la Regione.

7. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche, rientranti nelle finalità enunciate nell'articolo 1, finalizzate alla realizzazione di servizi non contemplati dal Repertorio di cui al comma 2 e di interesse comune all'Amministrazione regionale e agli enti di cui al comma 5, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.

8. La Regione può stipulare convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 5 e, in particolare, con gli uffici periferici dello Stato, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della società dell'informazione. Può altresì stipulare convenzioni e accordi interregionali ai fini di reciproche collaborazioni con altre amministrazioni, in particolare ai fini del riutilizzo previsto dal decreto legislativo 82/2005.

Nota all'articolo 4

Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, è il seguente:

Art. 8 contenuti delle licenze standard per il riutilizzo

1. Gli schemi di licenze standard per il riutilizzo sono predisposti dal titolare del dato, ove possibile in formato elettronico e resi disponibili sul proprio sito istituzionale. Gli schemi possono essere compilati elettronicamente e contengono eventuali limitazioni o condizioni all'utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonché l'indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento.

2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza.

Note all'articolo 6

Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, è il seguente:

Art. 12 pubblicità

1. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati:
 - a) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione, le società partecipate direttamente e le società strategiche di Friulia Holding;
 - b) l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale;
 - c) le generalità e il curriculum vitae degli amministratori di nomina diretta o comunque indicati dalla Regione nelle società alle quali la Regione partecipa;
 - d) la durata dell'incarico degli amministratori di cui alla lettera c);
 - e) il dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori di cui alla lettera c), incluso l'eventuale emolumento spettante per speciali incarichi e l'eventuale indennità di risultato, nonché l'eventuale valore stimato dei fringe benefit.
2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati annualmente dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle società direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle società che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.
4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche sui siti delle singole società controllate dalla Regione.
5. Sul sito istituzionale della Regione e sui siti delle singole società controllate dalla Regione stessa sono pubblicati, altresì, i dati di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 riferiti agli eventuali direttori generali delle società medesime.

- Il testo dell'articolo 89 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21, è il seguente:

Art. 89 interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012 si interpretano nel senso che sono società controllate dalla Regione le società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), e secondo comma, del codice civile, limitatamente al primo livello di controllo indiretto.

Note all'articolo 7

Il testo dell'articolo 12, commi da 26 a 41, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, è il seguente:

Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

26. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsto dal comma 35, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), la Regione si conforma alle disposizioni dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 134/2012, secondo quanto previsto dai commi seguenti:

27. Per le finalità di cui al comma 26 e in attuazione del comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 18 del decreto legge 83/2012, l'Amministrazione regionale assicura, a decorrere dall'1 gennaio 2013, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la pubblicità sulla rete internet di:

a) concessioni a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario ad imprese, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:

- 1) denominazione dell'impresa beneficiaria;
- 2) dati fiscali dell'impresa beneficiaria;
- 3) importo della spesa a carico del bilancio;
- 4) norma a base della concessione;
- 5) Direzione, Servizio o ufficio competente;
- 6) responsabile del procedimento amministrativo;
- 7) estremi della legge o del regolamento che fissano i criteri per l'individuazione dell'impresa beneficiaria ovvero le modalità per l'individuazione dell'impresa beneficiaria;
- 8) link al documento informatico contenente la descrizione del progetto cui si riferisce la concessione;

b) attribuzioni a titolo di corrispettivo e di compenso a persone, professionisti, imprese ed enti privati, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:

- 1) nome del contraente o dell'incaricato;
- 2) dati fiscali del contraente o dell'incaricato;
- 3) importo della spesa a carico del bilancio;
- 4) titolo legittimante l'attribuzione del corrispettivo o del compenso;
- 5) Direzione, Servizio o ufficio competente;
- 6) responsabile del procedimento amministrativo;
- 7) procedura di individuazione del contraente o del soggetto incaricato ed i relativi estremi di legge;

- 8) link al documento informatico del capitolato d'appalto ovvero del curriculum del soggetto incaricato;
- 9) link al documento informatico del contratto d'appalto ovvero dell'atto di incarico;
- c) concessione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ad enti pubblici e soggetti privati, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:
- 1) denominazione o nome del beneficiario;
 - 2) dati fiscali del beneficiario;
 - 3) importo della spesa a carico del bilancio ovvero importo corrispondente al valore del vantaggio economico concesso;
 - 4) norma a base della concessione;
 - 5) Direzione, Servizio o ufficio competente;
 - 6) responsabile del procedimento amministrativo;
 - 7) estremi della legge o del regolamento che fissano i criteri per l'individuazione del beneficiario ovvero le modalità per l'individuazione del beneficiario;
 - 8) link al documento informatico contenente la descrizione del progetto cui si riferisce la concessione.
28. Fatto salvo il rispetto degli ulteriori e diversi obblighi di pubblicità previsti dalla normativa statale e regionale e quanto specificamente previsto dalle disposizioni proprie dei pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, le informazioni di cui al comma 27 sono pubblicate nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale della Regione cui si accede dalla home-page del sito medesimo.
29. A decorrere dall'1 gennaio 2013, la pubblicità prevista al comma 27 costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e delle attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 27 che siano state adottate a decorrere dalla medesima data.
30. Nell'ambito della procedura di spesa ordinaria la pubblicazione è effettuata, da parte dell'organo competente all'adozione del provvedimento che dispone l'impegno della relativa spesa, contestualmente all'adozione del medesimo.
31. Nell'ambito della procedura di spesa i cui pagamenti sono disposti tramite funzionario delegato, la pubblicazione è effettuata da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto di concessione o alla sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione o all'incarico affidati, contestualmente all'adozione dell'atto o alla sottoscrizione del contratto da parte dell'Amministrazione regionale.
32. Nell'ambito della concessione dei vantaggi economici di cui al comma 27, lettera c), che non sono connessi a una procedura di spesa, la pubblicazione è effettuata da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto che dispone la concessione del vantaggio economico o che riconosce il vantaggio economico, contestualmente all'adozione dell'atto medesimo.
33. Nell'ambito della procedura di spesa ordinaria, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27 è rilevata dagli organi competenti all'esercizio del controllo interno di ragioneria, in sede di controllo preventivo sul relativo atto di impegno di spesa, nel termine e con le modalità stabiliti per la formulazione delle osservazioni relative alla legalità dell'atto sottoposto al controllo.
34. Nel caso in cui l'organo competente all'esercizio del controllo interno di ragioneria abbia rilevato, ai sensi del comma 33, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27 l'organo che ha adottato l'atto di impegno può annullarlo ovvero ritrasmetterlo al controllo, dopo aver provveduto alla pubblicazione o all'integrazione della pubblicazione, chiedendone la registrazione sotto la propria responsabilità.
35. Nell'ambito della procedura di spesa i cui pagamenti sono disposti tramite funzionario delegato, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27, è rilevata d'ufficio dall'organo competente all'adozione dell'atto di concessione o alla sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione o all'incarico affidati, in sede di adozione dell'atto o di sottoscrizione del contratto.
36. Nell'ambito della concessione dei vantaggi economici di cui al comma 27, lettera c), che non sono connessi ad una procedura di spesa, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alla concessione è rilevata d'ufficio dall'organo competente all'adozione dell'atto che dispone la concessione del vantaggio economico o che riconosce il vantaggio economico, in sede di adozione dell'atto medesimo.
37. La pubblicità delle informazioni di cui al comma 27 non ha ad oggetto le attribuzioni a titolo di corrispettivo o compenso relative alle spese economiche, di importo complessivo pari o inferiore a 1.000 euro, necessarie per sopprimere con immediatezza e urgenza ad esigenze funzionali della Regione.
38. L'Amministrazione regionale dà attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 26 a 37 con proprie risorse umane, strumentali e finanziarie, avvalendosi, per la realizzazione e l'adeguamento degli applicativi informatici a tal fine necessari, della società in house Insiel Spa.
39. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 fanno carico allo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
40. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28, 29 e 37 si applicano al Consiglio regionale, alle gestioni fuori bilancio della Regione, alle società strumentali della Regione, agli enti regionali e agli altri enti ed Agenzie della Regione i quali vi daranno autonoma attuazione secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
41. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28, 29 e 37 sono applicate, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dai soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 27.

Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è il seguente:

Art. 26 obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Note all'articolo 8

Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 33/2006, è il seguente:

Art. 3 documenti esclusi dall'applicazione del decreto

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:

a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico;

b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

c) quelli nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca;

d) quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri;

e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

f) (abrogata);

g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 4 norma di salvaguardia

1. Sono fatte salve:

a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata con legge 20 giugno 1978, n. 399, e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747;

c) la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) (abrogata);

e) le disposizioni in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

f) (abrogata).

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 42

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 25 marzo 2014;

- assegnato alla I Commissione permanente il 26 marzo 2014;

- esaminato dalla I Commissione permanente nella seduta del 3 aprile 2014 ed approvato all'unanimità, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Paviotti;

- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 2014 e approvato a maggioranza con modifiche.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2443/P dd. 14 aprile 2014.

14_17_1_LRE_8

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 8

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 scorrimento della graduatoria di progetti per lavori di pubblica utilità

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti d'iniziativa di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9, comma 48, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), presentate nell'anno 2013, valutate ammissibili al finanziamento medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2014 a carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (Lr 21/2007 art. 31 - Trasferimento delle somme non utilizzate al 31.12.2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali).

Art. 2 sostegno al reddito per i lavoratori edili

1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale e complessa congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia di seguito denominate Casse Edili finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2014 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

2. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero d'iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2013.

7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 30 giugno 2014 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero d'iscritti al 31 dicembre 2013.

8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 31 dicembre 2015 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 5941 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributi alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia per il sostegno del reddito dei lavoratori edili licenziati nel 2014".

10. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante prelevamento di pari im-

porto dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 111/2014.

Art. 3 impinguamento spesa per avalimento apporti esterni

1. In relazione alle esigenze operative della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca connesse con la necessità di poter ricorrere alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con esperti titolari di partita I.V.A. e di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. All'onere di 120.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 4 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2014

1. All'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole <<per il finanziamento dei programmi di attività per gli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il finanziamento d'interventi rientranti nei programmi di attività per gli anni accademici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015>>;

b) al comma 15 le parole <<Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia d'istruzione>>;

c) al comma 16 le parole <<per l'anno accademico 2013-2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni accademici successivi>>;

d) il comma 16 bis è sostituito dal seguente:

<<16 bis. Con apposito bando sono individuati i termini e le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione.>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2008

1. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole <<individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010),>> sono soppresse;

b) al comma 25 le parole <<Direzione centrale istruzione, formazione e cultura>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia d'istruzione>>;

c) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

<<25 bis. Per l'anno 2014 la domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia d'istruzione entro il 30 giugno 2014.>>.

Art. 6 scorrimento graduatoria anno scolastico 2013-2014 progetti speciali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria dei progetti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), - Area d'intervento dei progetti speciali di particolare rilevanza regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. 1589 (Piano degli interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2013/2014. Approvazione degli indirizzi programmatici e delle linee guida e ripartizione delle risorse per area d'intervento), - approvata, per l'anno scolastico 2013-2014, con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca n. 7430/LAVFOR.IST/2013 (Progetti speciali di particolare rilevanza regionale. Anno scolastico 2013/2014. Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse; approvazione dell'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento. Prenotazione delle risorse), mediante lo scorrimento della stessa e il finanziamento dei progetti non ancora finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.

2. I progetti finanziati ai sensi del comma 1 sono realizzati e conclusi entro il 31 dicembre 2014.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5051 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa

del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributi diretti per iniziative scolastiche di particolare interesse".

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 111/2014.

Art. 7 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 76/1982

1. All'articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

<<3. Dette prove si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dai successivi commi. Le commissioni sono nominate dal direttore della struttura regionale competente in materia di formazione professionale.>>;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

<<3 bis. Sono fatte salve le diverse composizioni delle commissioni esaminatrici eventualmente previste da normative nazionali riferite a specifici interventi formativi.>>;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Ai componenti delle commissioni d'esame spetta un'indennità oraria di 10 euro per un massimo di 8 ore nella giornata. Agli stessi spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto per i dipendenti regionali.>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7/2008

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca.

3 ter. Agli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca si applicano i regolamenti regionali di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, in quanto compatibili con le previsioni di cui al comma 3 bis.>>.

Art. 9 ulteriore sostegno ai piccoli esercizi di montagna

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 111/2014.

Art. 10 interventi di viabilità sul territorio del Comune di Savogna

1. La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a destinare il finanziamento pluriennale concesso e liquidato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna 29 giugno 2010, n. 24/SPM, per la quota relativa al progetto "B2.2. Costruzione di un impianto idroelettrico in località Cepletischis in Comune di Savogna (430.000 euro)", a un "Intervento di miglioramento della connettività viaria minore di supporto alla permeabilità transfrontaliera nel comune di Savogna e lavori di risanamento conservativo del tratto stradale località Ieronizza-Masseris".

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della quota di finanziamento, al Servizio coordinamento politiche per la montagna domanda di variazione della destinazione del finanziamento, accompagnata dalla variazione al contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse impegnate e liquidate con il decreto 29 giugno 2010, n. 24/SPM.

Art. 11 investimenti comunali in territorio classificato montano

1. Il contributo di 150.000 euro concesso al Comune di Pinzano al Tagliamento con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 10 luglio 2013, n. 1643, è confermato a condizione che l'inizio lavori, già previsto entro la scadenza del 1 aprile 2014, avvenga entro la data del 30 aprile 2014.

Art. 12 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 aprile 2014

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 9, commi 48 e 49, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - Protezione sociale

(omissis)

48. La Regione sostiene l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche.

49. Con regolamento sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 è il seguente:

Art. 31 stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa e competenza derivata

1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.

2. In deroga al comma 1, le quote degli stanziamenti delle spese correnti riferite a procedure di gara in via di espletamento, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio finanziario sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.

3. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio stesso sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.

4. Le quote trasferite ai sensi dei commi 2 e 3, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.

5. (ABROGATO)

6. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e del fondo per l'assegnazione dei residui perenti nonché le quote stanziati sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a), non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.

7. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, possono essere trasferite agli esercizi successivi sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.

8. Le quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario e statale, qualora non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.

9. Le somme trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio ai sensi dei commi precedenti costituiscono stanziamenti di competenza derivata, e si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse sono trasferite.

10. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti, nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 è il seguente:

Art. 65 interventi per il sostegno al reddito

1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all'integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro.

2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
3. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.
4. La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 43 rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 7, commi 14, 15, 16, 16 bis, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca

(omissis)

14. Nelle more della revisione della disciplina regionale volta a valorizzare e sostenere l'azione di promozione sociale e di educazione permanente degli adulti attuata dalle Università della Terza Età aventi sede nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria **per il finanziamento dei programmi di attività per gli anni accademici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015** alle Università della Terza Età che non fruiscono di altro contributo regionale per le medesime finalità.

15. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 14 è presentata alla **Direzione centrale competente in materia di istruzione**, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento all'anno accademico 2012-2013.

16. Per l'anno accademico 2012-2013, il contributo di cui al comma 14 è concesso in misura proporzionale al numero degli iscritti alla data del 31 dicembre 2011; **per gli anni accademici successivi**, il contributo stesso è concesso in misura proporzionale al numero degli utenti iscritti nell'anno accademico precedente.

16 bis. **Con apposito bando sono individuati i termini e le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione.**

(omissis)

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 7, commi 24, 25 e 25 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive

(omissis)

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al soggetto concessionario dell'immobile denominato "Aerocampo di Campoformido", di pertinenza del demanio regionale, sito nei Comuni di Campoformido e Pasiàn di Prato, individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), una sovvenzione annua per la realizzazione e la gestione del Parco del volo e delle connesse attività espositive e di formazione nella misura fissata dal comma 26.

25. Per le finalità di cui al comma 24 il soggetto interessato presenta domanda alla **Direzione centrale competente in materia di istruzione**, entro il 31 gennaio di ciascun anno corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione dispone l'erogazione in via anticipata del 70 per cento dell'importo e fissa le modalità di erogazione, di saldo e di rendicontazione.

25 bis. Per l'anno 2014 la domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno 2014.

(omissis)

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 è il seguente:

Art. 7 interventi in materia di istruzione, cultura e sport

1. Al fine di proseguire l'azione per lo sviluppo di un sistema regionale integrato di servizi per l'orientamento scolastico, formativo e professionale, avviata nell'ambito della programmazione 2000-2006 del Fondo sociale europeo, la Regione provvede ad assicurare continuità al finanziamento delle funzioni attivate a tale scopo dai propri Centri regionali per l'orientamento e delle azioni di sistema realizzate dal Centro risorse regionale costituito in attuazione del medesimo programma europeo.

2. Le spese per lo sviluppo dei servizi e delle azioni indicati al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5032 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare appositi contributi per sostenere, anche sulla base di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione stessa, l'organizzazione e realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti originali delle istituzioni scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche aventi ad oggetto attività didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole e la realtà sociale ed economica del territorio.

(omissis)

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è il seguente:

Art. 16 prove di accertamento

I corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione si concludono con prove finali d'accertamento dell'idoneità degli allievi.

Alle prove finali non sono ammessi privatisti, salvo il caso degli apprendisti che chiedano di essere ammessi ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.

3. Dette prove si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dai successivi commi. Le commissioni sono nominate dal direttore della struttura regionale competente in materia di formazione professionale.

3 bis. Sono fatte salve le diverse composizioni delle commissioni esaminatrici eventualmente previste da normative nazionali riferite a specifici interventi formativi.

Le prove finali dei corsi tenuti in lingua slovena saranno svolte nella stessa lingua. A tal fine la Commissione esaminatrice sarà preferenzialmente composta da Commissari di lingua slovena.

Delle commissioni fanno parte:

- a) un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a segretario, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale;
- d) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- e) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria;
- f) il Direttore del centro o un suo delegato e un docente del corso designato dal Collegio dei docenti.

I presidenti delle commissioni d'esame possono essere scelti anche tra il personale regionale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica prevista.

6 bis. In caso di assenza di uno o più dei componenti designati, il Presidente ha facoltà di nominare uno o più sostituti tra i docenti del corso.

7. Ai componenti delle commissioni d'esame spetta un'indennità oraria di 10 euro per un massimo di 8 ore nella giornata. Agli stessi spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto per i dipendenti regionali.

La Commissione può avvalersi per i propri lavori dell'assistenza, senza titolo né compenso, di altri insegnanti del corso.

La Commissione esprime un giudizio per ciascun allievo, tenendo conto sia dei risultati delle singole prove che delle valutazioni espresse dai docenti del corso a conclusione dello stesso.

Il giudizio di idoneità è espresso in decimi; gli allievi che non abbiano superato le prove vengono giudicati << non idonei >>.

Gli allievi dichiarati << non idonei >> possono ripetere, per una sola volta, l'intero corso, se il ciclo è annuale, o i moduli del secondo anno se il ciclo è biennale.

Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione valido ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore, ai sensi e nei limiti dell'articolo 11 della legge medesima.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Ai soggetti portatori di handicaps che non abbiano raggiunto il livello di professionalità richiesto per il conseguimento dell'attestato di qualifica, viene rilasciata, in sostituzione, una relazione che certifica le specifiche capacità e le conoscenze acquisite dall'allievo.

Al termine dei corsi per i quali non siano previste prove di idoneità, viene rilasciato agli allievi, previo colloquio finale, un attestato di frequenza con l'eventuale indicazione del profitto raggiunto.

Il colloquio è organizzato a cura dell'ente gestore e l'Amministrazione regionale ha facoltà di farvi partecipare un proprio rappresentante.

Alle prove finali ed ai colloqui di corsi relativi a professioni per il cui esercizio sia richiesta un'apposita patente, o comunque finalizzati al conseguimento di patentini previsti da norme particolari, possono partecipare su richiesta della Direzione regionale dell'istruzione, rappresentanti degli organi competenti al rilascio.

Il passaggio da un modulo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine del modulo, tramite prove intermedie interne organizzate a cura dell'ente gestore. A tali prove sono ammessi anche coloro che aspirano a frequentare direttamente un modulo intermedio o quello terminale.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 è il seguente:

Art. 24 istituzione del Fondo POR FESR 2007-2013

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, di cui agli articoli 32 e 37 del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e degli interventi previsti dal Piano d'Azione Coesione, anche in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020 di cui alla decisione del Comitato del Quadro Strategico Nazionale (QSN) del 27 febbraio 2012, conseguenti a una riprogrammazione della quota di risorse assegnate dallo Stato al Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR, a titolo di cofinanziamento nazionale, di seguito denominati Programma, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).

2. Al Fondo affluiscono:

- a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea CE(2007) 5717, del 20 novembre 2007, di approvazione del POR FESR 2007-2013, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato;
- c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo, a valere sul Fondo, di cui all'articolo 19, comma 4, lettera a), della legge regionale 21/2007;
- d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007;
- e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma.

3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocatione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.

3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca.

3 ter. Agli interventi del Piano d'Azione Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca si applicano i regolamenti regionali di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, in quanto compatibili con le previsioni di cui al comma 3 bis.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 2, commi 10, 11 12 e 13, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 è il seguente:

Art. 2 finalità 1 - attività economiche

(omissis)

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2014 alle Comunità montane della Carnia, del Friuli Occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio un finanziamento per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

11. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda del legale rappresentante della Comunità montana, da presentarsi al Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Il finanziamento è assegnato in misura proporzionale alle assegnazioni disposte ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2232 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste), e all'erogazione delle risorse si provvede, in via anticipata, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e, a saldo, su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

(omissis)

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge n. 45**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 28 marzo 2014;
- assegnato alla VI Commissione permanente il 31 marzo 2014 con parere della II Commissione;
- espresso parere favorevole della II Commissione nella seduta del 7 aprile 2014;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla VI Commissione nella seduta del 7 aprile 2014 con relazioni di maggioranza del consigliere Codega e di minoranza del consigliere Frattolin;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 2014 e approvato all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella medesima seduta.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n 2444/P dd. 14 aprile 2014.

14_17_1_DPR_1_258_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 10 aprile 2014, n. 258

“Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.129 in Comune di Codroipo”. Risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 DLgs. 163/06 e s.m.i. Interpello ex art. 140 DLgs. 163/06 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;

RICHIAMATI i d.P.C.M. dd. 12 dicembre 2009; dd. 17 dicembre 2010 e dd. 13 dicembre 2011;

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed è stato contestualmente nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;

RICHIAMATO il decreto dd. 17.02.2014 n. 252 in ordine alla nomina dell'arch. Mariagrazia Santoro quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. ed al contestuale affidamento di specifici settori di intervento;

VISTO il Provvedimento n. 1 del Soggetto Attuatore dd. 24 ottobre 2009 di nomina del geom. Salvatore Claudio Maiorana quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

VISTO il decreto n. 201 dd. 25.10.2012 e RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 05.12.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento sopra richiamato ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;

RICORDATO che il Commissario delegato, con Decreto dd. 02.10.2009 n. 32, ha individuato la S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione di specifici interventi - dettagliati nel Decreto stesso - finalizzati a quanto previsto dall'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08, e s.m.i.;

RILEVATO che, in ordine all'asse SS.13 "Pontebbana", l'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.129 in Comune di Codroipo" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, così come evidenziato dall'Allegato 1 al Decreto del Commissario delegato dd. 02.10.2009 n. 32;

VISTE le note dd. 03.05.2011 prot. comm. 0000373 del Responsabile Unico del Procedimento e dd. 12.05.2011 prot. comm. n. 0012532/P della Direzione Centrale Infrastruttura, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 100 dd. 17 maggio 2011 con il quale, in ordine all'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.129 in Comune di Codroipo", è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2 e comma 4, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo-esecutivo dell'opera;

RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 31.05.2011, acquisita al prot. Comm. Delegato dd. 31.05.2011 prot. E/3012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 100 dd. 17 maggio 2011;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 145 dd. 17 febbraio 2012 con il quale è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., la determinazione a contrarre relativa all'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.129 in Comune di Codroipo" ed avviata la conseguente procedura per l'individuazione dell'affidatario dell'opera.

RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 05.03.2012 ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 145 dd. 17 febbraio 2012;

RILEVATO che, a seguito della conseguente Gara Informale (art. 122, co. 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.) esperita il giorno 29.03.2012, con il criterio del prezzo più basso determinato secondo le modalità previste dall'art. 82 co. 2 lett. b) del d.lgs n. 163/2006, e s.m.i. e dall'art. 122, co. 9 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., è risultata aggiudicataria la società Edilart S.r.L. con sede in via San Giacomo 42/18, San Martino al Tagliamento (PN);

RICHIAMATO il contratto sottoscritto in data 09.07.2012, a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e del positivo riscontro delle autodichiarazioni prodotte dall'operatore economico;

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento dd. 05.09.2013 prot. 0000118 e richiamato per relationem il contenuto della stessa;

RILEVATO che la società Edilart S.r.L., ricevuta la consegna dei lavori contrattualizzati, non ha adempiuto alle proprie obbligazioni non procedendo all'avvio delle relative opere nonostante numerosi solleciti informali e formali da parte della Direzione dei Lavori;

RILEVATO che l'art. 153, co. 7 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. dispone, in particolare, che "qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione";

RICHIAMATA la nota dd. 25.11.2013 prot. 00001119;

VISTO l'art. 136 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;

PRESO ATTO, in armonia a quanto rappresentato dal RUP con nota dd. 05.09.2013 prot. 0000118, che l'addebito è stato ritualmente contestato all'appaltatore (ordine di servizio dd. 05.06.2013) e che quest'ultimo non ha successivamente presentato alcuna controdeduzione nei termini di legge all'uopo assegnati;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta di risoluzione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento e di demandare allo stesso l'escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. in ragione del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali;

VISTO l'art. 140, co. 1 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo il quale: "le stazioni appaltanti, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario";

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 140, co. 2 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l'affidamento dovrà essere disposto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

RITENUTO di aderire alla proposta del RUP e di demandare allo stesso l'avvio della procedura di interpello disciplinata dall'art. 140 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;

RICHIAMATO il decreto dd. 20.03.2014 n. 255 con cui il geom. Sandro Gori è stato nominato Responsabile Unico del procedimento rubricato in oggetto;

RICHIAMATA la sopravvenuta abrogazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013;

UN TANTO PREMESSO

DETERMINA

1. di risolvere, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., il contratto dd. 09.07.2012 stipulato con la società Edilart S.r.L., in ragione del grave inadempimento rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento con nota dd. 05.09.2013 prot. 0000118;
2. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento gli adempimenti connessi alla risoluzione contrattuale ed all'escussione della cauzione definitiva presentata dalla società Edilart S.r.L.;
3. di procedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 140 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., al progressivo interpello dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km. 106.129 in Comune di Codroipo";
4. di assegnare al Responsabile Unico del Procedimento ogni adempimento inerente a quanto sub. 3);
5. di conferire mandato al Responsabile Unico del Procedimento di sottoscrivere il relativo contratto di

appalto (secondo una delle forme previste dall'art. 11, comma 13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonché di provvedere a tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari e/o connessi, compresa la pubblicazione degli esiti dell'affidamento secondo le forme di legge, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato decreto dd. 20.03.2014 n. 255;

6. La copertura finanziaria dell'intervento è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_17_1_DPR_62_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2014, n. 062/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 bis, 3 ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 1, comma 3 bis, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura), introdotto dall'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge regionale 14/2012, ai sensi del quale con le disponibilità del Fondo possono essere concessi a favore delle imprese ittiche con unità tecnico-economiche operative sul territorio regionale, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, interventi a titolo di indennizzo a copertura degli oneri sostenuti per:

- a) danneggiamenti arrecati alla produzione, alle attrezzature e alle strutture da calamità naturali, da avversità meteorologiche e meteomarine o da altri eventi di carattere eccezionale;
- b) sospensione dell'attività di pesca o di acquacoltura, ovvero documentata diminuzione della produzione, per motivi sanitari o ambientali;
- c) compromissione dei bilanci aziendali provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali;

ATTESO che con l'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge regionale 25 luglio 2012, n.14 (legge di assestamento al bilancio) si è provveduto ad estendere l'operatività del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura anche alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura;

RILEVATO che ai sensi del comma 9 del precitato articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 con provvedimento amministrativo avente natura regolamentare da notificare alla Commissione Europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato (adesso articolo 108, paragrafo 3) che istituisce la Comunità europea, sono individuati di volta in volta gli interventi ammissibili;

ATTESO che gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concessi in conformità agli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (2008/C 84/06) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 21 marzo 2013 di approvazione in via preliminare del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 bis, 3 ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)";

CONSIDERATO che il Regolamento sopra richiamato è stato notificato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in data 25 aprile 2013

e registrato in data 26 aprile 2013 con il numero SA.36593 (2013/N);

VISTA la decisione della Commissione europea C(2014) 114 final del 22 gennaio 2014, trasmessa in data 31 gennaio 2014 dalla Rappresentanza permanente di Italia presso l'Unione europea, che dichiara il regime di aiuti conforme ai criteri stabiliti al punto 4.4 degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura e compatibile con il mercato interno;

RITENUTO pertanto di emanare il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 bis, 3 ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)";

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n.17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 21 marzo 2014;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 bis, 3 ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_17_1_DPR_62_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 bis, 3 ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

art. 1 finalità

art. 2 regime di aiuto

art. 3 tipologia degli interventi

art. 4 soggetti beneficiari

art. 5 criteri e modalità di quantificazione dei danni

art. 6 misura dell'indennizzo

art. 7 presentazione delle domande

art. 8 procedimento

art. 9 pagamento degli indennizzi

art. 10 termine per la conclusione del procedimento

art. 11 divieto di cumulo

art. 12 rinvio

art. 13 entrata in vigore

allegato A quantificazione dei danni alla produzione lorda vendibile per le imprese di acquacoltura

allegato B importo giornaliero del premio ai fini della determinazione dell'indennizzo per le imprese di pesca

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 bis, 3 ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi, a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura, a favore delle imprese ittiche operanti sul territorio regionale che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012.

art. 2 regime di aiuto

1. Gli indennizzi previsti dal presente regolamento sono concessi in conformità agli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2008/C 84/06), pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 84 del 3 aprile 2008.

art. 3 tipologia degli interventi

1. Gli indennizzi sono concessi a copertura degli oneri sostenuti per danneggiamenti arrecati dall'evento di cui all'articolo 1 alla produzione, alle attrezzature e alle strutture delle imprese di pesca e acquacoltura, con unità tecnico-economiche operative sul territorio regionale, di cui all'articolo 4.

2. Gli indennizzi non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi, i danni che possono essere coperti da un contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 ter, lettera c), della legge regionale 22/2002 e in conformità agli orientamenti comunitari di cui all'articolo 2.

art. 4 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli indennizzi i seguenti soggetti:

a) le imprese operanti nel settore dell'acquacoltura in acque marine e lagunari della regione;

b) le imprese di pesca proprietarie o armatrici di imbarcazioni iscritte nelle matricole o nei registri navi minori o galleggianti presso gli uffici marittimi dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone alla data di sospensione delle attività di pesca.

art. 5 criteri e modalità di quantificazione dei danni

1. Gli indennizzi sono concessi alle imprese di pesca e di acquacoltura di cui all'articolo 4 a condizione che l'entità dei danni subiti nell'anno dell'evento di cui all'articolo 1 non sia inferiore alla soglia del 30 per cento del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento.

2. L'entità dei danni subiti è determinata in applicazione dei seguenti criteri:

a) alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione a condizione che le unità da pesca siano rimaste ferme per almeno quindici giorni consecutivi decorrenti dall'evento;

b) alle imprese di acquacoltura è riconosciuto il danno alla produzione lorda vendibile attualizzata, suddivisa nelle principali specie ittiche allevate: orate, branzini, cefali e mitili; il danno è determinato tenendo conto del danno emergente e del lucro cessante; la produzione lorda vendibile è quantificata sulla base dell'accrescimento medio delle giacenze di prodotto ittico del triennio precedente l'evento, calcolato applicando i coefficienti riportati nell'allegato A;

c) per determinare il valore della produzione lorda vendibile attualizzata sono applicati i prezzi medi di vendita al chilogrammo di ogni specie ittica prodotta, rilevati nei mercati ittici dell'alto Adriatico alla data di presentazione della domanda di indennizzo;

d) alle unità da pesca e alle unità asservite ad impianti di acquacoltura sono riconosciuti eventuali danni allo scafo, agli apparati motore, alle attrezzature di bordo e le spese sostenute per il recupero di unità affondate, nonché i danni alle attrezzature e strutture di impianti di acquacoltura.

3. L'entità dei danni subiti è comprovata dalla relazione tecnico-economica di cui all'articolo 7, comma 2.

art. 6 misura dell'indennizzo

1. L'indennizzo è concesso in conto capitale sulla base dell'accertamento dei danni materiali alla produzione, alle attrezzature e alle strutture delle imprese di pesca e di acquacoltura preesistenti all'evento di cui all'articolo 1.

2. Per le imprese di pesca che hanno sospeso l'attività per almeno quindici giorni

consecutivi decorrenti dall'evento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), l'indennizzo è determinato moltiplicando l'importo giornaliero del premio di cui all'allegato B per le giornate effettive di interruzione dell'attività, cui si somma la misura del 50 per cento dei danni riconosciuti all'unità da pesca di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), fino ad un importo complessivo massimo di euro 20.000,00.

3. Per le imprese di acquacoltura l'indennizzo è quantificato nella misura del 20 per cento dei danni riconosciuti alla produzione lorda vendibile, determinati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b) e c), nonché dei danni alle attrezzature, strutture e alle unità asservite agli impianti, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), fino ad un importo complessivo massimo di euro 50.000,00.

art. 7 presentazione delle domande

1. Le domande di indennizzo sono presentate al Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche, sulla base del modello approvato con decreto del direttore del medesimo Servizio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) relazione tecnico-economica, sottoscritta da un tecnico abilitato in materia, con perizia asseverata, illustrativa dei danni subiti e idonea ad accertare l'esistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento;

b) certificazione resa da un tecnico abilitato in materia contabile, attestante il fatturato medio dell'impresa riferito ai tre anni precedenti l'evento e l'esistenza di un danno non inferiore alla soglia del 30 per cento del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'eventuale esistenza di copertura assicurativa per i danni derivanti dall'evento di cui all'articolo 1.

3. Qualora sia richiesto l'indennizzo per danni arrecati alla produzione e alle attrezzature delle imprese di pesca, la domanda è corredata, altresì, a pena di inammissibilità, della copia fotostatica della documentazione di bordo obbligatoria attestante il periodo di sospensione dell'attività di pesca dell'imbarcazione comunicato all'Autorità marittima.

4. In fase di controllo è richiesta la documentazione fiscale relativa alla domanda.

art. 8 procedimento

1. Il Servizio competente in materia di risorse ittiche effettua l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione, nel caso di invio con lettera raccomandata, o dal timbro apposto dall'ufficio protocollo della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria.

2. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di risorse ittiche è approvato l'elenco dei beneficiari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e recante l'ammontare degli indennizzi.

3. L'elenco dei beneficiari è pubblicato sul sito informatico della Regione.

art. 9 pagamento degli indennizzi

1. Il Servizio competente per la gestione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002 provvede agli adempimenti correlati alla emissione degli ordinativi di pagamento degli indennizzi.

2. Gli indennizzi sono pagati con le disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle

emergenze in agricoltura secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di cui all'elenco previsto dall'articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

art. 10 termine per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1.

art. 11 divieto di cumulo

1. Gli indennizzi non sono cumulabili con altre forme di incentivo relative ai medesimi danni.

art. 12 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'art. 5, comma 2, lettera b))

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI ALLA PRODUZIONE LORDA
VENDIBILE PER LE IMPRESE DI ACQUACOLTURA

	CALCOLO DANNO ALLA PLV IN GIACENZA/KG			DANNO PLV /KG somma annualità	prezzo €/kg	DANNO PLV /€
	n-3	n-2	n-1			
ORATE	kg ___ * 0,65	kg ___ * 0,80	kg ___ * 1,65			
BRANZINI	kg ___ * 0,40	kg ___ * 0,60	kg ___ * 1,00			
CEFALI	kg ___ * 0,25	kg ___ * 0,45	kg ___ * 0,90			
MITILI			kg ___ * 0,50			
TOTALE						

Allegato B
(riferito all'art. 6, comma 2)

IMPORTO GIORNALIERO DEL PREMIO AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE IMPRESE DI PESCA

Categorie di navi per GT	Importo giornaliero del premio (Euro)
0 < 10	$5,2*GT + 20$
10 < 25	$4,3*GT + 30$
25 < 50	$3,2*GT + 55$
50 < 100	$2,5*GT + 90$
100 < 250	$2,0*GT + 140$
250 e oltre	$1,5*GT + 265$

14_17_1_DPR_63_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 063/Pres.

LR 20/2009, art. 15. Ricostituzione della Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia) e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, che prevede sia istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, la Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia (di seguito Commissione);

VISTO, altresì, il comma 2 dello stesso articolo 15 della legge regionale 20/2009, come modificato dall'articolo 6, comma 110, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, in base al quale la Commissione è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo delegato;
- b) l'Assessore alla cultura della Provincia di Udine;
- c) tre rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente in materia di cultura su proposta dei Comuni di Paluzza (per la frazione Timau), Sauris, Malborghetto-Valbruna, Pontebba e Tarvisio;
- d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o suo delegato;
- e) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'articolo 14 della legge regionale 20/2009;

CONSIDERATO che la Commissione, istituita con proprio decreto 25 novembre 2011, n. 0277/Pres. presso la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge regionale 20/2009, è rimasta in carica fino al termine della precedente legislatura e pertanto l'Amministrazione regionale deve provvedere alla sua ricostituzione;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2014, n. 574;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia) è ricostituita presso la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, la Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia con la seguente composizione:

- a) l'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà, o suo delegato;
- b) l'Assessore alla cultura della Provincia di Udine;
- c) la signora Barbara Lagger, il signor Antonino Pacilè e il signor Alfredo Sandrini, quali rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca relativamente ai Comuni di Paluzza (per la frazione Timau), Sauris, Malborghetto-Valbruna, Pontebba e Tarvisio;
- d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o suo delegato;
- e) la signora Velia Plozner quale rappresentante delle minoranze di lingua tedesca relativamente agli enti riconosciuti quali "Enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia".

I compiti di segreteria sono svolti dal personale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà.

2. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.

3. Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 20/2009, ai componenti esterni della Commissione spettano unicamente il trattamento di missione, qualora previsto, e il rimborso spese nella misura indicata dalla normativa regionale per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

4. La relativa spesa graverà sul capitolo 9805 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa per il triennio 2014-2016 e per l'anno 2014 nell'ambito dell'unità di bilancio n. 10.1.1.1162 nonché sui corrispondenti capitoli e unità di bilancio dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_17_1_DPR_64_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres.

Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate);

VISTO, in particolare, l'articolo 10 della legge regionale 7/2012 che prevede l'adozione di un regolamento regionale, che disciplini:

- a) i requisiti igienico - sanitari per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2;
- b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
- c) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui all'articolo 4;
- d) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 5;
- e) l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 4 aprile 2014;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_17_1_DPR_64_2_ALL1

Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art.1 oggetto e ambito di applicazione

CAPO II - REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

art. 2-requisiti igienico-sanitari dei locali

art. 3 requisiti igienico-sanitari degli impianti aeraulico e idrico

art. 4 requisiti igienico-sanitari organizzativi

CAPO III – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E DEI PIGMENTI COLORATI

art. 5 attrezzatura per attività di tatuaggio

art. 6 pigmenti per attività di tatuaggio

art. 7 attrezzatura per attività di piercing

art. 8 sterilizzazione

CAPO IV- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO

art. 9 formazione degli operatori

CAPO V - CONSENSO INFORMATO

art. 10 accertamenti

art. 11 informativa e consenso

Allegato A - Tatuaggio Consenso informato

Allegato B - Piercing Consenso informato

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

art. 1 oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) disciplina:
 - a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;
 - b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
 - c) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento;
 - d) le modalità di espressione del consenso informato di cui all'articolo 5 della legge regionale 7/2012.
2. Il presente regolamento si applica alle attività di tatuaggio e piercing, fatta eccezione per l'attività di piercing al lobo dell'orecchio ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 7/2012.
3. Le disposizioni relative al consenso informato di cui al capo V del presente regolamento si applicano anche all'attività di piercing al lobo all'orecchio ai minori di quattordici anni.

CAPO II – REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

art. 2 requisiti igienico-sanitari dei locali

1. I locali destinati alle attività di cui al presente regolamento sono funzionalmente collegati tra loro e sono distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.
2. Al fine di garantire i criteri igienico sanitari, gli esercizi prevedono almeno i seguenti locali principali:
 - a) locale di attesa, accoglienza clienti e attività amministrative;
 - b) locale dedicato al tatuaggio e piercing di superficie di almeno dodici metri quadrati;
 - c) locale o spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a quattro metri quadrati ovvero a tre metri quadrati quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni.
3. Nel locali dedicati al tatuaggio e piercing di cui al comma 2, lettera b) le postazioni di lavoro sono di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività; qualora più postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, è garantita la riservatezza dei clienti e sono assicurate adeguate condizioni di illuminazione diretta, indiretta o artificiale e di ventilazione naturale o forzata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Nel caso si voglia differenziare gli spazi per il tatuaggio da quelli per il piercing, ovvero prevedere più postazioni di tatuaggio o piercing, i box realizzati all'interno di un unico ambiente rispettano i requisiti citati e hanno una superficie di almeno sei metri quadrati per le attività di tatuaggio e di almeno sei metri quadrati per le attività di piercing. Per ogni postazione di lavoro dove vengono effettuate le specifiche attività è installato un lavabo; si può derogare a tale disposizione per un numero massimo di due box adiacenti, essendo sufficiente in tale caso un lavabo in comune.
4. Il locale o spazio per la sterilizzazione degli strumenti di cui al comma 2, lettera c) è dotato di banco di lavoro provvisto di lavabo, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme di buona tecnica applicabili.

5. Non è richiesto il locale o spazio per la sterilizzazione di cui comma 2, lettera c) se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge.
6. Gli esercizi prevedono anche i seguenti locali o spazi accessori:
 - a) servizio igienico, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico è ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale. Il servizio igienico è dotato di lavabo. Per gli operatori maschi e femmine sono realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di dieci, è realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti;
 - b) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e un adeguato numero di sedili. Nel caso in cui il numero degli operatori sia superiore a cinque, lo spogliatoio è diviso per sesso;
 - c) locale o spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria;
 - d) locale o spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
 - e) ripostiglio o spazio adeguato per il deposito dei materiali e delle attrezzature per la pulizia.
7. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali di cui al comma 2, lettere b) e c) e comma 6, lettere a), d), ed e), il pavimento è continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti sono verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno due metri dal pavimento.

art. 3 requisiti igienico-sanitari degli impianti aeraulico e idrico

1. Qualora presente, l'impianto aeraulico è realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339/95.
2. L'impianto aeraulico e l'impianto idrico sono realizzati in conformità alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi di cui all'Accordo del 4 aprile 2000 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la conformità alle quali è documentata da attestazione sottoscritta da un tecnico abilitato.
3. I locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 6, lettera a) sono dotati di lavabo con erogatore d'acqua calda e fredda. Il lavabo è dotato di comandi della rubinetteria non manuali, esclusa la leva sanitaria, di distributore di asciugamani monouso, di distributore di sapone liquido e di contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

art. 4 requisiti igienico-sanitari organizzativi

1. L'attività è condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del cliente e degli operatori.
2. I locali, gli arredi e le attrezzature sono mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia. È garantita la pulizia giornaliera dei pavimenti, dei servizi igienici e degli arredi e la pulizia settimanale di fondo dei locali e degli arredi con detergenti tensioattivi e successiva disinfezione.
3. La biancheria per i clienti, quali teli, accappatoi, lenzuolini, è preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare è sanificata prima di ogni singolo uso.
4. La biancheria pulita è conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca è riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

5. Gli operatori osservano costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossano un abito da lavoro preferibilmente di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia nonché utilizzano i dispositivi di protezione individuale. La biancheria da lavoro può essere anche del tipo monouso.
6. I materiali e le confezioni di strumenti sterili soggetti a scadenza riportano la data di scadenza.
7. Nella sede dell'attività sono presenti i seguenti documenti:
 - a) registro delle prestazioni;
 - b) consensi al tatuaggio e consensi al piercing;
 - c) scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;
 - d) protocollo relativo all'igiene degli addetti;
 - e) protocollo per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria;
 - f) protocollo della disinfezione;
 - g) protocollo della sterilizzazione dello strumentario, qualora effettuata all'interno dell'esercizio;
 - h) registro di sterilizzazione provvisto di test di sterilità riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione;
 - i) contratto con la ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - l) elenco aggiornato degli strumenti e dei pigmenti usati;
 - m) schede tecniche degli strumenti, dei pigmenti e dei materiali metallici o similari applicati ai clienti.
8. I rifiuti speciali pericolosi, quali gli strumenti taglienti monouso utilizzati, sono preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi; gli altri rifiuti classificabili come speciali, quali garze, cotone, salviette contaminate, buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura utilizzata per la prestazione, sono raccolti negli appositi contenitori a tenuta.
9. È presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicità che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

CAPO III – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E DEI PIGMENTI COLORATI

art. 5 Attrezzatura per attività di tatuaggio

1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:
 - a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che imprime ad una barra o dispositivo metallico movimenti percussivi in rapida sequenza. Durante l'utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
 - b) manipolo (grip) e (tip) puntale, ossia le parti smontabili dell'apparecchiatura all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra o dispositivo metallico sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio. Il manipolo e il puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a);
 - c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell'apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un'estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento. La barra è sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura;
 - d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c). Gli aghi per il tatuaggio devono essere monouso; il montatore dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;
 - e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con

ogni cliente. L'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sanitizzazione, ad esempio mediante disinfezione chimica con acido peracetico, ove non sia possibile la sterilizzazione a vapore.

2. La barra porta aghi di cui al comma 1, lettera c, può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata.
3. Per l'esecuzione dei tatuaggi con altre tecniche sono sottoposte a procedure di sterilizzazione:
 - a) l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;
 - b) le parti dell'apparecchiatura che perforano la cute per l'introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese.

art. 6 Pigmenti per attività di tatuaggio

1. Le confezioni di pigmenti garantiscono la sterilità del contenuto. Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati preferibilmente pigmenti in confezioni monodose. In caso di confezione multiuso i contenitori garantiscono che il contenuto non si contamina durante il periodo di utilizzo.
2. Le confezioni dei pigmenti contengono le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
 - b) la data di scadenza indicata con mese e anno;
 - c) il numero di lotto o altro riferimento utilizzato dal costruttore per l'identificazione dei lotti;
 - d) l'elenco degli ingredienti in base al loro nome internazionale (IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry name), numero (CAS - Chemical Abstract Service of the American Chemical Society number) o colore (CI - Colour Index number);
 - e) attestazione di atossicità e sterilità.
3. I pigmenti sono conservati nella confezione originaria.
4. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.
5. Per quanto non specificato per il pigmento si rimanda alla *risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008) adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up 'superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up')*, nelle parti non disciplinate da normative dell'Unione europea o italiana attuativa.

art. 7 Attrezzatura per attività di piercing

1. Il piercing è eseguito mediante:
 - a) ago cannula o ago da piercing;
 - b) forbici o pinze;
 - c) pinze ad anelli;
 - d) dispositivi meccanici di foratura;
 - e) monili per piercing.
2. L'ago cannula è lo strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile. L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
 - a) l'avvenuta sterilizzazione;
 - b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - c) il metodo di sterilizzazione.
3. Le forbici o le pinze sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.

4. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula. L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.
5. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso. L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.
6. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico e provvede alla disinfezione del corpo stesso dopo ogni uso. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione, in tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.
7. Monili o pre-orecchini: per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:
 - a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - b) il metodo di sterilizzazione;
 - c) la composizione metallica percentuale.Le indicazioni possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.

art. 8 sterilizzazione

1. Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing sono sottoposti a procedura di sterilizzazione.
2. Gli strumenti che devono essere riutilizzati sono sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione è effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni.
3. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore essa è effettuata con l'impiego di autoclave a vapore.

CAPO IV – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO

art. 9 formazione degli operatori

1. Nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale recate dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), la Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione obbligatoria per gli operatori addetti alle attività di tatuaggio e per gli operatori addetti all'attività di piercing.
2. La Regione emana l'avviso pubblico per la selezione dei progetti di formazione di cui al comma 1, i quali hanno durata non inferiore a novanta ore e sono finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing.
3. Al fine di informare gli operatori sui rischi connessi all'esercizio della pratica del tatuaggio e del piercing, sull'anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato cutaneo, sulle forme igienico-sanitarie che gli stessi devono osservare nell'esercizio della loro attività per evitare i rischi sopra esposti e utilizzare le tecniche più adeguate per

non nuocere alla salute del cliente, i corsi di formazione di cui al comma 1 prevedono specifiche unità formative volte ad assicurare l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze relative a:

- a) cute e mucose (elementi di anatomia, elementi di fisiologia, patologie correlabili);
 - b) semeiotica dermatologica (lesioni, principali agenti infettanti e loro modalità di trasmissione);
 - c) concetti di contaminazione, infezione, malattia infettiva, antisepsi, asepsi, sanificazione, disinfezione, sterilizzazione;
 - d) principali rischi per la salute connessi con pratiche di tatuaggi e di piercing, con particolare riferimento alle infezioni a trasmissione parenterale (epatiti virali e HIV);
 - e) sanificazione e disinfezione di locali, arredi, attrezzature e biancheria;
 - f) tecniche di disinfezione e di sterilizzazione dei materiali;
 - g) procedure igieniche e di asepsi per l'esecuzione delle prestazioni;
 - h) smaltimento dei rifiuti;
 - i) possibili complicanze, quali ad esempio reazioni allergiche, granulomi, cheloidi;
 - l) controindicazioni per l'esecuzione di tatuaggio e di piercing;
 - m) prevenzione dei rischi per gli operatori.
4. I corsi di formazione sono realizzati da enti accreditati in materia di formazione professionale, in accordo con le Associazioni di riferimento per le attività specifiche, inserite nel Registro delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, previsto dall'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni).

CAPO V – CONSENSO INFORMATO

art. 10 accertamenti

1. Al fine di rispettare i divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 7/2012 l'operatore, prima di effettuare la prestazione, accerta l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l'identità.

art. 11 informativa e consenso

1. Prima dell'esecuzione della prestazione, l'operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all'esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.
2. Successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 10 e prima dell'esecuzione del trattamento, l'operatore acquisisce il consenso informato del richiedente ovvero, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 7/2012, dell'esercente la potestà genitoriale o del tutore qualora il richiedente sia minore di anni diciotto, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il consenso è reso mediante sottoscrizione di un modulo predisposto dall'operatore che contiene almeno le informazioni indicate nell'allegato A per l'attività di tatuaggio e nell'allegato B per l'attività di piercing.
4. L'operatore inoltre:
 - a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
 - b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore;
 - c) compila e conserva la scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati.

ALLEGATO A
(rif. art. 11)

TATUAGGIO CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto.....nato/a.....il..... e
residente ain via..... tel.....
per proprio conto / in qualità di genitore ovvero tutore di..... nato/a
a..... il.....e residente a in
via.....

(per i genitori e/o tutori) tipo di documento, numero,
rilasciato da, il

dichiara liberamente ed in piena coscienza di essere stato messo al corrente che:

a) il tatuaggio è effettuato mediante

Tatuaggi con aghi

Tatuaggi con dermografo

Tatuaggio con scarificazione (tecnica samoana / tecnica giapponese)

b) per rimuovere gli effetti di un tatuaggio è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola o media entità i quali non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;

c) sussistono rischi impliciti legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive come la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS), epatite virale B e C e che l'operatore è obbligato ad osservare le norme igienico-sanitarie prescritte dal Regolamento attuativo della legge regionale 7/2012;

d) in conseguenza dei trattamenti descritti si può diventare allergici ai pigmenti e/o ai metalli;

e) non si possono praticare tatuaggi su cute con processo infiammatorio in atto;

f) è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza e nei 6-12 mesi precedenti la gravidanza stessa.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del tatuaggio.

Firma

Presto il consenso al trattamento dei dati a sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dichiaro di aver preso visione dell'avviso sulle finalità e modalità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo 196/2003.

Firma

ALLEGATO B
(rif. art. 11)

PIERCING CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto.....nato/a.....il..... e
residente a in via..... tel.....
per proprio conto / in qualità di genitore ovvero tutore di..... nato/a
a..... il.....e residente a in
via.....
(per i genitori e/o tutori) tipo di documento....., numero.....
rilasciato da....., il.....
dichiara liberamente ed in piena coscienza di essere stato messo al corrente che
a) il piercing è effettuato mediante (specificare tipologia e modalità di piercing)
.....
.....
.....

b) per rimuovere gli effetti di un piercing è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola e media entità i quali non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;
c) sussistono rischi impliciti legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive come la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS), epatite virale B e C e che l'operatore è obbligato ad osservare le norme igienico-sanitarie prescritte dal Regolamento attuativo della Legge regionale n.7/2012;
d) in conseguenza dei trattamenti descritti si può diventare allergici ai metalli;

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del piercing.

Firma

Presto il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dichiaro di aver preso visione dell'avviso sulle finalità e modalità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo 196/2003.

Firma

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_17_1_DPR_65_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 065/Pres.

Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla LR 5/2006 per il periodo 2013-2015. Aggiornamento annuale per il 2014.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale;

VISTO il proprio decreto 17 luglio 2013, n. 0126/Pres. con il quale si approva la Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla legge regionale 5/2006 per il periodo 2013 - 2015;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della citata legge regionale 5/2006 dispone che l'aggiornamento annuale della Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, di seguito SISSAR, sia approvato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale;

VISTO l'aggiornamento annuale per il 2014, relativo al su indicato documento di programmazione, così come elaborato dalla Direzione centrale attività produttive, cooperazione, risorse agricole e forestali, allegato al presente provvedimento;

RILEVATO che il documento predisposto, così come previsto dall'articolo 2 della citata legge regionale e successive modifiche ed integrazioni, tiene conto dell'attività promossa dal Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura e degli indirizzi tecnici predisposti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA;

PRESO ATTO che in data 18 marzo 2014, come previsto dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 5/2006, è avvenuta la concertazione con le rappresentanze sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con quelle delle cooperative e con il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura;

RITENUTO altresì di specificare che per il periodo di programmazione relativo al 2014 l'Amministrazione regionale non intende avvalersi dei centri autorizzati di assistenza agricola per l'istruttoria delle domande di finanziamento presentate dai soggetti interessati;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2014, n. 616 con la quale la Giunta medesima ha approvato l'aggiornamento annuale per il 2014 della "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla l.r. 5/2006 per il periodo 2013 - 2015";

DECRETA

1. È approvato l'aggiornamento annuale per il 2014 della "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla l.r. 5/2006 per il periodo 2013 - 2015", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_17_1_DPR_65_2_ALL1

Programmazione SISSAR 2013-2015 - Anno 2014

Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla l.r. 5/2006 per il periodo 2013-2015. Aggiornamento annuale per il 2014.

Sezione I - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISSAR


La presente programmazione disciplina, nel rispetto dei principi e delle indicazioni della l.r. 5/2006 e successive integrazioni, l'attività di ricerca e sviluppo e l'attività dei servizi per la promozione delle conoscenze in un contesto integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

Il documento di programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 2013-2015, di seguito denominato SISSAR, ha durata triennale a partire dal primo gennaio 2013, è aggiornato annualmente ed è approvato con decreto del Presidente della Regione così come previsto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2006.

Nel 2014, secondo anno di applicazione del SISSAR 2013-2015:

- 1) si approvano solo gli stralci di progetto, con riferimento al CAPO II – Attività specialistica – sottoattività c2).
- 2) non si ricorre ai Centri autorizzati di assistenza agricola per l'istruttoria delle domande dei soggetti erogatori dei servizi per la promozione delle conoscenze.

L'organizzazione del SISSAR è così schematizzata:



Programmazione SISSAR 2013-2015 - Anno 2014

Sezione II - SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE

1. Finalità ed obiettivi della programmazione dei servizi

- 1.1. Migliorare la competitività e il reddito aziendale promuovendo la multifunzionalità e la diversificazione delle attività e delle produzioni attraverso azioni caratterizzate da un'efficiente gestione economica rilevabile da strumenti di analisi di gestione e di contabilità agraria.
- 1.2. Migliorare il rendimento globale dell'impresa.
- 1.3. Migliorare la qualità della vita e la sicurezza sul lavoro degli operatori del settore.
- 1.4. Migliorare la sicurezza alimentare delle produzioni.
- 1.5. Migliorare i processi, i prodotti e i servizi connessi allo svolgimento dell'attività agricola, con particolare attenzione a qualità, certificazione, origine e rintracciabilità delle produzioni.
- 1.6. Curare la tutela ambientale promuovendo un modello di sviluppo agricolo sostenibile anche attraverso:
 - 1.6.1. la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - 1.6.2. la valorizzazione delle biomasse a fini energetici, anche introducendo e diffondendo il concetto di certificazione di processo e di prodotto ambientale.
- 1.7. Orientare le attività produttive in funzione di:
 - 1.7.1. nuove opportunità offerte dal mercato;
 - 1.7.2. esigenze dei consumatori, del territorio e dell'ambiente;
 - 1.7.3. indirizzi delle politiche comunitarie, nazionali e regionali inerenti il settore agricolo.
- 1.8. Promuovere lo sviluppo dell'associazionismo.
- 1.9. Promuovere l'animazione e lo sviluppo del sistema rurale, in un quadro di marketing territoriale.

2. Servizi attivati

- 2.1. I servizi attivati per il 2014 sono quelli individuati dal CAPO II –Attività specialistica-sottoattività c2 della presente programmazione. Con gli aggiornamenti annuali della programmazione possono essere modificati i servizi attivati.
- 2.2. Le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della l.r. 5/2006, di seguito denominate attività c), riguardano la consulenza altamente specializzata nei settori considerati strategici per l'agricoltura regionale come di seguito specificato:
 - a) produzione vitivinicola, frutticola e olivicola, ivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario, attuata secondo gli indirizzi forniti dal Servizio fitosanitario e chimico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA;
 - b) allevamenti zootecnici e ittici;
 - c) produzioni lattiero casearie;
 - d) produzioni orticole;
 - e) florovivaismo;
 - f) produzioni biologiche;
 - g) produzioni cerealicole.

L'attività c) è suddivisa nelle seguenti sottoattività:

1. sottoattività c1);

Programmazione SISSAR 2013-2015 - Anno 2014

2. sottoattività c2).

La sottoattività c2) è finalizzata allo sviluppo e all'applicazione di moderne tecniche di lotta guidata, integrata e biologica a valenza collettiva nei settori produttivi:

- a) della vite;
- b) dell'olivo;
- c) dei fruttiferi.

3. **Soggetti fruitori**

3.1. I soggetti fruitori dei servizi per la promozione delle conoscenze, di seguito denominati soggetti fruitori, sono:

- 3.1.1. le imprese agricole singole e associate con almeno una unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese), di seguito denominate imprese agricole;
- 3.1.2. le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), di seguito denominate cooperative e consorzi.

CAPO II- Attività specialistica-sottoattività c2).

4. La sottoattività c2) è svolta dai seguenti soggetti erogatori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2006:
 - 4.1. nel settore viticolo dai Consorzi (o analoghe strutture rappresentative) di tutela delle denominazioni di origine controllata (DOC e DOCG) e loro aggregazioni;
 - 4.2. nel settore olivicolo dai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e loro aggregazioni;
 - 4.3. nel settore melicolo dalle Organizzazioni dei Produttori (OP) aventi sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. I soggetti erogatori della sottoattività c2) realizzano nell'anno di riferimento, le attività di lotta guidata e integrata per la difesa delle colture stabilite dall'ERSA con proprio atto.
6. Le domande di finanziamento dei soggetti erogatori c2) sono presentate al servizio competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente regolamento.
7. La sottoattività c2) è finanziata con risorse riservate che per ciascuna delle annualità dal 2014 al 2016 non superano i 250.000 euro.
8. I progetti di sottoattività c2) sono finanziati con una percentuale massima del 95%. La quota di compartecipazione è evidenziata come posta specifica nel bilancio annuale del soggetto erogatore. In caso di risorse finanziarie insufficienti il costo totale del progetto può essere ridotto. In questo caso la quota di compartecipazione del 5% è ricalcolata sul costo totale ridotto del progetto.

Programmazione SISSAR 2013-2015 - Anno 2014

9. Il progetto dei soggetti erogatori, di durata annuale e realizzato da tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2006, è rivolto alla totalità dei propri associati nonché alla generalità degli operatori del settore che svolgono attività nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e riguarda almeno un numero di ettari di superficie ricadente nella zona di competenza del soggetto erogatore stesso come di seguito specificato:
 - 9.1. 1.500 ettari di superficie vitata;
 - 9.2. 100 ettari di superficie a oliveto;
 - 9.3. 250 ettari di superficie a fruttiferi.

10. Le risorse annualmente disponibili sono assegnate sulla base dei criteri di seguito specificati.
 - 10.1. Nel settore vitivinicolo:
 - 10.1.1. 25.000 euro per progetti riguardanti superfici vitate comprese tra 1.500 e 5.000 ettari;
 - 10.1.2. 40.000 euro per progetti riguardanti superfici vitate superiori a 5.000 e fino a 14.000 ettari;
 - 10.1.3. 180.000 euro per progetti riguardanti superfici vitate superiori a 14.000 ettari.
 - 10.2. Nel settore olivicolo:
 - 10.2.1. 15.000 euro per progetti riguardanti superfici a oliveto comprese tra 100 e 250 ettari;
 - 10.2.2. 25.000 euro per progetti riguardanti superfici a oliveto superiori a 250 ettari.
 - 10.3. Nel settore frutticolo:
 - 10.3.1. 20.000 euro per progetti riguardanti superfici a fruttiferi superiori a 250 ettari.

11. In caso di risorse non sufficienti al finanziamento dei progetti di sottoattività c2) si procede a una riduzione proporzionale degli importi finanziabili.

12. La domanda di finanziamento contiene:
 - 12.1. la superficie di riferimento;
 - 12.2. il costo del progetto;
 - 12.3. dichiarazione di impegno a realizzare le attività di lotta guidata e integrata per la difesa delle colture stabilite dall'ERSA;
 - 12.4. L'elenco nominativo dei tecnici incaricati dell'attuazione del progetto che contiene le seguenti informazioni specifiche:
 - 12.4.1. codice fiscale;
 - 12.4.2. cognome e nome;
 - 12.4.3. titolo di studio;
 - 12.4.4. eventuale estremi di iscrizione ad albo professionale con indicazione della denominazione dell'albo e del numero di iscrizione.

13. L'ammissione al finanziamento della domanda e l'erogazione del contributo è effettuata secondo la procedura seguente:

Programmazione SISSAR 2013-2015 - Anno 2014

- 13.1. i progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 16, comma 4, della l.r. 5/2006 entro 45 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione degli stessi;
 - 13.2. il contributo è concesso dal servizio competente ai soggetti erogatori i cui progetti hanno ricevuto parere favorevole dalla Commissione di cui al punto precedente;
 - 13.3. il finanziamento, su richiesta del beneficiario, può essere erogato in via anticipata fino ad un massimo dell'80% dell'importo concesso, previa presentazione di polizza fideiussoria per un importo pari al 110% dell'anticipo richiesto;
 - 13.4. il finanziamento è erogato a saldo, o in forma unica per i beneficiari che non hanno ricevuto l'anticipo, a seguito di specifica richiesta corredata dall'attestazione ERSA relativamente all'attività effettivamente svolta.
14. Il progetto della sottoattività c2) è rendicontato al servizio competente entro il 30 aprile di ogni anno. L'erogazione del saldo prevede anche l'attestazione da parte di ERSA sull'effettiva realizzazione delle attività programmate. La mancata o ridotta realizzazione delle attività comporta la riduzione totale o parziale del contributo secondo percentuali stabilite in sede di attribuzione delle attività da realizzare da parte dell'ERSA.

Programmazione SISSAR 2013-2015 - Anno 2014

Sezione III - RICERCA E SVILUPPO

Le attività di Ricerca e Sviluppo di cui al CAPO II della L.R. 5/2006 non vengono attivate.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_17_1_DPR_66_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 066/Pres.

Attribuzione incarichi agli Assessori, preposizione alle Direzioni centrali e assunzione relative denominazioni. Modifiche ai decreti 0167/Pres./2013 e 097/Pres./2013.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 095/Pres. di data 6 maggio 2013, con il quale sono stati nominati, ai sensi della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, gli Assessori della Giunta regionale e, fra gli stessi, un Vicepresidente;

VISTO il proprio decreto n. 0100/Pres. di data 7 maggio 2013;

VISTO il proprio decreto n. 0167/Pres. di data 13 settembre 2013;

VISTO il proprio decreto n. 097/Pres. di data 6 maggio 2013;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificata con legge regionale 26 marzo 2014, n. 3, ed in particolare gli articoli 21 e 26;

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, come da ultimo modificato con proprio decreto n. 0161/Pres. di data 5 settembre 2013, ed in particolare gli articoli 7 e 7bis che individuano l'articolazione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, le strutture della Presidenza della Regione e le Direzioni centrali, indicandone le rispettive denominazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013 n. 1612 "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA la necessità, come segnalato dall'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di rimodulare alcune attribuzioni al fine di una migliore ripartizione degli incarichi per una più efficace ed efficiente gestione dell'azione amministrativa;

RITENUTO, nell'ambito del perseguimento della predetta finalità, di provvedere ad una diversa preposizione con riferimento al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

ACQUISITA la disponibilità dell'Assessore Paolo Panontin;

VISTO l'articolo 14, comma 1 lettera c), della legge regionale n. 17/2007;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, e a parziale modifica del proprio decreto 0167/Pres. di data 13 settembre 2013, al Vicepresidente Sergio Bolzonello ed all'Assessore Paolo Panontin sono attribuiti gli incarichi di preposizione alle Direzioni centrali e Servizi a fianco di ciascuno indicati venendo ad assumere la denominazione di seguito specificata:

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali	BOLZONELLO Sergio Vicepresidente Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali	PANONTIN Paolo Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche

2. Sono confermate le deleghe attribuite con i propri decreti 097/Pres. e 099/Pres. di data 6 maggio 2013.

3. A parziale modifica del decreto n. 097/Pres. di data 6 maggio 2013, l'Assessore Paolo Panontin assume la denominazione di Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

14_17_1_DPR_67_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 067/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR 2007-2013);

VISTO il regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 40 e, in particolare:

- l'articolo 14, riguardante i termini del procedimento per la concessione dell'aiuto nell'accesso individuale;
- l'articolo 27, riguardante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
- l'articolo 38, riguardante la procedura di liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento;
- l'articolo 43, riguardante i procedimenti per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento, che disciplina l'istruttoria dell'ufficio attuatore e i controlli sulle domande di acconto e saldo, tra cui i controlli in loco di cui agli articoli 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 1975/2006;
- l'articolo 45, riguardante i procedimenti per la liquidazione degli aiuti nelle misure connesse alla superficie o agli animali, che disciplina l'istruttoria dell'ufficio attuatore e i controlli sulle domande di pagamento, tra cui i controlli in loco;
- l'articolo 64, riguardante i termini per la concessione degli aiuti negli accessi integrati;
- l'articolo 65, contenente i criteri generali per l'istruttoria dei progetti integrati;
- l'articolo 66, recante i compiti del nucleo tecnico di valutazione e degli uffici attuatori;
- l'articolo 67, recante i compiti dell'autorità di gestione;
- l'articolo 78, riguardante le modalità di finanziamento dei programmi di sviluppo locali (PSL);
- l'articolo 82, riguardante le varianti ai PSL;
- l'articolo 89, riguardante le modalità specifiche di finanziamento e liquidazione dell'aiuto relative alla misura 431;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, come modificata dagli articoli da 1 a 10 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e in specie:

- l'articolo 16 bis, che disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
- l'articolo 7, che disciplina i casi di sospensione del termine del procedimento e in particolare il comma 1, lettera g), che prevede che i termini per la conclusione dei procedimenti sono sospesi in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria;

RITENUTO necessario adeguare il regolamento emanato con proprio decreto n. 040/Pres./2011 alla modifica legislativa intervenuta in materia di procedimento amministrativo;

RITENUTO pertanto di modificare gli articoli 14, comma 2, 38, comma 4 e 64, comma 2 del proprio decreto n. 040/Pres./2011, stabilendo che il termine è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000;

RITENUTO altresì opportuno modificare gli articoli 43, comma 7, lettera a), 65, comma 1, lettera b),

66, comma 1, lettera d), e 67, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento al fine di sostituire il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con quello all'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, introdotto dalla legge regionale 26/2012;

PRESO ATTO inoltre che sia l'articolo 43, comma 5, relativo alle misure a investimento, che l'articolo 45, comma 6, relativo alle misure connesse alla superficie o agli animali, del proprio decreto n. 040/Pres./2011 stabiliscono che l'estrazione del campione che genera l'avvio dei controlli in loco determina un nuovo procedimento amministrativo e la sospensione del procedimento per la liquidazione dell'aiuto;

RITENUTO che l'avvio di un controllo in loco costituisca causa di sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti per la liquidazione degli aiuti, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000 e non generi un autonomo procedimento amministrativo;

CONSTATATA la necessità di modificare l'articolo 43, comma 5, e l'articolo 45, comma 6, del proprio decreto n. 040/Pres./2011, al fine di adeguarli alla intervenuta modifica legislativa, stabilendo che l'estrazione a campione che genera l'avvio dei controlli in loco determina la sospensione dei termini del procedimento per la liquidazione dell'aiuto sia nelle misure a investimento che nelle misure connesse alla superficie o agli animali;

RAVVISATA altresì, con riferimento all'attuazione dell'asse 4 del PSR, l'esigenza di assicurare:

- il pieno utilizzo dei fondi assegnati dalla Commissione europea e dallo Stato a titolo di cofinanziamento delle relative misure;

- il raggiungimento del contributo minimo del FEASR all'asse 4 del PSR, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005,

nonché la necessità di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

RITENUTO a tal fine necessario modificare l'articolo 78 del proprio decreto n. 040/Pres./2011 nel senso di prevedere che l'autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, proponga ai GAL la rideeterminazione della dotazione finanziaria dei PSL e le compensazioni finanziarie tra i PSL che presentano ritardo di attuazione e difficoltà di utilizzo delle risorse, e i PSL che non risultano adeguatamente finanziati, nonché individuare i criteri sulla base dei quali effettuare le compensazioni;

RITENUTO altresì necessario modificare:

- la lettera c) del comma 3 dell'articolo 82 del proprio decreto n. 040/Pres./2011 al fine di ridurre la complessità gestionale dell'asse 4 del PSR;

- l'articolo 89 del medesimo decreto al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte nel PSR successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 4 aprile 2014 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40";

RITENUTO pertanto di emanare il "Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40";

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_17_1_DPR_67_2_ALL1

Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40

- Art. 1 Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 2 Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 3 Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 4 Modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 5 Modifica all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 6 Modifica all'articolo 64 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 7 Modifica all'articolo 65 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 8 Modifica all'articolo 66 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 9 Modifica all'articolo 67 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 10 Modifiche all'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 11 Modifica all'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 12 Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 40/2011
- Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1 Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) è sostituito dal seguente:
"2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000".

Art. 2 Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: "Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000".

Art. 3 Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 è sostituito dal seguente:
"4. Il termine di cui al comma 3, lettera c), è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000".

Art. 4 Modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'estrazione del campione di cui al comma 4 determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento per la liquidazione degli aiuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge regionale 7/2000";
 - b) alla lettera a) del comma 7 le parole: "ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000".

Art. 5 Modifica all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 è sostituito dal seguente:
"6. L'estrazione del campione di cui al comma 5 determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento per la liquidazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge regionale 7/2000".

Art. 6 Modifica all'articolo 64 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 è sostituito dal seguente:
"2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000".

Art. 7 Modifica all'articolo 65 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: "ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000".

Art. 8 Modifica all'articolo 66 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: "ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000".

Art. 9 Modifica all'articolo 67 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: "ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000".

Art. 10 Modifiche all'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. All'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. L'autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, propone ai GAL la rideterminazione della dotazione finanziaria dei PSL e le compensazioni finanziarie tra i PSL che presentano ritardo di attuazione e difficoltà di utilizzo delle risorse, e i PSL che non risultano adeguatamente finanziati.";

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8 bis. Le compensazioni di cui al comma 8 sono operate nel rispetto dell'equilibrio tra gli obiettivi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1698/2005, secondo i seguenti criteri:

a) per quanto riguarda i PSL che presentano ritardo di attuazione e difficoltà di utilizzo delle risorse, le compensazioni in diminuzione sono effettuate sulle risorse stanziare con bando dai GAL e dai GAL non impegnate per mancanza di domande ammissibili, nonché sulle risorse destinate con provvedimento della struttura responsabile di asse a progetti dei GAL nell'ambito della misura 410, a progetti di cooperazione della misura 421 e alle finalità della misura 431 e non utilizzabili in quanto economie derivanti da minore spesa rispetto alle previsioni contenute nei PSL e nei relativi progetti attuativi;

b) per quanto riguarda i PSL che non risultano adeguatamente finanziati, le compensazioni in aumento sono effettuate tenendo conto delle domande di aiuto che non possono essere soddisfatte per carenza di risorse in base ai seguenti criteri:

1) in via prioritaria, ai fini dell'integrazione del finanziamento delle domande di aiuto che risultino finanziate, o finanziabili, parzialmente;

2) in base al fabbisogno, espresso dai GAL, di finanziamento di ulteriori domande inserite in graduatoria, compatibilmente con i termini di conclusione dei PSL e del PSR.

8 ter. Le compensazioni di cui al comma 8 bis, adottate dai GAL, sono oggetto di variazione dei PSL ai sensi dell'articolo 82."

Art. 11 Modifica all'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: "della misura 431" sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità della misura 431 relative ai costi di gestione del GAL".

Art. 12 Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 40/2011

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli acconti per stati di avanzamento della spesa sono liquidati fino al raggiungimento del 75 per cento della spesa prevista e sono imputati in maniera distinta alle seguenti finalità della misura 431:

a) costi di gestione dei GAL;

b) acquisizione di competenze e animazione sul territorio.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli acconti per la finalità di cui al comma 2, lettera a) sono liquidati nel limite del 20 per cento delle risorse impegnate con decisioni individuali di finanziamento sulle misure 410 e 421.”;

c) al comma 5 le parole: “per gli acconti per stati di avanzamento di cui al comma 2 si prescinde dalla percentuale di ammissibilità se gli importi eccedenti” sono sostituite dalle seguenti: “per gli acconti per stati di avanzamento di cui al comma 2, lettera a), non si applica il limite previsto dal comma 4 se gli importi”.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

14_17_1_DPR_68_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 068/Pres.

Regolamento per la determinazione dei canoni annuali di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 recante le "Norme di attuazione dello Statuto speciale delle Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo" con il quale lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le relative funzioni amministrative;

VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" con la quale la Regione ha, fra l'altro, disciplinato la procedura per il rilascio delle concessioni del demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiali litoide, come espressamente previsto dall'articolo 1 della legge medesima;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 17/2009, che demanda ad apposito Regolamento regionale la disciplina dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico regionale;

VISTO il "Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17" emanato con proprio decreto 29 luglio 2010, n. 0180/Pres.;

VISTO altresì l'articolo 14, comma 1, della citata legge regionale 17/2009, ai sensi del quale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente vengono adottati, a decorrere dal 1 aprile 2011, i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

VISTO il Regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2011, n. 058/Pres., con cui sono stati determinati i canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale in relazione alle singole tipologie di utilizzo, così come individuate nel Tariffario Generale di cui all'articolo 2 allegato al decreto in parola, entrato in vigore il primo aprile 2011;

VISTO in particolare l'articolo 3 del Regolamento da ultimo citato, che espressamente prevede che i canoni di concessione siano soggetti ad aggiornamento triennale, dovendosi applicare, in sede di revisione, un coefficiente di aggiornamento pari almeno alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo triennio;

PRESO ATTO che, in sede di applicazione del proprio decreto 21 marzo 2011, n. 058/Pres., sono stati ulteriormente definiti alcuni criteri e tipologie di utilizzo dei beni del demanio idrico regionale, modificativi e integrativi rispetto a quelli disciplinati dal vigente Regolamento, utili e necessari in particolare per una più omogenea e uniforme applicazione nei confronti dell'utenza dei canoni di cui trattasi, ritenendo pertanto opportuno adottare un nuovo Regolamento che recepisca gli elementi migliorativi emersi;

ACCERTATO che il Regolamento in parola deve essere sottoposto alla valutazione del Consiglio delle Autonomie Locali, che esprime il proprio parere ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

VISTA la deliberazione n. 324 del 21 febbraio 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il "Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17", da sottoporre al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere di cui all'articolo 34, comma 2, della legge regionale 1/2006;

VALUTATO che, anche a seguito di recenti richieste da parte di enti ed associazioni senza fini di lucro pervenute all'Amministrazione regionale, è emersa la necessità di introdurre nel Tariffario allegato al Regolamento di cui trattasi un'ulteriore tipologia per l'utilizzo delle aree golenali a fini sociali, ricreativi, didattici e culturali con la determinazione del relativo canone di concessione e che tale proposta è stata sottoposta anch'essa al preliminare parere del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi della normativa da ultimo citata;

ATTESO che il Consiglio delle Autonomie Locali nella Riunione n. 4 del 17 marzo 2014 ha all'unanimità

espresso parere favorevole sulla proposta della deliberazione n. 324 del 21 febbraio 2014 della Giunta regionale e sulla proposta di inserimento nel Tariffario della tipologia di utilizzo delle aree golenali a fini sociali, ricreativi, didattici e culturali e del relativo canone di concessione, giusta processo verbale n. 11/2014 del 17 marzo 2014;

VISTA la deliberazione n. 630 del 4 aprile 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il "Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17";

VISTO il "Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17";

VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

- 1.** È emanato il "Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto.
- 2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_17_1_DPR_68_2_ALL1

Regolamento per la determinazione dei canoni annuali di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

- Art. 1 finalità generali
- Art. 2 classificazioni delle tipologie di utilizzo
- Art. 3 revisione del Tariffario Generale
- Art. 4 indennità di occupazione
- Art. 5 interventi di ripristino idraulico o ambientale
- Art. 6 stima diretta
- Art. 7 entrata in vigore

art. 1 finalità generali

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), il presente regolamento disciplina i canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, fatta eccezione di quelli relativi alle derivazioni d'acqua e all'estrazione di materiale litoide, come previsto dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge.

art. 2 classificazioni delle tipologie di utilizzo

1. Il canone da applicare alle singole tipologie di utilizzo delle concessioni e delle autorizzazioni dei beni del demanio idrico regionale è definito dal Tariffario Generale di cui all'allegato A.

art. 3 revisione del Tariffario Generale

1. I canoni inclusi nel Tariffario Generale di cui all'allegato A formano oggetto di revisione triennale.
2. In sede di revisione triennale, dovrà comunque applicarsi un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo triennio.

art. 4 indennità di occupazione

1. L'indennità di occupazione viene calcolata applicando il canone di concessione rapportato al periodo di pregresso utilizzo del bene del demanio idrico regionale.

art. 5 interventi di ripristino idraulico o ambientale

1. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni provvisorie, comunque di durata non superiore ad 1 anno, di beni del demanio idrico regionale da parte di privati finalizzate all'esecuzione di interventi per la salvaguardia idraulica, per la pulizia del corso d'acqua o per il recupero ambientale.

art. 6 stima diretta

1. Relativamente a tipologie concessorie non ricomprese in quelle elencate nel Tariffario Generale di cui all'allegato A, o riferite a più tipologie di utilizzo di beni del demanio idrico regionale, la determinazione del canone avviene mediante stima diretta da parte della struttura regionale competente.

art. 7 abrogazione ed entrata in vigore

1. Viene abrogato il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2011, n. 058/Pres.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(con riferimento all'articolo 3)

TARIFFARIO GENERALE

1 ATTRAVERSAMENTI

1A AEREI

1A1	Manufatti edilizi: Quota fissa:		
	a) Attraversamenti pedonali e piste da sci a corpo	€	125,00
	b) Attraversamenti carrabili a corpo	€	190,00
	per ogni mq. di superficie di luce, in proiezione verticale sulla parte demaniale, comprensiva di rampa o raccordo in aggiunta alla quota di cui ai punti a) e b)	€/mq.	1,26
1A2	Impianti sospesi a fune		
	a) teleferiche a corpo	€	95,00
	b) sciovie a corpo	€	190,00
	c) seggiovie, cabinovie e funivie a corpo	€	95,00
	più quota riferita alla lunghezza dell'attraversamento	€/ml.	0,25
1A3	Condotte di varie tipologie (metanodotto, oleodotto, acquedotto, fognatura, ecc.) comprensive di eventuali appoggi; Quota fissa:		
	a) per condotte fino a m. 0,50 di diametro esterno	€	63,00
	b) per condotte da m. 0,50 a m. 1,00 di diametro esterno	€	120,00
	c) per condotte superiori a m. 1,00 di diametro esterno	€	215,00
	Condotte linee telefoniche e/o linee tecnologiche assimilate a corpo	€	38,00
1A4	Elettrodotti con semplice attraversamento senza posa di sostegni (tralicci, pali e mensole, ecc.) per linee aeree di ogni natura lunghezza ed ingombro, tipo di isolamento, sezioni e numero di conduttori ; vengono indicate le sottocategorie in relazione al livello nominale di tensione:		
	a) linee a bassa tensione, fino a 1 KV.	€	38,00
	b) linee a media tensione, superiori 1 KV. fino a 30 KV.	€	51,00
	c) linee ad alta tensione, superiori 30 KV. fino a 150 KV.	€	63,00
	d) linee ad altissima tensione superiori 150 KV.	€	107,00

1B SUB ALVEO**1B1** Condotte

Attraversamento interrato su suolo demaniale regionale di condotte di vario tipo e diametro, (metanodotto, oleodotto, acquedotto, elettrodotto, fognatura, condutture telegrafiche e telefoniche, ecc.);

Quote fisse:

a) per condotte fino a m. 0,30 di diametro esterno	€	101,00
b) per condotte fino a m. 0,50 di diametro esterno	€	190,00
c) per condotte da m. 0,50 a m. 1,00 di diametro esterno	€	227,00
d) per condotte superiori a m. 1,00 di diametro esterno	€	316,00

e) in caso di attraversamento di condotte di tipo scatolare, il canone sarà determinato tenendo conto della lunghezza del lato orizzontale o parallelo al terreno

più quota di occupazione forfetaria, definita in misura fissa, per fascia di rispetto.	€/ml.	1,26
--	-------	------

1C TRANSITI**1C1** Strade/piste arginali e/o golenali (esistenti o meno) con larghezza fino a 5 ml.:

a - strade e/o piste arginali e/o golenali (uso privato)	€/ml.	0,37
b - strade e/o piste arginali e/o golenali (uso agricolo)	€/ml.	0,25
c - strade e/o piste arginali e/o golenali (uso industriale)	€/ml.	1,30

- per transiti su strade o piste di larghezza superiore ai 5 ml. si applica una maggiorazione del 20% per ogni fascia di 1 ml. di larghezza eccedente

- se le strade sopraindicate sono asfaltate si applica una maggiorazione di canone pari al 30%.

- canone minimo	€	60,00
-----------------	---	-------

1C2 Rampe

a - rampe arginali ad uso esclusivo ad uso agricolo e familiare

a1 - per superfici fino a mq. 50 a corpo	€	19,00
a2 - per superfici superiori mq. 50, per ogni mq. in più	€/mq.	0,30
b - rampe arginali ad uso esclusivo industriale		
b1 - per superfici fino a mq. 50 a corpo	€	70,00
b2 - per superfici superiori mq. 50, per ogni mq. in più	€/mq.	1,00

1C3 Guadi, ecc.

a - per superfici fino a mq. 80 a corpo	€	57,00
b - per superfici superiori mq. 80, per ogni mq. in più	€	0,88

2 OCCUPAZIONI**2A AGRICOLE**

2A 1	Sfruttamento agricolo, colture varie non specializzate, ivi incluse quelle foraggere		
	- per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali	€	190,00
	- canone minimo	€	73,00
2A 2	Colture agricole specializzate comunque realizzate (vigneto, frutteto, orto, florovivaistica):		
	- per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali	€	804,00
	- canone minimo	€	140,00
2A 3	Terreni utilizzati per colture arboree specializzate (pioppeti, cedui diversi, etc.) con impianti eseguiti/da eseguire a cura e spese del concessionario:		
	- per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali	€	190,00
	- canone minimo	€	73,00
2A 4	Sfalcio, mantenimento di prato stabile e attività di pascolo		
	- per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali	€	36,00
	- canone minimo	€	18,00
2A 5	Impianti ittigenici		
	- per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali	€	1.337,00
2A 6	Arnie per apicoltura	€/corpo	20,00
	in caso di utilizzo di area funzionale alla gestione delle arnie per ogni 1000 metri quadrati o frazioni con valori proporzionali	€	15,00

Il canone viene aumentato del 10% se i terreni concessi risultano provvisti di impianti di irrigazione aerea o canalizzata e di un ulteriore 10% se provvisti di opere di difesa antigrandine.

2B ATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALI

2B1	Chioschi, capanni, gazebo, ecc. - posizionamento stagionale per mese, fino ad un periodo massimo di dodici mesi		
	- per ogni 100 mq. o frazioni con valori proporzionali	€	50,00
	- per posizionamento superiore a 12 mesi, 50 % in più del valore precedente.		
2B2	Area scoperta per manifestazioni culturali, sportive e similari / canone riferito a giornata di utilizzo		
	- per ogni 100 mq. o frazioni con valori proporzionali	€	8,83
2B3	Area scoperta per circhi, luna park, spettacoli viaggianti nonché chioschi, capannoni, gazebo, roulotte e camper e/o case mobili relativi o complementari alla stessa attività / canone riferito a giornata di utilizzo		
	- per ogni 100 mq. o frazioni con valori proporzionali	€	15,16

2C DEPOSITO MATERIALI E ATTREZZATURE

2C1a	Per utilizzazione di golena per depositi in genere:	€/mq.	0,10
2C1b	per utilizzo aree di cui sopra, anche per lavorazioni con strutture non fisse	€/mq.	0,11

2D OCCUPAZIONI A VARIO TITOLO A FINI PRIVATI

2D1	- per uso familiare o pertinenze di immobili di proprietà	€	95,00
	per ogni 100 mq. ulteriori o frazioni	€	9,72
2D2	- per interventi a rilevanza edilizia o a supporto di interventi a rilevanza edilizia (ponteggi, opere di protezione, ecc.) con superficie fino a mq. 500.	€	253,00
	per ogni 100 mq. ulteriori o frazioni	€	30,00
2D3	- per capanno naturalistico o da posta e altane, comprensivo di area di pertinenza non superiore a 50 mq	€/corpo	190,00
2D4	- utilizzo di aree golenali a fini sociali, ricreativi, culturali e didattici senza scopo di lucro:		
	- per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali	€	120,00
	- canone minimo	€	50,00
	- in caso di strutture o fabbricati, anche amovibili, insistenti sul bene demaniale oggetto di concessione, il canone viene così aumentato:		
	- per superficie complessiva fino a mq 50: 10 %		
	- per superficie complessiva fino a mq 100: 20 %		
	- per superficie complessiva fino a mq 150: 40 %		
	- per superficie complessiva fino a mq 200: 50 %		
	- per superficie complessiva oltre 200 mq le strutture o i fabbricati saranno oggetto di stima diretta		

2E OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

2E1	Impianti produttivi e industriali - per ogni 1.000 mq. o frazioni con valori proporzionali		
	a) senza presenza di manufatti	€	608,00
	b) con presenza di manufatti per max. 10% superficie complessiva	€	911,00
	c) canone minimo	€	243,00
2E2	Cabina elettrica a servizio impianti industriali - a manufatto	€	500,00

2F OCCUPAZIONE PER OPERE ACCESSORIE SU ATTRAVERSAMENTI

2F1	Opere di protezione su: impianti in genere, condotte, elettrodotti con la costruzione di briglie, scogliere, muri di protezione, argini, repellenti ecc.	€/mq.	0,72
-----	--	-------	------

3 USI DIVERSI**3A POSA STRUTTURE FISSE:**

3A 1	Mensole a corpo	€	38,00
3A 2	Palo a corpo	€	57,00
3A 3	Traliccio a corpo	€	190,00
3A 4	Cartelli Pubblicitari (max. ml 5,00 di proiezione orizzontale) e cabine telefoniche e simili, a corpo	€	126,00
	a) cartelli pubblicitari al ml. oltre i 5,00 di proiezione orizzontale	€/ml.	24,00

3A 5	Apparecchiature fisse (cannocchiali panoramici, pesa persone, ecc.)	€/ pz.	63,00
3A 6	Tratti di recinzione (reti, muretti, ecc.) di tipologia conforme alle norme e regolamenti urbanistici (larghezza fascia considerata ml. 1,50, comprese fasce lat. di servizio e rispetto):		
	- canone annuo per ogni ml. di fascia considerata	€/ml.	0,46
	- canone minimo	€	35,00

3B SCARICO ACQUE:

I diametri sotto riportati sono riferiti alla parte esterna della condotta:

3B1a	acque bianche o depurate , fino a Φ 15 cm.	€	95,00
3B1b	da Φ 16 cm. fino a Φ 30 cm.	€	126,00
3B1c	da Φ 31 cm. fino a Φ 60 cm.	€	190,00
3B1d	da Φ 61 cm. fino a Φ 100 cm.	€	316,00
3B1e	per diametri superiori a Φ 100 cm. in caso di condotte di tipo scatolare, il canone sarà determinato tenendo conto della lunghezza del lato maggiore	€	353,00
	più condotta a servizio dello scarico	€/ml.	1,26

se a servizio diretto di strutture produttive, aumento del 50 % del canone sopra indicato

4 MANIFESTAZIONI SPORTIVE

4A1	gare fluviali a giornata di utilizzo	€/100 ml.	1,26
4A2	gare ciclistiche a giornata di utilizzo	€/100 ml.	0,63
4A3	gare di sci da fondo a giornata di utilizzo	€/100 ml.	0,88
4A4	gare motoristiche su circuito a giornata di utilizzo	€/100 ml.	6,31
4A5	gare motoristiche su percorso lineare in alveo a giornata di utilizzo	€/ Km.	38,00

Per le tipologie di utilizzo di cui ai punti 4A1 usque 4A4 si applica un canone minimo pari a € 48,00 e per la tipologia di cui al punto 4A5 si applica un canone minimo pari a € 96,00.

5 TAGLIO LEGNAME

Valutazione del legname ritraibile dalle formazioni cresciute negli alvei e relative pertinenze e nelle golene.

5A LEGNAME DA OPERA

Si tratta degli assortimenti con esclusione della legna da ardere e del cippato. Il valore di macchiatico è il valore del bosco, riferito alle piante in piedi che hanno ormai raggiunto la maturità per il taglio. Si tratta di un particolare valore di trasformazione che si ottiene dalla differenza tra il prezzo di mercato dei prodotti trasformati (assortimenti mercantili prima di ulteriori lavorazioni) e le spese necessarie per la trasformazione stessa.

5A1a	Valore <i>medio</i> di macchiatici	€/mc.	32,00
------	------------------------------------	-------	-------

5A1b	Valore minimo di macchiatici	€/mc.	20,00
5A1c	Valore massimo di macchiatici	€/mc.	43,00

5B LEGNA DA ARDERE E CIPPATO

Comprende sia la legna di latifoglie che di conifere non attribuibile alla categoria del legname da opera.

5B1 - Essenze dolci (0,4 – 0,6 tonnellate/metro cubo)

5B1a	Valore <i>medio</i> di macchiatici	€/t.	11,6
5B1b	Valore minimo di macchiatici	€/t.	8,20
5B1c	Valore massimo di macchiatici	€/t.	15,20

5B2 - Essenze forti (0,6 e 1 tonnellate/metro cubo)

5B2a	Valore <i>medio</i> di macchiatici	€/t.	14,00
5B2b	Valore minimo di macchiatici	€/t.	10,60
5B2c	Valore massimo di macchiatici	€/t.	17,50

Per le tipologie 5B1 e 5B2 in presenza di legname già tagliato ed allestito con il solo onere del recupero di materiale già deprezzato, i valori sopra riportati sono raddoppiati. Per situazioni di prelievo del materiale legnoso in situazioni di particolare difficoltà operativa e/o in presenza di materiale particolarmente scadente anche costituito da legna da ardere o cippato è ammessa la riduzione del canone nella misura massima del 50%.

5C FASCINE

Trattasi di materiale legnoso minuto, con diametro in punta inferiore a cm 3, generalmente di essenze latifoglie ad alta o media capacità pollonifera, (salici, ontani, pioppi).

5c1	Fascina (diam. med. di cm 25 e lung. di m 1,00 per 10-15 kg):	€/fascina	0,28
-----	---	-----------	------

6 UTILIZZI DELLE VIE NAVIGABILI

6A ATTRACCHI AD USO PROPRIO

Si intende per attracco ad uso proprio il posto barca utilizzato direttamente ed esclusivamente dal richiedente la concessione.

6A1	- Specchio acqueo senza opere di scavo in golena + indennità strutture quale palancoato, difesa di sponda, ecc	€/mq. €/ml.	19,00 5,00
6A2	- Specchio acqueo con scavo in golena (cavana) + indennità strutture quale palancoato, difesa di sponda, ecc	€/mq. €/ml.	25,00 5,00
6A2a	- Pontile larghezza massima ml 2,50	€/ml.	10,00

6A2b	- Bitta, scaletta palo di ormeggio a terra, ecc.	€/corpo	6,30
------	--	---------	------

6B NAUTICA DA DIPORTO

Si intende per nautica da diporto l'utilizzo di aree infrastrutturate o da infrastrutturare da parte di più soggetti anche diversi dal concessionario con un numero minimo di 6 posti barca.

6B1	Area scoperta	€/mq.	1,40
6B2a	Area occupata con impianti di facile rimozione	€/mq.	2,00
6B2b	Area occupata con impianti di difficile rimozione	€/mq.	3,50
6B3a	Specchio acqueo libero	€/mq.	1,00
6B3b	Specchio acqueo occupato con impianti di facile rimozione	€/mq.	2,00
6B3c	Specchio acqueo occupato con impianti di difficile rimozione	€/mq.	3,50

6C BILANCE DA PESCA

6C1	Impianti con rete fino a 500 mq., compreso capanno fino a 30 mq., pali di sostegno e loro tiranti, boe di ormeggio, scalette, pontili, posti barca fino ad un massimo di due a servizio della bilancia da pesca, ecc..	€/corpo	450,00
	a) eccedenza rete oltre 500 mq.	€/mq.	0,60
	b) eccedenza capanno asservito oltre 30 mq.	€/mq.	7,30
	c) area scoperta di pertinenza fino a 2500 mq.	€	125,00
	d) area scoperta di pertinenza per ogni 100 mq. o loro frazione in eccedenza ai 2.500 mq.	€/mq.	10,00

14_17_1_DDC_AMB ENER 668_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 9 aprile 2014, n. 668/SCR 1121

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la ricomposizione e recupero ambientale con parziale coltivazione della cava di gesso denominata "Entrampo", sita in località Entrampo, in Comune di Ovaro e contestuale stralcio di parte dell'area di autorizzazione - Stralcio della prescrizione n. 3 del decreto n. 1660 del 11 luglio 2012. Proponente: Superbeton Spa - Ponte della Priula (TV).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTO il Decreto del Direttore Centrale della Direzione ambiente, energia e politiche per la montagna n° 1660 del 11 luglio 2012 con il quale si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto in oggetto, e con il quale è stato stabilito di non assoggettare alla procedura di VIA il progetto medesimo con una serie di prescrizioni tra le quali la prescrizione n. 3 che prevede quanto segue:

- in tutte le varie fasi del progetto dovrà essere garantito il transito in sicurezza sulla strada vicinale di Suianc;

VISTA la domanda pervenuta in data 5 marzo 2014 presentata dalla Superbeton S.p.A. di Ponte della Priula con la quale si richiede lo stralcio della prescrizione n. 3 del Decreto n° 1660 del 11 luglio 2012;

VISTA la nota prot. SVA/9070/SCR/1121 d.d 21 marzo 2014 con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento dello stralcio della prescrizione, nota inviata al proponente, al Comune di Ovaro e al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia;

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Ovaro, prot. n.5696 del 28 marzo 2014 in cui viene riferito che non vi è nessun accordo con il proponente;

VISTO il parere n. SCR/22/2014 del 02 aprile 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che la proposta di stralcio della prescrizione n. 3 del Decreto n. 1660 del 11 luglio 2012, possa essere accolta favorevolmente;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione, in relazione al fatto che

- la mancata esecuzione della nuova strada di Suianc si traduce nell'assenza dell'attività di cantiere legata alla sua realizzazione con conseguente assenza di produzione di polveri, gas e rumore e che laddove si prevedeva il passaggio della suddetta strada viene mantenuta la fascia arborea esistente

- non vi saranno modifiche del progetto di cava a suo tempo valutato da non assoggettare a VIA e la morfologia di fine progetto e le modalità di recupero ambientale rimangono immutate così come gli anni di coltivazione e i volumi di asporto;

- gli impatti analizzati in sede di screening del progetto di cava rimangono gli stessi, se non per una limitata diminuzione delle emissioni in atmosfera (polveri, rumore e gas di scarico) derivanti dai lavori di realizzazione della strada stessa e la mancata realizzazione della nuova strada di Suianc non genera effetti negativi sull'ambiente ma al contrario determina un miglioramento generale nel bilancio degli impatti ambientali connessi al progetto proposto;

- per il raggiungimento dei fondi posti a monte della cava il proponente prevede una soluzione alternativa in fase di definizione congiunta col Comune di Ovaro;

ha espresso parere che la proposta di stralcio della prescrizione n. 3 del Decreto n. 1660 del 11 luglio 2012, possa essere accolta favorevolmente;

COSTATATO inoltre che, in relazione al fatto che non risulta chiaro se vi siano o meno accordi per una viabilità alternativa, la precitata Commissione ha espresso parere che la proposta di aggiungere una prescrizione relativa alla realizzazione di una viabilità che garantisca l'accesso alle proprietà di terzi che si

trovano a N-E dell'area di cava, riprendendo le altre prescrizioni (n°1, 2 e 4) originarie del Decreto n. 1660 del 11 luglio 2012 possa essere accolta favorevolmente;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni impatto ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, la richiesta dello stralcio della prescrizione n. 3 del Decreto n. 1660 del 11 luglio 2012 con il quale si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto riguardante la ricomposizione e recupero ambientale con parziale coltivazione della cava di gesso denominata "Entrampo", sita in località Entrampo, in Comune di Ovaro e contestuale stralcio di parte dell'area di autorizzazione - presentato dalla Superbeton S.p.A. di Ponte della Priula - è accolta in maniera favorevole, fermo restando le altre prescrizioni originarie del decreto su citato, che si riportano con l'aggiunta di una prescrizione:

1) il proponente dovrà aggiornare il Piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, inquinamento atmosferico, vibrazioni), approvato dall'ARPA, allo scopo di poter controllare i parametri prescelti nella fase di esercizio dell'attività estrattiva e dell'utilizzo dei relativi mezzi di trasporto. Tale piano, che dovrà essere verificato dall'ARPA, dovrà in particolare prevedere i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati. Tale piano dovrà essere strutturato in maniera da garantire, in particolare, la determinazione degli impatti verso l'abitato di Entrampo;

2) in sede di progettazione preordinata all'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva il proponente dovrà prevedere il posizionamento di un piezometro per il monitoraggio del livello della falda sottostante;

3) il proponente dovrà definire e realizzare una viabilità alternativa alla strada di Suianc atta a garantire l'accesso alle proprietà di terzi che si trovano a N-E dell'area di cava da definire in accordo con il Comune di Ovaro e la Consulta Frazionale di Entrampo;

4) il proponente, nel periodo di due anni successivi all'ultimazione dei lavori di ripristino, dovrà eseguire interventi di manutenzione delle opere di ripristino come cure colturali, ripristino delle fallanze, ulteriore apporto di terreno vegetale, sistemazione di erosioni successive alla chiusura dei lavori, secondo metodiche previste nel progetto di ripristino; i terreni su cui è previsto il ripristino vegetazionale dovranno essere adeguatamente preparati per favorire l'attecchimento delle piantumazioni previste e la crescita spontanea delle essenze autoctone presenti in zona, limitando la fertilizzazione al minimo necessario.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato ai proponenti, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio Valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio Valutazioni ambientali, al Comune di Ovaro e al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 9 aprile 2014

14_17_1_DDC_AMB ENER 669_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 9 aprile 2014, n. 669/SCR 1209

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 del progetto riguardante la coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia denominata "3G" in Comune di Spilimbergo. Proponente: Superbeton Spa - Ponte della Priula (TV).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2203 del 21 settembre 2007 recante "Nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza";

VISTA la domanda pervenuta in data 4 dicembre 2013 presentata da Superbeton S.p.A. di Ponte della Priula per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio valutazioni ambientali sul BUR del 4 dicembre 2013 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Spilimbergo del 10 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

CONSTATATO che il progetto in argomento è soggetto alla predetta procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006, in quanto rientrante nella tipologia progettuale di cui all'allegato IV, punto 8, lettera i): "cave e torbiere";

COSTATATO che ai sensi del DPR 357/97, il progetto è sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza in quanto l'area di intervento confina lungo i lati sud-ovest e nord-ovest con la SZC IT3310008 Magredi di Tauriano e la ZPS IT3311001 Magredi di Pordenone, che distano circa 10 m dalle aree interessate direttamente dagli scavi;

VISTA la nota prot. SVA/37679/SCR/1209 dd. 11 dicembre 2013, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Spilimbergo, al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Area risorse agricole e forestali, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;

PRESO ATTO che con nota prot. 3692 di data 4 febbraio 2014 il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, ha trasmesso la proposta di parere del Servizio caccia risorse ittiche e biodiversità, dove si evidenzia come la prosecuzione dell'attività estrattiva all'esterno del sito natura 2000 con lo spostamento del relativo impianto di lavorazione, risulti migliorativa rispetto alla situazione attuale (attività di cava interna alle aree ZSC/ZPS);

VISTA la nota prot. n. SGRIF/201 di data 7 gennaio 2014 del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati che informa non avere alcuna osservazione in merito e la nota prot. n. STBP/3793/1.410 del 4 febbraio 2014 del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità di valutazioni ai fini paesaggistici;

CONSTATATO che con nota prot. n. SVA/2039 di data 23 gennaio 2014, sono state chieste integrazioni relative al progetto in oggetto e che in data 27 febbraio 2014 sono state presentate dal proponente le integrazioni richieste;

PRESO ATTO che con nota prot. 10974/B di data 1 aprile 2014 il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, ha trasmesso il parere del Servizio caccia e risorse ittiche, dove si evidenzia come la variante può essere valutata positivamente ed impone alcune prescrizioni;

VISTO il parere n. SCR/23/2014 del 02 aprile 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal qua-

le in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- l'area interessata è già definita zona D4 dal vigente PRGC del Comune di Spilimbergo ed è ubicata in un'area attualmente agricola e di non particolare pregio ambientale, essendo caratterizzata dalla presenza di seminativi intensivi e continui (Carta natura 1:50.000, cod. 82.1), di valore ecologico e sensibilità molto bassi;

- a seguito delle integrazioni il proponente ha rivisto il progetto riducendo la profondità di scavo con conseguente riduzione del volume e del traffico mezzi e un miglior inserimento paesaggistico alla fine dei ripristini che porterà ad una valorizzazione del sito e un aumento della biodiversità con la creazione di un'area a vegetazione prativa, simile alle limitrofe aree ZSC e ZSC, rispetto all'attuale zona agricola;

- l'emissione delle polveri sarà maggiore nella fase di scotico del piano campagna ma che comunque risulta non significativa in relazione sia alla distanza da bersagli nelle vicinanze sia al fatto che la cava ha la conformazione a fossa che limita la propagazione verso l'esterno. Inoltre dalla comparazione con le linee guida per la diffusione delle polveri in atmosfera della Provincia di Firenze risulta che le misure mitigative previste, umidificazione del materiale, limitazione della velocità dei mezzi sono adeguate per limitare l'impatto;

- il franco dal fondo cava al massimo storico della falda risulta di 29 m ed alla fine delle attività di scavo le superfici verranno ripristinate con la stesura di materiale limoso argilloso in modo da garantire il tempo di percolazione delle acque meteoriche previsto dal parere del CTR del 2000;

- la cava non sarà visibile dal contesto circostante in quanto l'attività si svolge in approfondimento del piano campagna e non vi è presenza di alture da cui si abbia una visuale dall'alto. Inoltre viene prevista una siepe perimetrale che oltre a limitare la propagazione delle polveri e del rumore verso l'esterno mitiga la vista del cantiere;

- il traffico mezzi è stimato in circa 7 viaggi/ora e la viabilità di uscita è già stata definita dal Comune e non interessa i centri abitati. Inoltre il proponente afferma che non ha intenzione di operare su due fronti di cava, pertanto l'inizio dei lavori della cava in oggetto avverrà solo a completamento dei lavori nella cava in attività senza quindi sommatoria di traffico dalle due cave;

- in considerazione della tipologia e della diffusione di habitat di non particolare pregio ambientale nelle aree circostanti, si ritiene che il sito di intervento non sia di particolare rilevanza per fasi delicate del ciclo biologico delle specie faunistiche di interesse comunitario (aree di riproduzione, alimentazione, sosta, ecc.) presenti nei limitrofi siti natura 2000;

- non vi è presenza nelle vicinanze di bersagli sensibili e l'effetto delle emissioni acustiche è stato valutato in considerazione del disturbo arrecato alla fauna prendendo come valore di riferimento per la significatività degli effetti sulla componente faunistica una soglia di 50 dB(A). Le modalità di scavo prevedendo che i lavori inizino dall'area al confine con l'area di cava esistente - che ricade all'interno del ZSC/ZSC - facendo pertanto coincidere il massimo disturbo con il periodo in cui quest'area non sarà ancora completamente rinaturalizzata e gli effetti saranno presenti entro un buffer di circa 40 m dall'area di cava dove non risultano presenti habitat di particolare interesse;

- all'area di prato stabile presente nel sito della ex caserma Zamparo e interessato dalla viabilità di servizio non si applicano le norme di tutela di cui alla Lr 9/2005, in quanto non ricadente in zone E o F del piano regolatore, e la superficie complessivamente interessata, pari a 700 mq, non è in ogni caso particolarmente significativa;

- il ripristino finale, in analogia con quello dell'adiacente Cava Rovina, verrà effettuato con sementi di specie magredili nelle aree piane, limitando l'uso dei miscugli standard previsti dalla relazione alle scarpate, in funzione di un rapido attecchimento e di prevenzione dell'erosione. Inoltre viene prescritto il ripristino come magredo anche della viabilità interna al perimetro dell'ex caserma, raccordandola con le superfici magredili limitrofe;

- non si ravvisano elementi significativi di impatto e si sottolinea come tale conclusione derivi anche dal fatto che le aree ZSC/ZPS confinanti con l'area di cava sono, almeno in parte, in fase di ripristino e quindi non ancora restituite alle loro precedenti condizioni ecologiche naturalistiche di pregio;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo in materia di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con annessa procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale, lavori pubblici, università e all'ARPA del FVG;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia denominata "3G" in Comune di Spilimbergo - presentato da Superbeton S.p.A. di Ponte della Priula - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997.

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

- 1)** il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, inquinamento atmosferico) allo scopo di poter controllare i parametri prescelti nella fase di esercizio dell'attività estrattiva, in particolar modo durante la fase dei lavori alla quota del piano campagna. Tale piano, che dovrà essere verificato dall'ARPA, dovrà in particolare prevedere i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati. Inoltre il piano dovrà prevedere adeguate misure nel caso di superamento dei limiti normativi e del verificarsi di eventi critici;
- 2)** l'eventuale materiale terroso necessario al completamento del recupero ambientale proveniente da area esterna a quella interessata dai lavori dovrà possedere caratteristiche pedologiche simili a quello presente in loco e dovrà soddisfare quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 3)** nelle aree di fondo cava il ripristino finale dovrà essere effettuato con specie magredili, prevedendo anche eventuali adattamenti dell'orizzonte pedologico in funzione delle esigenze di tali specie e in accordo con il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità. I miscugli standard indicati nella relazione potranno essere utilizzati lungo le scarpate in funzione delle esigenze di rapido attecchimento e di prevenzione dell'erosione, aggiungendo il 50 % di fuorume. Dovrà essere ripristinata come magredo anche la viabilità interna al perimetro dell'ex caserma Zamparo, raccordandola con le superfici magredili limitrofe;
- 4)** il proponente, nel periodo di cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori di ripristino, dovrà eseguire interventi di manutenzione delle opere di ripristino come cure colturali, ripristino delle fallanze, ulteriore apporto di terreno vegetale, sistemazione di erosioni successive alla chiusura dei lavori, secondo metodiche previste nel progetto di ripristino; i terreni su cui è previsto il ripristino vegetazionale dovranno essere adeguatamente preparati per favorire l'attecchimento delle piantumazioni previste e la crescita spontanea delle essenze autoctone presenti in zona, limitando la fertilizzazione al minimo necessario.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Spilimbergo, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale, lavori pubblici, università e all'ARPA del FVG;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 9 aprile 2014

14_17_1_DDC_AMBENER 670_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 9 aprile 2014, n. 670/SCR 1276

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante riguardante la realizzazione di un nuovo stabilimento di deossidazione materiali ferrosi in Comune di Rivignano (UD). Proponente: Centro Servizi Siderurgici Integrati - CSSI Srl - Rivignano.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 17 dicembre 2013 presentata da Centro Servizi Siderurgici Integrati - C.S.S.I. srl di Rivignano per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio valutazioni ambientali sul BUR del 18 dicembre 2013 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Rivignano del 16 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. SVA/39068/SCR/1276 dd. 27 dicembre 2013, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Rivignano, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;

CONSTATATO che:

- in data 7 gennaio 2014 è pervenuta la nota prot. 202 da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con cui vengono richieste integrazioni;

- in data 18 febbraio 2014 è pervenuta la nota prot. 5129 da parte del Servizio difesa del suolo con cui viene comunicato, ai soli fini idraulici, il nulla osta alla realizzazione del impianto;

RILEVATO che in data 31 gennaio 2014 con nota prot. 3176 sono state richieste integrazioni ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e che il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa in data 3 marzo 2014;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di uno stabilimento di deossidazione materiali ferrosi nella zona industriale di Rivignano (UD) e che l'impianto comprende due linee per la produzione di coils deossidati annuale di circa 40.000 tonn/anno;

VISTO il parere n. SCR/24/2014 del 02 aprile 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- l'attività di cantiere è contenuta (un anno circa) e si inserisce in un'area industriale, quindi i relativi impatti indotti possono essere valutati poco significativi e comunque mitigabili attraverso particolari modalità gestionali messe in atto da parte del proponente;

- in fase di esercizio:

- per la componente scarichi è presente nell'area industriale la doppia fognatura, gestita da CAFI SPA, a cui il proponente ha già fatto richiesta di allacciamento;
- per la componente traffico indotto il trasporto della materia prima, del prodotto finito e dei rifiuti prodotti comporta il transito di 6/8 camion al giorno e quindi gestibile nel contesto aziendale e viario della zona; in particolare i mezzi pesanti in transito verso l'area in esame utilizzeranno prevalentemente assi viari principali;
- per la componente rumore è stata redatta una simulazione acustica da cui risulta ragionevole consi-

derare il progetto compatibile con la destinazione produttiva dell'area di insediamento, senza generare particolare criticità;

- per la componente atmosfera il contributo emissivo più significativo è lo scrubber ad umido per il trattamento degli effluenti acidi originati dalle vasche di decapaggio; è stata redatta da parte del proponente una analisi modellistica di ricaduta al suolo delle emissioni da cui risulta che il contributo dell'impianto sul territorio, in termini di ricaduta di PM10 (medie giornaliere), non produce ulteriori superamenti del limite normativo rispetto ai valori di fondo considerati. Per quanto riguarda lo stato di qualità dell'aria, l'attività in argomento sembra potersi inserire nel contesto territoriale ed ambientale interessato senza agire in maniera sostanziale sulle principali criticità atmosferiche presenti; in particolare emerge che, in generale, nella Provincia di Udine, per quanto riguarda le concentrazioni di polveri sottili, il contributo principale è determinato dalla combustione da legna per riscaldamento (mentre le attività industriali contribuiscono in maniera minore alla pari del traffico veicolare). Considerato il contributo in termini di flusso di massa pari a circa 1 kg/h, si ritiene comunque di prevedere una apposita prescrizione al fine di verificare direttamente in campo i risultati del modello mediante l'esecuzione di campagne di monitoraggio conformemente a quanto indicato dall'ARPA nel documento Linee Guida concernenti la struttura di un piano di monitoraggio relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Per quanto riguarda l'altro parametro emesso dallo scrubber (HCl) il proponente ha effettuato uno studio modellistico ed ha presentato le relative mappe di dispersione relative alla media annuale e al massimo delle medie giornaliere per il dominio di studio considerato; dall'analisi delle mappe emerge che gli impatti dell'impianto sul territorio per il parametro HCl è poco significativo (sui recettori abitati più vicini il massimo delle medie giornaliere è 0,1 µg/m³);
- lo stabilimento in progetto sarà soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in tale sede sarà posta particolare attenzione alla previsione di specifiche misure intese a evitare, o ridurre, per quanto possibile, le emissioni nell'aria per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere una specifica prescrizione, che si recepisce integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'ARPA del FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di un nuovo stabilimento di deossidazione materiali ferrosi in Comune di Rivignano - presentato da Centro Servizi Siderurgici Integrati - C.S.S.I. srl di Rivignano - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:

1. il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio ambientale rispondente a quanto previsto dalle Linee Guida ARPA FVG approvate con Deliberazione del Direttore Generale n. 132 dd. 20/06/2012; tale piano dovrà essere verificato dall'ARPA.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Rivignano, all'ARPA del FVG e al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 9 aprile 2014

DANESE

14_17_1_DDC_AMB ENER 671_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 9 aprile 2014, n. 671/SCR 1279

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una nuova linea di produzione di formaldeide presso lo stabilimento Alder, in Comune di Trieste. Proponente: Alder Spa - Trieste.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda, pervenuta in data 24 dicembre 2013, presentata da Alder SpA di Trieste per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio valutazioni ambientali sul BUR del 27 dicembre 2013 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Trieste, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. SVA/1000/SCR/1279 dd. 15 gennaio 2013, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Trieste, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione ambiente ed energia;

RILEVATO che il progetto consiste in una modifica impiantistica dell'esistente stabilimento Alder SpA che produce formaldeide e suoi derivati (principalmente pentaeritrite e paraformaldeide), ubicato lungo il canale navigabile in zona industriale di Trieste;

PRECISATO altresì che la modifica di cui sopra consiste nell'ampliamento della capacità produttiva di formaldeide, mediante la realizzazione di una nuova linea di produzione denominata FOR1 che si affiancherà alle linee già esistenti (FOR2 e FOR3), con il passaggio di materie prime lavorate da 26.000 t/anno alle 51.500 t/anno e nella realizzazione di due torri evaporative per il raffreddamento di acqua per l'eliminazione del calore prodotto nell'impianto di formaldeide sopra citato;

CONSTATATO che, nell'ambito del presente procedimento, sono pervenute le seguenti osservazioni, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006:

- Comune di Trieste con nota di osservazioni prot. 208544 del 30 dicembre 2013 con cui viene richiesto l'assoggettamento a VIA del progetto al fine di approfondire gli impatti ambientali indotti dal potenziamento della capacità produttiva di formaldeide;

- Provincia di Trieste con nota prot. 4877 del 10 febbraio 2014 con cui vengono richieste integrazioni e viene altresì richiesto l'assoggettamento a VIA del progetto al fine di approfondire gli impatti ambientali

indotti dal potenziamento della capacità produttiva di formaldeide;

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 2237 del 24 gennaio 2014 cui viene comunicato che il Servizio non ha osservazioni da fare in quanto le modifiche impiantistiche non alterano né i quantitativi né le caratteristiche dei rifiuti prodotti dall'impianto, né sono previste opere di scavo;

RILEVATO che, anche sulla base delle osservazioni di cui sopra, con nota prot. 4401 del 10 febbraio 2014 (e successiva nota prot. 4679 del 12 febbraio 2014), sono state richieste integrazioni da parte del Servizio valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs 152/2006, e che il proponente ha trasmesso la relativa documentazione integrativa in data 11 marzo 2014 ed una successiva nota di precisazioni in data 31 marzo 2014;

RICORDATO che con delibera n°1641 del 9 settembre 2011 è stato giudicato non compatibile con l'ambiente un progetto di modifica dello stabilimento industriale Alder di Trieste consistente nella realizzazione di una nuova linea di produzione di formaldeide "FOR 4", di una nuova linea di produzione paraformaldeide "PAR 2", di un nuovo serbatoio di stoccaggio metanolo e di opere accessorie (classifica VIA 405) e che la motivazione principale del giudizio di non compatibilità ambientale era legata al mancato approfondimento, da parte del proponente, dell'entità di alcuni impatti indotti, considerando in particolare che l'insediamento esistente è prossimo anche ad abitazioni civili;

RILEVATO che il proponente ha deciso, a seguito del suddetto diniego, di sviluppare un progetto diverso, prevedendo la realizzazione di una sola linea di produzione di formaldeide denominata "FOR 1", ed approfondendo le problematiche di natura ambientale alla base del giudizio di non compatibilità di cui alla delibera sopra citata;

RILEVATO che, per quanto sopra, al fine di poter valutare in maniera approfondita determinate tematiche ambientali, il Servizio valutazioni ambientali:

- con nota prot. 2008 del 23 gennaio 2014 ha richiesto un parere collaborativo all'ARPA chiedendo di verificare se l'analisi della diffusione degli inquinanti in atmosfera risulta adeguata e può consentire la valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto in argomento;

- con nota prot. 2009 del 23 gennaio 2014 lo scrivente Servizio ha richiesto un parere collaborativo alla Direzione regionale FVG dei Vigili del Fuoco e al Comando provinciale Vigili del Fuoco al fine di verificare se la realizzazione di una nuova linea di produzione di formaldeide (FOR 1) all'interno dello stabilimento Alder sia soggetta a procedure di competenza degli enti sopra citati;

VISTE le relative note di risposta da parte di:

- ARPA con nota prot. 10435 del 26 marzo 2014 che rileva che la valutazione degli impatti sulla componente atmosfera derivanti dalla realizzazione del progetto risulta trattata in maniera esaustiva;

- Direzione regionale dei Vigili del Fuoco con nota prot. 1017 del 13 febbraio 2014 che rileva che, in conformità a quanto previsto dell'art. 2 del DM 9/8/2000, il proponente ha presentato la dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio;

VISTO il parere n. SCR/25/2014 del 02 aprile 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- per quanto riguarda la fase di esercizio il proponente ha sviluppato in maniera approfondita le problematiche di natura ambientale alla base del giudizio di non compatibilità (VIA 405) di cui alla delibera n°1641 del 9 settembre 2011; in particolare:

- l'analisi della diffusione degli inquinanti in atmosfera redatta dal proponente ha consentito la valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto in argomento come rilevato da ARPA con nota prot. 10435 del 26 marzo 2014; i risultati derivanti dalla campagna di monitoraggio prescritta dall'AIA hanno consentito di definire la qualità dell'aria (intesa in termini di concentrazione di formaldeide) nella condizione "ante operam", di calibrare il modello di dispersione degli inquinanti ed infine di effettuare un'analisi comparativa dei risultati con la condizione "post operam" definita dallo stesso modello; le simulazioni realizzate con il software Calpuff hanno consentito di valutare le modalità di dispersione e l'entità della concentrazione delle diverse sostanze immesse dallo stabilimento ALDER nella configurazione di progetto, comprendente il nuovo punto di emissione F2; i risultati hanno messo in luce che le concentrazioni generate nell'assetto di progetto risultano essere sostanzialmente trascurabili, perfino inferiori di circa un ordine di grandezza ai valori rilevati durante le campagne di monitoraggio ambientale eseguite dalla ditta in collaborazione con ARPA, tra il 2011 ed il 2012; i valori di concentrazione ambientale risultanti dalle simulazioni sono sempre ampiamente (di ben due ordini di grandezza) al di sotto del valore limite per l'ambiente di 0,1mg/mc, indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; al fine di ottenere risultati più cautelativi, non è stato considerato il fenomeno di degradazione naturale che la formaldeide subisce nell'atmosfera; le concentrazioni calcolate, pertanto, se considerate (come effettivamente avviene) soggette a tale fenomeno, risulterebbero ancora più basse (quasi nulle),

in coerenza con la situazione rilevata nella campagna di monitoraggio effettuata nel 2011 e 2012. Con la documentazione integrativa il proponente ha effettuato ulteriori approfondimenti per il parametro monossido di carbonio. Per valutare l'impatto generato dalle emissioni di CO emesse in atmosfera sia dal nuovo camino F2 che da quello esistente F1, è stato implementato un modello di simulazione; dal confronto con i risultati ottenuti dalle simulazioni il proponente conclude che i valori di concentrazione sono nettamente inferiori ai limiti imposti dal Piano Regionale di Miglioramento della Qualità dell'Aria e che l'impatto di queste emissioni nel territorio circostante lo stabilimento è trascurabile. Per quanto sopra si può quindi ritenere che l'aumento di emissioni in progetto (principalmente formaldeide e monossido di carbonio) possa essere sostenibile in riferimento allo stato attuale della qualità dell'aria, tenuto conto anche della proposta di monitoraggio presentata dal proponente;

- in conformità a quanto previsto dell'art. 2 del DM 9/8/2000 il proponente ha presentato la dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio come comunicato dalla Direzione regionale FVG dei Vigili del Fuoco con nota prot. 1017 del 13 febbraio 2014;
- per quanto riguarda la componente rumore, esaminato lo studio revisionale acustico presentato dal proponente, si ritiene necessario - come indicato da ARPA con nota prot. 10435 del 26 marzo 2014 - un monitoraggio, al fine di verificare, attraverso misure fonometriche, l'effettivo impatto conseguente all'installazione della nuova linea e l'eventuale necessità di adottare idonee misure di mitigazione;
- per quanto riguarda le altri componenti ambientali interessate non si riscontrano significative modifiche rispetto allo stato attuale; in particolare:

- la portata emunta dai pozzi esistenti aumenterà dagli attuali 2.520.000 mc/anno a 2.553.500 mc/anno (aumento complessivamente inferiore all'1%) e quindi, per quanto riguarda i potenziali impatti sul corpo recettore, non si rilevano particolari problematiche, ritenendo che l'autorizzazione AIA e i relativi monitoraggi sui principali parametri diano una sufficiente garanzia di controllo agli scarichi;

- l'impatto paesaggistico, analizzati le viste e i prospetti dello stato di progetto, non sembra particolarmente rilevante considerando peraltro il contesto industriale in cui si inseriscono le nuove opere; in ogni caso il proponente dovrà ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;

- la messa a regime della linea FOR1 produrrà un incremento nel traffico stradale in uscita (da una frequenza attuale di 22 movimenti a circa 29 movimenti su base settimanale) ma, considerando che lo stabilimento è collocato in prossimità dell'accesso alla grande viabilità, si ritiene che i relativi impatti possano essere considerati limitati; il consumo in aumento di materia prima sarà di 25.500 tonnellate/anno di metanolo che corrisponde ad un aumento di traffico navale pari a 4 navi cisterna all'anno; tale contributo risulta trascurabile se confrontato al complessivo movimento navi annuale del porto di Trieste;

- la fase di cantiere non comporta particolari impatti in quanto la linea FOR1 sarà realizzata mediante una struttura collocata su esistenti fondazioni, realizzate in passato nello stabilimento e destinate a sorreggere impianti oramai eliminati o spostati, e pertanto non si eseguiranno scavi; ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RITENUTO che, in un bilancio complessivo, la documentazione presentata dal proponente (comprensiva delle integrazioni) e gli elementi acquisiti in fase istruttoria dal Servizio (osservazioni e pareri) hanno consentito di pervenire ad una adeguata disamina di tutte le problematiche connesse ai principali impatti potenziali dell'iniziativa in argomento sullo specifico contesto ambientale e territoriale interessato;

RILEVATO che, in particolare, considerati i contenuti delle osservazioni negative pervenute (Comune di Trieste e Provincia di Trieste) sono state richieste integrazioni al proponente con la specifica finalità di rispondere puntualmente alle osservazioni pervenute, integrando la documentazione originaria, laddove ritenuto necessario dal proponente, con ulteriori documenti tecnici;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere una specifica prescrizione, che si recepisce integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'ARPA del FVG e al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio

disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione ambiente ed energia;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di una nuova linea di produzione di formaldeide presso lo stabilimento Alder, in Comune di Trieste - presentato da Alder SpA di Trieste - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:

1. la proposta di monitoraggio presentata dal proponente per la sola componente atmosfera deve essere integrata anche per la componente rumore, al fine di verificare, attraverso misure fonometriche, l'effettivo impatto conseguente all'installazione della nuova linea e l'eventuale necessità di adottare idonee misure di mitigazione.

Tale Piano di Monitoraggio dovrà essere integrato, oltre che con le indicazioni di cui sopra, anche con quanto previsto dalle Linee guida redatte da ARPA (reperibili all'indirizzo http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/istituzionale/servizi/VIA/allegati/Allegato_A_Linee_Guida_V.I.A._1.2_.pdf) e dovrà inoltre contenere le azioni da porre in atto in caso in cui dalle attività di monitoraggio effettuate risultino impatti negativi ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti e valutati nell'ambito della procedura di screening di VIA. Tale piano dovrà essere verificato dall'ARPA.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Trieste, all'ARPA del FVG e al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione ambiente ed energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 9 aprile 2014

DANESE

14_17_1_DDC_AMB ENER 672_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 9 aprile 2014, n. 672/SCR 1284

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Cosa in Comune di Spilimbergo (PN). Proponente: Laut Srl - Padova.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale; **VISTO** il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 29 gennaio 2014 presentata da Laut S.r.l per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio valutazioni ambientali sul BUR del 29 gennaio 2014 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Spilimbergo, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. SVA/4278/SCR/1284 dd. 10 febbraio 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Spilimbergo, all'Ente Tutela Pesca del FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico, e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione ambiente ed energia;

VISTA la nota prot. n.3745-UTEC del 29 luglio 2013, con cui l'Ente Tutela Pesca esprime il proprio parere in merito al progetto in questione;

VISTO il parere n. SCR/26/2014 del 02 aprile 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- il cantiere presenta impatti riconducibili a quelli di un normale cantiere edile;
- la realizzazione della centralina non determina modifiche del deflusso in alveo, fatto che comunque verrà ulteriormente verificato in sede di autorizzazione definitiva;
- in relazione alle emissioni sonore, il servizio rileva che in fase di esercizio il generatore e la turbina sono immersi e localizzati in alveo, per cui il rumore e le vibrazioni emesse sono coperti dal rumore prodotto dal flusso delle acque. Le apparecchiature di scambio con la rete sono posizionate in strutture progettate per limitare la propagazione del rumore;
- relativamente al possibile disturbo arrecato alla fauna in fase di cantiere si rileva che gli interventi si inseriscono comunque in un'area già antropizzata e dove è presente un rumore continuo dovuto all'opera di derivazione esistente;
- in fase di esercizio non vi sono emissioni in atmosfera;
- la pericolosità per l'ittiofauna della tipologia di turbina adottata può essere ridotta con l'adozione di apposite prescrizioni;
- che il progetto si colloca in un tratto del Torrente Cosa che in base al Piano Regionale di Tutela delle Acque è classificato "temporaneo" ai fini della quantificazione del deflusso minimo vitale (Art. 38 del PRTA), pertanto il DMV non è dovuto;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'Ente tutela pesca del FVG e al Servizio energia;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di una centrale idroelettrica sul

Torrente Cosa in Comune di Spilimbergo - presentato da Laut S.r.l. di Padova - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) in sede di nulla osta idraulico dovrà essere valutata anche l'eventuale interferenza del caseggiato principale con il regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 2) le nuove opere di captazione, le pareti a vista della vasca di carico, le pareti a vista del canale di deflusso dovranno presentare una copertura di tamponamento che ricrei l'aspetto esteriore dei manufatti idraulici già presenti in sito;
- 3) in sede di progettazione definitiva per l'ottenimento della concessione il proponente deve prevedere un sistema idoneo a impedire il transito attivo o passivo del pesce nelle bocche di presa della derivazione d'acqua, ai sensi dell'Art. 4 ter della LR 19/1971, e, qualora si faccia ricorso a barriere elettriche, la descrizione degli accorgimenti che si attivano automaticamente in caso di loro mal funzionamento;
- 4) a salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'Art.4 quinquies della LR 19/1971, il soggetto esecutore dei lavori deve comunicare il loro inizio all'ETP, in forma scritta e con almeno cinque giorni di anticipo.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Spilimbergo, all'Ente Tutela Pesca del FVG, al Servizio energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 9 aprile 2014

DANESE

14_17_1_DDC_AMB ENER 673_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 9 aprile 2014, n. 673/SCR 1290

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante l'aumento della potenzialità impiantistica fino a 5700 t/anno presso l'impianto di compostaggio degli scarti verdi Twig Ss. Proponente: Twig Ss - Budoia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 21 gennaio 2014 presentata da Twig s.s. di Budoia per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio valutazioni ambientali sul BUR del 05 febbraio 2014 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Budoia del 21 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. SVA/5069/SCR/1290 dd. 17 febbraio 2014, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Budoia, alla Provincia di Pordenone, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione

centrale ambiente ed energia;

RILEVATO che in data 6 marzo 2014 risulta pervenuta la nota prot. 7270 del Servizio disciplina gestione rifiuti il quale rammenta le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in procedura semplificata che prevede che la ditta comunichi i quantitativi massimi trattati per singolo CER.

VISTO il parere n. SCR/27/2014 del 02 aprile 2014 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che trattasi di un impianto esistente per cui viene richiesta una modifica nel quantitativo complessivo di rifiuti in ingresso, che permane di entità comunque limitata e al fatto che non si ravvisa alcuna variazione degna di nota nel quadro di impatto globale generato dalla esistente attività, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Pordenone e all'ARPA del FVG;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante l'aumento della potenzialità impiantistica fino a 5700t/anno presso l'impianto di compostaggio degli scarti verdi Twig s.s. - presentato da Twig s.s. di Budoia - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. in sede di comunicazione, il proponente dovrà fornire opportuni dettagli gestionali ed operativi che attestino il rispetto delle condizioni di cui al DM 5 febbraio 1998. Andrà in particolare precisato il quantitativo massimo per singolo codice CER.

2. il proponente dovrà redigere:

- un elaborato in cui vengano forniti opportuni dettagli sulle modalità di controllo e manutenzione dei sistemi di impermeabilizzazione delle vasche di raccolta dei rifiuti e di accumulo del percolato e sulle modalità di gestione di eventuali spargimenti al suolo di sostanza inquinante per effetto di incidenti o malfunzionamenti. In particolare deve essere monitorato giornalmente il livello di riempimento del sistema di accumulo del percolato e la vasca va periodicamente svuotata con invio del rifiuto liquido ad opportuni depuratori o impianti di smaltimento e/o recupero.

- un elaborato in cui vengano forniti opportuni dettagli sulle modalità gestionali ovvero soluzioni tecniche per il contenimento ed il controllo degli odori emessi durante la fase di compostaggio nonché un idoneo programma di disinfestazione degli insetti (eventuale previsione di campagne di disinfestazione con adeguata frequenza)

tali documenti andranno verificati da ARPA prima della messa in esercizio delle modifiche in progetto

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Budoia, alla Provincia di Pordenone e all'ARPA del FVG
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 9 aprile 2014

DANESE

14_17_1_DDS_PROD AGR 1106_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto del Servizio produzioni agricole 2 aprile 2014, n. 1106

Regolamento (CE) n. 1308/2013 e deliberazione Giunta regionale n. 2089 del 28 novembre 2012. Contributi misura "Investimenti" per l'anno 2014. Esiti ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/71, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 50;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, e in particolare la sezione 6 "Investimenti";

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1831 del 4 marzo 2011, che indica le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura degli investimenti e il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 294 del 10 ottobre 2012, di modifica del decreto ministeriale 1831/2011;

PRESO ATTO del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3525 del 21 maggio 2013, recante il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014, che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di Euro 1.370.871,00 per la misura investimenti;

CONSIDERATO che con nota del 14 agosto 2013, prot. n. 58759, l'Amministrazione regionale ha richiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una diversa rimodulazione finanziaria delle misure recate dal Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, prevedendo per la misura "Investimenti" un intervento di euro 600.000,00;

RICHIAMATA la nota dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura di data 16 dicembre 2013, prot. U.M.U.2013.2365, che reca le istruzioni operative n. 23 per l'accesso alla misura investimenti per la campagna 2013/2014;

VISTA la deliberazione Giunta Regionale n. 2480 del 27 dicembre 2013 con cui è stata adottata la misura "Investimenti" prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per l'anno 2014;

ATTESO che, in base alle indicazioni contenute al punto 12 delle istruzioni operative impartite dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) in data 16 dicembre 2013, le Regioni con proprio provvedimento approvano gli esiti di ammissibilità delle domande di contributo presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse;

ATTESO che, entro i termini di legge, n. 110 ditte hanno presentato, tramite portale S.I.A.N., domanda di contributo per la misura "Investimenti" 2014;

VERIFICATA la ricevibilità delle domande di contributo da parte del Servizio competente e l'ammissibilità delle stesse ai sensi della normativa vigente;

PRESO ATTO che le domande inoltrate dalla Azienda agricola Sara e Sara di Giordani Oriana e Sara Alessandro S.S. e dalla ditta Teresa Raiz Società Semplice Agricola non sono ammissibili in quanto l'investimento previsto è risultato inferiore al limite di 1000 euro stabilito nella deliberazione Giunta Regionale n. 2480 del 27 dicembre 2013;

CONSIDERATO, che ai sensi delle disposizioni contenute nella deliberazione Giunta Regionale n.

2480/2013 è stata stilata una graduatoria delle domande di contributo ai fini della finanziabilità delle stesse;

RITENUTO necessario procedere, pertanto, all'approvazione dell'elenco di ammissibilità delle domande di contributo presentate per la misura "Investimenti" 2014 e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse, per un importo complessivo di euro 506.385,60, come indicato nelle istruzioni operative n. 23/2013 di Agea;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. relativo all'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale ed Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

- 1.** Di approvare l'elenco di ammissibilità delle domande di contributo presentate per la misura "Investimenti" 2014, allegato sub A al presente decreto di cui fa parte integrante e sostanziale.
 - 2.** Di approvare la graduatoria di finanziabilità delle domande di contributo presentate per la misura "Investimenti" 2014 e ammesse ai sensi della normativa vigente, allegato sub B al presente decreto di cui fa parte integrante e sostanziale.
 - 3.** Di comunicare il presente decreto a Agea e di pubblicarlo sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione.
- Udine, 2 aprile 2014

MINIUSSI

14_17_1_DDS_PROD AGR 1106_2_ALL1

ALLEGATO A - REGIONE FVG - MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO 2014 - ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI					
N.	N. DOMANDA	DOMANDE AMMISSIBILI	SEDE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
1	45620004882	TENUTA CA' BOLANI	CERVIGNANO (UD)	33.760,00	100.000,00
2	45620005780	TRAVERSO STEFANO	PREPOTTO (UD)	12.000,80	100.000,00
3	45620007281	AZ. AGR. LA TUNELLA	PREMARIACCO (UD)	10.360,00	100.000,00
4	45620006549	SOCIETA' AGRICOLA PRINCIPI DI PORCIA	AZZANO DECIMO (PN)	7.691,20	100.000,00
5	45620011325	LIVIO FELLUGA S.S.	CORMONS (GO)	7.480,00	100.000,00
6	45620006440	SOCIETA' AGRICOLA LE MONDE SRL	PRATA DI PORDENONE (PN)	7.400,00	100.000,00
7	45620003686	CASTELVECCHIO SRL	SAGRADO (GO)	5.263,60	100.000,00
8	45620009121	BERGAMASCO YUNMANI	CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)	4.880,00	100.000,00
9	45620006143	AZIENDA RONCO DEL GNEMIZ SOCIETA'	SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)	4.416,80	100.000,00
10	45620006853	DRIUS DANIELE	CORMONS (GO)	4.400,00	100.000,00
11	45620007695	VENICA & VENICA DI GIANNI E GIORGIO VENICA S.S.	DOLEGNA DEL COLLIO (GO)	4.020,00	100.000,00
12	45620013388	AZ. AGR MASUT DA RIVE	MARIANO DEL FRIULI (GO)	3.864,00	100.000,00
13	45620012398	AZIENDA AGRICOLA DRAGA DI MIKLUS MILANO & C.	SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)	3.124,00	100.000,00
14	46520010905	AZIENDA AGRICOLA SPECOGNA LEONARDO S.S.	CORNO DI ROSAZZO (UD)	2.970,40	100.000,00
15	45620006846	RONCO DEI TASSI DI COSER FABIO & C.	CORMONS (GO)	2.832,00	100.000,00
16	45620009022	COLLI DI POIANIS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	PREPOTTO (UD)	2.600,00	100.000,00

ALLEGATO A - REGIONE FVG - MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO 2014 - ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI					
N.	N. DOMANDA	DOMANDE AMMISSIBILI	SEDE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
17	45620006796	SOCIETA' AGRICOLA BORGO TINTOR	GRADISCA D'ISONZO (GO)	2.592,00	100.000,00
18	45620011671	SOCIETA' AGRICOLA CANUS SAS DI ROSSETTO DARIO & C.	CORNO DI ROSAZZO (UD)	2.520,00	100.000,00
19	45620010186	SOCIETA' AGRICOLA LUIGI DE PUPPI E C. S.S.	MOIMACCO (UD)	2.501,60	100.000,00
20	45620009535	LUGNAN BARBARA	TARCENTO (UD)	2.282,00	100.000,00
21	45620006770	PRINCIC ROBERT	SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)	2.280,00	100.000,00
22	45620006085	SANCIN DEVAN	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	2.090,00	100.000,00
23	45620007307	SOC. AGR. KOMJANC ALESSIO E FIGLI S.S.	SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)	2.075,20	100.000,00
24	45620008453	KOCJANCIC RADO	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	1.876,00	100.000,00
25	45620006721	LESTANI ADAMO	BICINICCO (UD)	1.072,00	100.000,00
26	45620006036	SARDO DAVID	SGONICO (TS)	880,00	100.000,00
27	45620008370	SOCIETA' AGRICOLA VALPANERA SAS	GRADO (GO)	787,20	100.000,00
28	45620005467	SOCIETA' AGRICOLA VOLPE PASINI	TORREANO (UD)	776,40	100.000,00
29	45620007851	SARA MARCO	POVOLETTO (UD)	568,00	100.000,00
30	45620011275	RONC DAI LUCHIS SOCIETA' AGRICOLA DI DE LUCA & C.	FAEDIS (UD)	548,00	100.000,00
31	45620006762	SOCIETA' AGRICOLA FIEGL	GORIZIA	504,00	100.000,00
32	45620001623	PIZZULIN RENATA	PREPOTTO (UD)	496,00	100.000,00
33	45620013412	TOROS FRANCO	CORMONS (GO)	3.540,00	10.000,00
34	45620010368	MEROI PAOLO	BUTTRIO (UD)	2.216,40	10.000,00
35	45620005988	CASULA GIANCARLO	FIUME VENETO (PN)	1.980,00	10.000,00
36	45620013420	BUZZINELLI MAURIZIO	CORMONS (GO)	1.940,00	10.000,00

ALLEGATO A - REGIONE FVG - MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO 2014 - ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI					
N.	N. DOMANDA	DOMANDE AMMISSIBILI	SEDE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
37	45620013404	PICECH ROBERTO	CORMONS (GO)	1.600,00	10.000,00
38	45620006754	MUZIC GIOVANNI	SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)	1.260,00	10.000,00
39	45620011986	JERMANN DI SILVIO JERMANN SRL	FARRA D'ISONZO (GO)	40.000,00	1.000,00
40	45620009774	SOCIETA' AGRICOLA SIRCH DI SIRCH GIORDANO	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	22.936,00	1.000,00
41	45620006747	GALLO GIANFRANCO	MARIANO DEL FRIULI (GO)	20.842,80	1.000,00
42	45620009667	BASTIANICH SRL	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	15.458,80	1.000,00
43	45620001847	LA VIARTE AZIENDA AGRICOLA	PREPOTTO (UD)	13.248,40	1.000,00
44	45620007562	SANTA CATERINA SRL	NIMIS (UD)	11.880,00	1.000,00
45	45620006788	TENUTA LUISA DI LUISA EDDI E FIGLI S.S.A.	MARIANO DEL FRIULI (GO)	10.320,00	1.000,00
46	45620006804	GUADAGNI GIULIANA	FARRA D'ISONZO (GO)	10.000,00	1.000,00
47	45620013040	DUE DEL MONTE QUARIN	CORMONS (GO)	9.232,00	1.000,00
48	45620006879	KEBER RENATO	CORMONS (GO)	9.200,00	1.000,00
49	45620003975	AZIENDA AGRICOLA MOSCHIONI DI MOSCHIONI MICHELE & C.	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	9.038,00	1.000,00
50	45620012281	STURM OSCAR	CORMONS (GO)	8.080,00	1.000,00
51	45620009501	MOREALE MARTINA	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	7.740,00	1.000,00
52	45620004007	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)	7.728,00	1.000,00
53	45620001573	AZIENDA AGRICOLA LA RAJADE	DOLEGNA DEL COLLIO (GO)	6.760,00	1.000,00

ALLEGATO A - REGIONE FVG - MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO 2014 - ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI					
N.	N. DOMANDA	DOMANDE AMMISSIBILI	SEDE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
54	45620002647	LE VIGNE DI ZAMO'	MANZANO (UD)	5.656,00	1.000,00
55	45620008610	CAPPELLO FERNANDA	SEQUALS (PN)	5.520,00	1.000,00
56	45620009204	AZIENDA AGRICOLA PRADIO DEI FRATELLI CIELO	BICINICCO (UD)	5.507,20	1.000,00
57	45620012372	MANFERRARI NICOLA	CORMONS (GO)	5.392,80	1.000,00
58	45620008867	AZIENDA AGRICOLA GROSSUTTI FERRUCCIO	BERTIOLO (UD)	5.040,00	1.000,00
59	45620004718	ERMACORA DARIO E LUCIANO S.S.	PREMARIACCO (UD)	3.960,00	1.000,00
60	45620012794	SOCIETA' AGRICOLA RUSSIZ SUPERIORE	CAPRIVA DEL FRIULI (GO)	3.612,80	1.000,00
61	45620010152	MONAI IVAN	NIMIS (UD)	3.462,40	1.000,00
62	45620011390	MARCORIN & PLOZNER SRL	UDINE (UD)	3.296,00	1.000,00
63	45620011630	CASTELLO DI BUTTRIO SOCIETA' AGRICOLA	BUTTRIO (UD)	3.162,00	1.000,00
64	45620005723	CUMINI LORETA	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	3.142,80	1.000,00
65	45620010236	PONTONI ENZO	BUTTRIO (UD)	3.008,80	1.000,00
66	45620010392	DARIO COOS SRL AZ.AGR.	NIMIS (UD)	2.900,00	1.000,00
67	45620001664	VALCHIARO'	TORREANO (UD)	2.788,00	1.000,00
68	45620004767	ZORZETTIG DI ZORZETTIG CAV. GIUSEPPE	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	2.560,00	1.000,00
69	45620012521	CONTI ATTEMS	CAPRIVA DEL FRIULI (GO)	2.516,00	1.000,00
70	45620011168	COMELLI PAOLINO S.S.A.	FAEDIS (UD)	2.478,80	1.000,00
71	45620010996	GUERRA DARIO	TORREANO (UD)	2.416,00	1.000,00
72	45620001987	MACORIG GIAMPAOLO	PREPOTTO (UD)	2.360,00	1.000,00
73	45620008065	DRIUS MAURO	CORMONS (GO)	2.280,00	1.000,00
74	45620006911	ZIDARICH BENIAMINO	DUINO - AURISINA (TS)	2.276,00	1.000,00

ALLEGATO A - REGIONE FVG - MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO 2014 - ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI					
N.	N. DOMANDA	DOMANDE AMMISSIBILI	SEDE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
75	45620006887	PIPAN ADRIANA	DUINO - AURISINA (TS)	2.220,00	1.000,00
76	45620005749	SOCIETA' AGRICOLA STOCCO DI STOCCO ANDREA E C. S.S.	BICINICCO (UD)	2.148,00	1.000,00
77	45620010608	SOCIETA' AGRICOLA KERIN DI CHERIN ERIKA E C. S.S.	DUINO - AURISINA (TS)	2.100,00	1.000,00
78	45620005830	AZ, AGR. MARIO SCHIOPETTO S.S.	CAPRIVA DEL FRIULI (GO)	2.070,40	1.000,00
79	45620006838	TIARE S.S.S.	DOLEGNA DEL COLLIO (GO)	2.000,00	1.000,00
80	45620002118	PERUSINI TERESA	PAVIA DI UDINE (UD)	1.904,80	1.000,00
81	45620002423	TARLAO SABINO	AQUILEIA (UD)	1.740,00	1.000,00
82	45620012042	VOLPE ANTONINO	CORNO DI ROSAZZO (UD)	1.440,00	1.000,00
83	45620002175	PETRUSSA ILDE	PREPOTTO (UD)	1.388,00	1.000,00
84	45620007232	PERABO' MAURIZIO	FAEDIS (UD)	1.320,00	1.000,00
85	45620006903	LUPINC MATEJ	DUINO - AURISINA (TS)	1.320,00	1.000,00
86	45620003751	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IL VECCHIO GRANAIO	RUDA (UD)	1.280,00	1.000,00
87	45620003694	AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO S.S.	FAGAGNA (UD)	1.264,00	1.000,00
88	45620006820	TERCIC MATIJAZ	SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)	1.234,40	1.000,00
89	45620006077	PAROVEL EURO	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	1.203,20	1.000,00
90	45620010160	BRESSANI GIUSEPPE PETRUSSA	NIMIS (UD)	1.200,00	1.000,00
91	45620003025	SOCIETA' AGRICOLA DI PETRUSSA GIANNI E PAOLO	PREPOTTO (UD)	1.080,00	1.000,00
92	45620013446	AZ. AGR. MAGNAS DI VISINTIN ANDREA	CORMONS (GO)	1.072,00	1.000,00
93	45620006861	BLASON GIOVANNI	GRADISCA D'ISONZO (GO)	912,00	1.000,00

ALLEGATO A - REGIONE FVG - MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO 2014 - ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI					
N.	N. DOMANDA	DOMANDE AMMISSIBILI	SEDE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
94	45620011473	MUZZOLINI ANNA	PREPOTTO (UD)	800,00	1.000,00
95	45620009196	JOB ALESSANDRO	POZZUOLO DEL FRIULI (UD)	1.944,00	100,00
96	45620006531	FONDAZIONE VILLA RUSSIZ	CAPRIVA DEL FRIULI (GO)	10.159,20	10,00
97	45620007919	GRUPPO VINICOLO FANTINEL SPA	SPILIMBERGO (PN)	6.400,00	10,00
98	45620002332	AZIENDA AGRICOLA S. ELENA SRL	GRADISCA D'ISONZO (GO)	5.992,80	10,00
99	45620012646	NARDUZZI CLAUDIO	DOLEGNA DEL COLLIO (GO)	4.020,00	10,00
100	45620007265	PITTARO PIETRO	CODROIPO (UD)	2.640,00	10,00
101	45620008503	SOCIETA' AGRICOLA STELLA A R.L.	DOLEGNA DEL COLLIO (GO)	2.400,00	10,00
102	45620006473	PALI WINES	CORMONS (GO)	1.966,00	10,00
103	45620011606	AQUILA DEL TORRE	POVOLETTO (UD)	1.647,60	10,00
104	45620006978	TONDAT CARLA	ARZENE (PN)	1.643,20	10,00
105	45620007828	AZIENDA AGRICOLA C/O I.S.I.S.	GRADISCA D'ISONZO (GO)	548,00	10,00
106	45620012752	MARCO FELLUGA SRL	GRADISCA D'ISONZO (GO)	3.612,80	1,00
107	45620009410	NOVELLO SNC	PREPOTTO (UD)	3.160,00	1,00
108	45620005590	ARCANIA	RIVE D'ARCANO (UD)	1.308,00	1,00
TOTALE CONTRIB UTI CONCEDI BILI				506.385,60	

14_17_1_DDS_PROD AGR 1106_3_ALL2

ALLEGATO B - REGIONE FVG - MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO 2014 - GRADUATORIA DOMANDE FINANZIABILI					
N.	N. DOMANDA	DOMANDE AMMISSIBILI	SEDE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
1	45620004882	TENUTA CA' BOLANI	CERVIGNANO (UD)	33.760,00	100.000,00
2	45620005780	TRAVERSO STEFANO	PREPOTTO (UD)	12.000,80	100.000,00
3	45620007281	AZ. AGR. LA TUNELLA	PREMARIACCO (UD)	10.360,00	100.000,00
4	45620006549	SOCIETA' AGRICOLA PRINCIPI DI PORCIA	AZZANO DECIMO (PN)	7.691,20	100.000,00
5	45620011325	LIVIO FELLUGA S.S.	CORMONS (GO)	7.480,00	100.000,00
6	45620006440	SOCIETA' AGRICOLA LE MONDE SRL	PRATA DI PORDENONE (PN)	7.400,00	100.000,00
7	45620003686	CASTELVECCHIO SRL	SAGRADO (GO)	5.263,60	100.000,00
8	45620009121	BERGAMASCO YUNMANI	CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)	4.880,00	100.000,00
9	45620006143	AZIENDA RONCO DEL GNEMIZ SOCIETA' AGRICOLA	SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)	4.416,80	100.000,00
10	45620006853	DRIUS DANIELE	CORMONS (GO)	4.400,00	100.000,00
11	45620007695	VENICA & VENICA DI GIANNI E GIORGIO VENICA S.S.	DOLEGNA DEL COLLIO (GO)	4.020,00	100.000,00
12	45620013388	AZ. AGR MASUT DA RIVE	MARIANO DEL FRIULI (GO)	3.864,00	100.000,00
13	45620012398	AZIENDA AGRICOLA DRAGA DI MIKLUS MILANO & C.	SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)	3.124,00	100.000,00
14	46520010905	AZIENDA AGRICOLA SPECOGNA LEONARDO S.S.	CORNO DI ROSAZZO (UD)	2.970,40	100.000,00
15	45620006846	RONCO DEI TASSI DI COSER FABIO & C.	CORMONS (GO)	2.832,00	100.000,00
16	45620009022	COLLI DI POIANIS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	PREPOTTO (UD)	2.600,00	100.000,00
17	45620006796	SOCIETA' AGRICOLA BORGIO TINTOR	GRADISCA D'ISONZO (GO)	2.592,00	100.000,00

ALLEGATO B - REGIONE FVG - MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO 2014 - GRADUATORIA DOMANDE FINANZIABILI					
N.	N. DOMANDA	DOMANDE AMMISSIBILI	SEDE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
18	45620011671	SOCIETA' AGRICOLA CANUS SAS DI ROSSETTO DARIO & C.	CORNO DI ROSAZZO (UD)	2.520,00	100.000,00
19	45620010186	SOCIETA' AGRICOLA LUIGI DE PUPPI E C. S.S.	MOIMACCO (UD)	2.501,60	100.000,00
20	45620009535	LUGNAN BARBARA	TARCENTO (UD)	2.282,00	100.000,00
21	45620006770	PRINCIC ROBERT	SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)	2.280,00	100.000,00
22	45620006085	SANCIN DEVAN	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	2.090,00	100.000,00
23	45620007307	SOC. AGR. KOMJANC ALESSIO E FIGLI S.S.	SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)	2.075,20	100.000,00
24	45620008453	KOCJANCIC RADO	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	1.876,00	100.000,00
25	45620006721	LESTANI ADAMO	BICINICCO (UD)	1.072,00	100.000,00
26	45620006036	SARDO DAVID	SGONICO (TS)	880,00	100.000,00
27	45620008370	SOCIETA' AGRICOLA VALPANERA SAS	GRADO (GO)	787,20	100.000,00
28	45620005467	SOCIETA' AGRICOLA VOLPE PASINI	TORREANO (UD)	776,40	100.000,00
29	45620007851	SARA MARCO	POVOLETTO (UD)	568,00	100.000,00
30	45620011275	RONC DAI LUCHIS SOCIETA' AGRICOLA DI DE LUCA & C.	FAEDIS (UD)	548,00	100.000,00
31	45620006762	SOCIETA' AGRICOLA FIEGL	GORIZIA	504,00	100.000,00
32	45620001623	PIZZULIN RENATA	PREPOTTO (UD)	496,00	100.000,00
33	45620013412	TOROS FRANCO	CORMONS (GO)	3.540,00	10.000,00
34	45620010368	MEROI PAOLO	BUTTRIO (UD)	2.216,40	10.000,00
35	45620005988	CASULA GIANCARLO	FIUME VENETO (PN)	1.980,00	10.000,00
36	45620013420	BUZZINELLI MAURIZIO	CORMONS (GO)	1.940,00	10.000,00
37	45620013404	PICECH ROBERTO	CORMONS (GO)	1.600,00	10.000,00

ALLEGATO B - REGIONE FVG - MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO 2014 - GRADUATORIA DOMANDE FINANZIABILI					
N.	N. DOMANDA	DOMANDE AMMISSIBILI	SEDE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
38	45620006754	MUZIC GIOVANNI	SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)	1.260,00	10.000,00
39	45620011986	SILVIO JERMANN SRL	FARRA D'ISONZO (GO)	40.000,00	1.000,00
40	45620009774	SOCIETA' AGRICOLA SIRCH DI SIRCH GIORDANO	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	22.936,00	1.000,00
41	45620006747	GALLO GIANFRANCO	MARIANO DEL FRIULI (GO)	20.842,80	1.000,00
42	45620009667	BASTIANICH SRL	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	15.458,80	1.000,00
43	45620001847	LA VIARTE AZIENDA AGRICOLA	PREPOTTO (UD)	13.248,40	1.000,00
44	45620007562	SANTA CATERINA SRL	NIMIS (UD)	11.880,00	1.000,00
45	45620006788	TENUTA LUISA DI LUISA EDDI E FIGLI S.S.A.	MARIANO DEL FRIULI (GO)	10.320,00	1.000,00
46	45620006804	GUADAGNI GIULIANA	FARRA D'ISONZO (GO)	10.000,00	1.000,00
47	45620013040	DUE DEL MONTE QUARIN	CORMONS (GO)	9.232,00	1.000,00
48	45620006879	KEBER RENATO	CORMONS (GO)	9.200,00	1.000,00
49	45620003975	AZIENDA AGRICOLA MOSCHIONI DI MOSCHIONI MICHELE & C.	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	9.038,00	1.000,00
50	45620012281	STURM OSCAR	CORMONS (GO)	8.080,00	1.000,00
51	45620009501	MOREALE MARTINA	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	7.740,00	1.000,00
52	45620004007	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)	7.728,00	1.000,00
53	45620001573	AZIENDA AGRICOLA LA RAJADE	DOLEGNA DEL COLLIO (GO)	6.760,00	1.000,00
54	45620002647	LE VIGNE DI ZAMO'	MANZANO (UD)	5.656,00	1.000,00
55	45620008610	CAPPELLO FERNANDA	SEQUALS (PN)	5.520,00	1.000,00
56	45620009204	AZIENDA AGRICOLA PRADIO DEI FRATELLI CIELO	BICINICCO (UD)	5.507,20	1.000,00

ALLEGATO B - REGIONE FVG - MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO 2014 - GRADUATORIA DOMANDE FINANZIABILI					
N.	N. DOMANDA	DOMANDE AMMISSIBILI	SEDE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
57	45620012372	MANFERRARI NICOLA	CORMONS (GO)	5.392,80	1.000,00
58	45620008867	AZIENDA AGRICOLA GROSSUTTI FERRUCCIO	BERTIOLO (UD)	5.040,00	1.000,00
59	45620004718	ERMACORA DARIO E LUCIANO S.S.	PREMARIACCO (UD)	3.960,00	1.000,00
60	45620012794	SOCIETA' AGRICOLA RUSSIZ SUPERIORE	CAPRIVA DEL FRIULI (GO)	3.612,80	1.000,00
61	45620010152	MONAI IVAN	NIMIS (UD)	3.462,40	1.000,00
62	45620011390	MARCORIN & PLOZNER SRL	UDINE (UD)	3.296,00	1.000,00
63	45620011630	CASTELLO DI BUTTRIO SOCIETA' AGRICOLA	BUTTRIO (UD)	3.162,00	1.000,00
64	45620005723	CUMINI LORETA	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	3.142,80	1.000,00
65	45620010236	PONTONI ENZO	BUTTRIO (UD)	3.008,80	1.000,00
66	45620010392	DARIO COOS SRL	NIMIS (UD)	2.900,00	1.000,00
67	45620001664	AZ.AGR. VALCHIARO'	TORREANO (UD)	2.788,00	1.000,00
68	45620004767	ZORZETTIG DI ZORZETTIG CAV. GIUSEPPE	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	2.560,00	1.000,00
69	45620012521	CONTI ATTEMS	CAPRIVA DEL FRIULI (GO)	2.516,00	1.000,00
70	45620011168	COMELLI PAOLINO S.S.A.	FAEDIS (UD)	2.478,80	1.000,00
71	45620010996	GUERRA DARIO	TORREANO (UD)	2.416,00	1.000,00
72	45620001987	MACORIG GIAMPAOLO	PREPOTTO (UD)	2.360,00	1.000,00
73	45620008065	DRIUS MAURO	CORMONS (GO)	2.280,00	1.000,00
74	45620006911	ZIDARICH BENIAMINO	DUINO - AURISINA (TS)	2.276,00	1.000,00
75	45620006887	PIPAN ADRIANA	DUINO - AURISINA (TS)	2.220,00	1.000,00

ALLEGATO B - REGIONE FVG - MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO 2014 - GRADUATORIA DOMANDE FINANZIABILI					
N.	N. DOMANDA	DOMANDE AMMISSIBILI	SEDE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
76	45620005749	AGRICOLA STOCCO DI STOCCO ANDREA E C. S.S.	BICINICCO (UD)	2.148,00	1.000,00
77	45620010608	SOCIETA' AGRICOLA KERIN DI CHERIN ERIKA E C. S.S.	DUINO - AURISINA (TS)	2.100,00	1.000,00
78	45620005830	AZ, AGR. MARIO SCHIOPETTO S.S.	CAPRIVA DEL FRIULI (GO)	2.070,40	1.000,00
79	45620006838	TIARE S.S.S.	DOLEGNA DEL COLLIO (GO)	2.000,00	1.000,00
80	45620002118	PERUSINI TERESA	PAVIA DI UDINE (UD)	1.904,80	1.000,00
81	45620002423	TARLAO SABINO	AQUILEIA (UD)	1.740,00	1.000,00
82	45620012042	VOLPE ANTONINO	CORNO DI ROSAZZO (UD)	1.440,00	1.000,00
83	45620002175	PETRUSSA ILDE	PREPOTTO (UD)	1.388,00	1.000,00
84	45620007232	PERABO' MAURIZIO	FAEDIS (UD)	1.320,00	1.000,00
85	45620006903	LUPINC MATEJ	DUINO - AURISINA (TS)	1.320,00	1.000,00
86	45620003751	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IL VECCHIO GRANAIO	RUDA (UD)	1.280,00	1.000,00
87	45620003694	AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO S.S.	FAGAGNA (UD)	1.264,00	1.000,00
88	45620006820	TERCIC MATIJAZ	SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)	1.234,40	1.000,00
89	45620006077	PAROVEL EURO	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	1.203,20	1.000,00
90	45620010160	BRESSANI GIUSEPPE	NIMIS (UD)	1.200,00	1.000,00
91	45620003025	PETRUSSA SOCIETA' AGRICOLA DI PETRUSSA GIANNI E PAOLO	PREPOTTO (UD)	1.080,00	1.000,00
92	45620013446	AZ. AGR. MAGNAS DI VISINTIN ANDREA	CORMONS (GO)	1.072,00	1.000,00
93	45620006861	BLASON GIOVANNI	GRADISCA D'ISONZO (GO)	912,00	1.000,00

ALLEGATO B - REGIONE FVG - MISURA INVESTIMENTI PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VITIVINICOLO 2014 - GRADUATORIA DOMANDE FINANZIABILI					
N.	N. DOMANDA	DOMANDE AMMISSIBILI	SEDE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO
94	45620011473	MUZZOLINI ANNA	PREPOTTO (UD)	800,00	1.000,00
95	45620009196	JOB ALESSANDRO	POZZUOLO DEL FRIULI (UD)	1.944,00	100,00
96	45620006531	FONDAZIONE VILLA RUSSIZ	CAPRIVA DEL FRIULI (GO)	10.159,20	10,00
97	45620007919	VINICOLO FANTINEL SPA	SPIILIMBERGO (PN)	6.400,00	10,00
98	45620002332	AZIENDA AGRICOLA S. ELENA SRL	GRADISCA D'ISONZO (GO)	5.992,80	10,00
99	45620012646	NARDUZZI CLAUDIO	DOLEGNA DEL COLLIO (GO)	4.020,00	10,00
100	45620007265	PITTARO PIETRO	CODROIPO (UD)	2.640,00	10,00
101	45620008503	SOCIETA' AGRICOLA STELLA A R.L.	DOLEGNA DEL COLLIO (GO)	2.400,00	10,00
102	45620006473	PALI WINES	CORMONS (GO)	1.966,00	10,00
103	45620011606	AQUILA DEL TORRE	POVOLETTO (UD)	1.647,60	10,00
104	45620006978	TONDAT CARLA	ARZENE (PN)	1.643,20	10,00
105	45620007828	AZIENDA AGRICOLA C/O I.S.I.S.	GRADISCA D'ISONZO (GO)	548,00	10,00
106	45620012752	MARCO FELLUGA SRL	GRADISCA D'ISONZO (GO)	3.612,80	1,00
107	45620009410	NOVELLO SNC	PREPOTTO (UD)	3.160,00	1,00
108	45620005590	ARCANIA	RIVE D'ARCANO (UD)	1.308,00	1,00
TOTALE CONTRIBUT I CONCEDIBI LI				506.385,60	

14_17_1_DDS_PROG GEST 2496_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 3 aprile 2014, n. 2496/LAVFOR.FP/2014

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2012 - Programma specifico n. 20 - Formazione finalizzata alla ricollocazione dei disabili iscritti alle liste della L. 68/1999. Approvazione operazioni a valere sull'Asse 3 - Inclusione sociale - Azione 55 - Realizzazione di azioni formative finalizzate al collocamento mirato di disabili - Mese di marzo 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 5015/LAVFOR.FP del 30 dicembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2012, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature provenienti da enti di formazione per la realizzazione di operazioni di carattere formativo finalizzate alla collocazione o ricollocazione lavorativa dei soggetti in condizione di disabilità iscritti, presso i Centri per l'impiego, alle liste di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999, a valere sull'asse prioritario 3 - Inclusione sociale del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

EVIDENZIATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di quattro Associazioni Temporanee, ognuna delle quali competente ad operare in uno dei quattro ambiti provinciali della regione (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine), in raccordo con le Amministrazioni provinciali ed i connessi Centri per l'impiego;

VISTO il decreto n. 714/LAVFOR.FP del 22 febbraio 2012 con il quale sono stati individuati i soggetti formativi selezionati sulla base delle previsioni dell'Avviso di cui al menzionato decreto n. 5015/LAVFOR.FP/2011;

VISTO il decreto n. 837/LAVFOR.FP del 28 febbraio 2012 con il quale sono state emanate le Direttive per la realizzazione di azioni formative a favore di lavoratori disabili iscritti presso i Centri per l'impiego negli elenchi di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge 68/1999;

VISTO il decreto n. 1446/LAVFOR.FP del 30 marzo 2012 con il quale la disponibilità finanziaria di euro 1.000.000,00 prevista dal programma specifico n. 20 del PPO 2012 è stata ripartita a livello provinciale e, precisamente: euro 182.000,00 per l'ambito provinciale di Trieste, euro 112.000,00 per l'ambito provinciale di Gorizia, euro 491.000,00 per l'ambito provinciale di Udine, ed euro 215.000,00 per l'ambito provinciale di Pordenone;

VISTO il decreto n. 2152/LAVFOR.FP del 7 maggio 2012 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle Direttive emanate con il decreto n. 837/LAVFOR.FP/2012 ed è stato definito il quadro delle risorse finanziarie disponibili dopo il 31 dicembre 2011 relative al programma specifico n. 32 del PPO 2011 che possono essere utilizzate dai raggruppamenti di enti di formazione selezionati a seguito del succitato Avviso e, precisamente: euro 2,64 per l'ambito provinciale di Trieste, euro 124.248,32 per l'ambito provinciale di Gorizia, euro 455.971,72 per l'ambito provinciale di Udine, ed euro 251.189,70 per l'ambito provinciale di Pordenone;

VISTI i decreti n. 2533/LAVFOR.FP del 21 maggio 2012, n. 3784/LAVFOR.FP del 23 luglio 2012 e n. 151/LAVFOR.FP del 5 febbraio 2014 con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alle Direttive emanate con il decreto n. 837/LAVFOR.FP/2012;

PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni le seguenti risorse finanziarie suddivise per ambito territoriale:

Gorizia	Pordenone	Udine	Trieste
236.248,32	466.189,70	946.971,72	182.002,64

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità di cui al paragrafo 9.1.2, lettera b) del documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo" emanate con decreto n.3923/LAVFOR.FP/2011;

VISTO il decreto n. 1276/LAVFOR.FP del 6 marzo 2014 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nel mese di febbraio 2014 dall'A.T. Fondazione Opera Sacra

Famiglia che si realizzano nell'ambito provinciale di Pordenone ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua dell'Avviso è la seguente:

Gorizia	Pordenone	Udine	Trieste
13.720,38	46.712,62	29.128,62	52.566,81

VISTE le operazioni presentate nel mese di marzo 2014 dall'A.T. Fondazione Opera Sacra Famiglia che si realizzano nell'ambito provinciale di Pordenone;

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate, rispettivamente, il 5 marzo 2014 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 10 marzo 2014, ed il 24 marzo 2014 formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 28 marzo 2014;

PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che tutte le operazioni sono state valutate positivamente e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 6 operazioni che si realizzano nell'ambito provinciale di Pordenone per complessivi euro 17.268,53;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata 2013 - euro 17.268,53

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua dell'Avviso è la seguente:

Gorizia	Pordenone	Udine	Trieste
13.720,38	29.444,09	29.128,62	52.566,81

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

VISTA la L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";

VISTA la L.R. 27 dicembre 2013, n. 24, "Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014";

VISTO il Programma Operativo di Gestione 2014, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate nel mese di marzo 2014 dall'A.T. Fondazione Opera Sacra Famiglia che si realizzano nell'ambito provinciale di Pordenone, sono approvati i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 6 operazioni che si realizzano nell'ambito provinciale di Pordenone per complessivi euro 17.268,53.

3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 5960 - competenza derivata 2013 - euro 17.268,53

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 aprile 2014

**Decreto di approvazione
n.ro 2496/0
di data 03/04/2014**

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

23CAAS55MACC

OB. 2 ASSE 3CA ACC TIP. S. AZ. 55 - Misure di occup. e di assist.

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
<u>1</u>	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO UFFICIO ACQUISTI N.U. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1411174001	AT - FOSF - PROGRAMMA SPECIFICO 20 - PROVINCIA DI PORDENONE	2014	974,00	974,00 AMMESSO
<u>2</u>	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER IMPIEGATA AMMINISTRATIVA M.A. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1411174002	AT - FOSF - PROGRAMMA SPECIFICO 20 - PROVINCIA DI PORDENONE	2014	720,30	720,30 AMMESSO
<u>3</u>	TECNICHE DI MANUTENZIONE AREE VERDI - M.G. - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	FP1415429001	AT - FOSF - PROGRAMMA SPECIFICO 20 - PROVINCIA DI PORDENONE	2014	790,23	790,23 AMMESSO
			Totale con finanziamento		2.484,53	2.484,53
			Totale		2.484,53	2.484,53

23CAPF55INTWE

OB. 2 ASSE 3CA PER TIP. F. AZ. 55 WE - Formazione collocamento disabili Province

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
<u>1</u>	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTO UFFICIO ACQUISTI N.U.	FP1411174003	AT - FOSF - PROGRAMMA SPECIFICO 20 - PROVINCIA DI PORDENONE	2014	6.336,00	6.336,00 AMMESSO
<u>2</u>	PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER IMPIEGATA AMMINISTRATIVA M.A.	FP1411174004	AT - FOSF - PROGRAMMA SPECIFICO 20 - PROVINCIA DI PORDENONE	2014	3.168,00	3.168,00 AMMESSO
<u>3</u>	TECNICHE DI MANUTENZIONE AREE VERDI - M.G.	FP1415429002	AT - FOSF - PROGRAMMA SPECIFICO 20 - PROVINCIA DI PORDENONE	2014	5.280,00	5.280,00 AMMESSO
			Totale con finanziamento		14.784,00	14.784,00
			Totale		14.784,00	14.784,00
			Totale con finanziamento		17.268,53	17.268,53
			Totale		17.268,53	17.268,53

14_17_1_DDS_PROG GEST 2590_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 aprile 2014, n. 2590/LAVFOR.FP/2014

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 11, comma 7, e Accordo Stato-Regioni del 20 novembre 2008 - Formazione finalizzata alla diffusione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Approvazione prototipi di carattere formativo e seminariale - Mese di marzo 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 21 gennaio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 3 febbraio 2010, con la quale è stato approvato l'Avviso per la selezione di due soggetti deputati alla erogazione delle attività formative finalizzate alla diffusione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

EVIDENZIATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di due aggregazioni di enti formativi ognuna delle quali competente ad operare in una delle seguenti aree tematiche:

- Area A - progettazione, attuazione e gestione delle attività inerenti agli interventi "Presidi e insegnanti delle scuole superiori - Linea d'intervento 1", "Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza - Linea d'intervento 6" e "Lavoratori degli uffici appalti del comparto degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia - Linea d'intervento 7";
- Area B - progettazione, attuazione e gestione delle attività inerenti agli interventi "Lavoratori stranieri - Linea d'intervento 2", "Lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle mansioni o attività - Linea d'intervento 3", "Lavoratori stagionali nel settore agricolo - Linea d'intervento 4" e "Datori di lavoro delle PMI, imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice Civile, lavoratori autonomi - Linea d'intervento 5";

VISTO il decreto n. 732/CULT.FP dell'11 marzo 2010 con il quale sono state individuati i seguenti soggetti formativi selezionati sulla base delle previsioni dell'Avviso di cui alla menzionata deliberazione n. 86/2010:

- per l'Area A - aggregazione di enti denominata FOCUS A con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia Giulia
- per l'Area B - aggregazione di enti denominata FOCUS B con capofila I.A.L. Friuli Venezia Giulia

VISTO l'invito alla presentazione di prototipi di carattere formativo e seminariale trasmesso con nota prot. n. 9919/FP13.5.1 del 18 marzo 2010 alle due aggregazioni di enti formativi;

VISTO il decreto n. 1780/CULT.FP del 24 maggio 2010 con il quale sono stati approvati i prototipi formativi presentati dall'aggregazione di enti denominata FOCUS A con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia Giulia e dall'aggregazione di enti denominata FOCUS B con capofila I.A.L. Friuli Venezia Giulia;

PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione dei prototipi formativi la somma complessiva di euro 1.198.600,00, così ripartita:

Linea d'intervento 1	Linea d'intervento 2	Linea d'intervento 3	Linea d'intervento 4
119.860,00	209.755,00	299.650,00	119.860,00
Linea d'intervento 5	Linea d'intervento 6	Linea d'intervento 7	
209.755,00	119.860,00	119.860,00	

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2629 del 29 dicembre 2011 con la quale si è provveduto ad un rifinanziamento per un importo complessivo di euro 477.250,00, ripartito in euro 85.905,00 per le attività afferenti alla Linea d'intervento 2, euro 28.635,00 per le attività afferenti alla Linea d'intervento 3, euro 76.360,00 per le attività afferenti alla Linea d'intervento 5, ed euro 286.350,00 per le attività afferenti alla Linea d'intervento 6;

VISTO il decreto n. 3445/LAVFOR.FP del 6 luglio 2012 con il quale sono stati approvati i prototipi formativi presentati dall'aggregazione di enti denominata FOCUS A con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia Giulia e dall'aggregazione di enti denominata FOCUS B con capofila I.A.L. Friuli Venezia Giulia a seguito delle Direttive emanate, al fine di ottenere l'allargamento dell'offerta formativa, con il decreto n.1410/LAVOR.FP/2012;

VISTO il decreto n. 1510/LAVFOR.FP del 7 marzo 2014 con il quale sono state approvate ed ammes-

se a finanziamento le edizioni dei prototipi formativi presentate dall'aggregazione di enti denominata FOCUS B con capofila I.A.L. Friuli Venezia Giulia nel mese di febbraio 2014, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua del bando è la seguente:

Linea d'intervento 1	Linea d'intervento 2	Linea d'intervento 3	Linea d'intervento 4
100,59	208.708,56	207.775,38	117.460,33
Linea d'intervento 5	Linea d'intervento 6	Linea d'intervento 7	
123.546,36	63.159,64	657,92	

VISTE le edizioni dei prototipi formativi presentate dall'aggregazione di enti denominata FOCUS B con capofila I.A.L. Friuli Venezia Giulia nel mese di marzo 2014;

RITENUTO di approvare i seguenti documenti:

- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 3 edizioni di prototipi formativi per complessivi euro 15.000,00 afferenti alla Linea di intervento 5;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 4026 - competenza derivata 2013 - euro 3.461,54

Cap. 4027 - competenza derivata 2013 - euro 11.538,46

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua del bando è la seguente:

Linea d'intervento 1	Linea d'intervento 2	Linea d'intervento 3	Linea d'intervento 4
100,59	208.708,56	207.775,38	117.460,33
Linea d'intervento 5	Linea d'intervento 6	Linea d'intervento 7	
108.546,36	63.159,64	657,92	

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

VISTA la L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";

VISTA la L.R. 27 dicembre 2013, n. 24, "Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014";

VISTO il Programma Operativo di Gestione 2014, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013;

DECRETA

1. In relazione alle edizioni dei prototipi formativi presentate dall'aggregazione di enti denominata FOCUS B con capofila I.A.L. Friuli Venezia Giulia nel mese di marzo 2014, è approvato il seguente documento:

- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante).
- 2.** L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 3 edizioni di prototipi formativi per complessivi euro 15.000,00 afferenti alla Linea di intervento 5.

3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 4026 - competenza derivata 2013 - euro 3.461,54

Cap. 4027 - competenza derivata 2013 - euro 11.538,46

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Trieste, 4 aprile 2014

Decreto di approvazione

n.ro 2590/0

di data 04/04/2014

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

SICUREZZA_Sem Cloni

SEMINARIO SICUREZZA Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	COSTI DELLA NON SICUREZZA E ASPETTI PREMIALI NELLA RIDUZIONE INFORTUNI (LINEA INTERVENTO 5)	FP1412408001	A.T.I.FOCUS B (AL FVG)	2014	5.000,00	5.000,00 AMMESSO
2	COSTI DELLA NON SICUREZZA E ASPETTI PREMIALI NELLA RIDUZIONE INFORTUNI (LINEA INTERVENTO 5)	FP1413822001	A.T.I.FOCUS B (AL FVG)	2014	5.000,00	5.000,00 AMMESSO
3	COSTI DELLA NON SICUREZZA E ASPETTI PREMIALI NELLA RIDUZIONE INFORTUNI (LINEA INTERVENTO 5)	FP1415442001	A.T.I.FOCUS B (AL FVG)	2014	5.000,00	5.000,00 AMMESSO
	Totale con finanziamenti				15.000,00	15.000,00
	Totale				15.000,00	15.000,00
	Totale con finanziamenti				15.000,00	15.000,00
	Totale				15.000,00	15.000,00

14_17_1_DDS_PROG GEST 2685_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 10 aprile 2014, n. 2685/LAVFOR.FP/2014

Offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante. Direttive approvate con decreto n. 3029/LAVFOR.FP/2013 del 19 giugno 2012. Integrazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l' Avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2614 del 16 dicembre 2010 concernente la presentazione di candidature per la gestione delle attività, formative e non ,collegate al contratto di apprendistato -programma 2011 - 2013;

VISTO il decreto n. 719/LAVFOR.FP/2011 del 2 marzo 2011 con il quale è stata approvata la graduatoria in base alla quale sono stati individuati i tre soggetti, sotto forma di associazioni temporanee, ai quali è stato affidato l'incarico per la gestione delle sopra menzionate attività;

VISTO l'articolo 13, comma 1 del citato Avviso il quale stabilisce che la scadenza dell'incarico è fissato al 31 dicembre 2013;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1936 del 25 ottobre 2013 che ha autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2015 e comunque fino al completamento della formazione degli apprendisti assunti entro la medesima data, dell'incarico previsto dalla deliberazione giuntale n. 2614/2010;

VISTO il decreto n. 3029/LAVFOR.FP/2013 del 19 giugno 2012 che ha approvato il documento "Direttive per l'attuazione delle attività previste dal Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante (DPR n. 101 del 14/05/2012)";

RAVVISATA la necessità di modificare, integrando, le Direttive alla luce della menzionata proroga dei termini dell'incarico ed in particolare per quanto concerne le disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione afferente l'effettivo svolgimento delle attività non formative di cui al paragrafo 12, punto 6. delle Direttive medesime;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPR n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata l'integrazione delle "Direttive per l'attuazione delle attività previste dal Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante (DPR n. 101 del 14/05/2012 come di seguito indicato:

paragrafo 12, punto 6.

"La documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni di cui all'art. 24 del Regolamento viene presentata alle seguenti scadenze:

- 30 giugno 2014,
- 31 dicembre 2014,
- 30 giugno 2015,
- 31 dicembre 2015,
- 30 giugno 2016".

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 10 aprile 2014

14_17_1_DDS_TUT INQ 454_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 13 marzo 2014, n. 454 STINQ-INAC/516. (Estratto)

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - DGR 6 giugno 1997, n. 1690 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Paolo Venier.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

(omissis)

DECRETA

Art. unico

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 1690/1997 e dell'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 31 marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, all'ing. Paolo VENIER, nato a Treviso il 12 giugno 1975 e residente in Comune di Gradisca di Sedegliano (UD) in via Maggiore n. 16.

(omissis)

Trieste, 13 marzo 2014

AGAPITO

14_17_1_DGR_700_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2014, n. 700 LR 11/2013, art. 5, comma 1 e comma 5, e art. 16, comma 1. Contributi per il finanziamento nel 2014 di studi e ricerche storiche di base, di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, nonchè di progetti educativi e didattici inerenti ai fatti della Prima guerra mondiale. Approvazione bandi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), e successive modifiche e integrazioni;

VISTE in particolare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), e g), che autorizzano l'Amministrazione regionale, nel perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge medesima, a concedere contributi per promuovere:

- il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;
- la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;
- la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f) del comma medesimo, a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle suddette strutture;

VISTE inoltre le disposizioni di cui:

- all'articolo 5, comma 2, che stabilisce l'intensità massima di detti contributi;
- all'articolo 5, comma 5, in base al quale all'attuazione degli interventi suindicati può provvedersi, oltre che in via regolamentare, anche mediante l'emanazione di uno o più bandi, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

- all'articolo 16, comma 1, in base al quale, fino all'adozione delle norme regolamentari attuative, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura;

RITENUTO di dare avvio, nell'anno in corso, all'attuazione dei summenzionati interventi promozionali e di sostegno mediante l'emanazione di tre distinti bandi ai sensi delle disposizioni sopra citate;

VISTI gli allegati schemi dei bandi predisposti a tale scopo dalla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio beni culturali, e ritenuto di approvarli;

VISTO inoltre il Programma operativo di gestione (POG) 2014, approvato con deliberazione giunta n. 2510 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare quanto disposto con riferimento ai capitoli di spesa 5991, 5992 e 5999, sui quali sono stanziati le risorse rispettivamente destinate agli interventi di cui trattasi;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, sono approvati, nei testi allegati quali parti integranti del presente provvedimento, i seguenti bandi:

- "Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la Prima guerra mondiale" - Allegato 1

- "Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale" - Allegato 2

- "Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale" - Allegato 3

La presente deliberazione, comprensiva degli allegati Bandi e relativa modulistica, viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione - ww.regione.fvg.it -.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_17_1_DGR_700_2_ALL1

Allegato n. 1

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la Prima guerra mondiale.

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 progetti finanziabili e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 spese ammissibili e spese non ammissibili
- Art. 6 presentazione della domanda
- Art. 7 comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 8 procedimento valutativo e istruttoria
- Art. 9 criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità
- Art. 10 intensità e ammontare dei contributi
- Art. 11 cumulo dei contributi
- Art. 12 avvio del progetto finanziato e tempi di realizzazione
- Art. 13 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi
- Art. 14 obblighi di pubblicità
- Art. 15 modifiche dei progetti finanziati
- Art. 16 rendicontazione della spesa
- Art. 17 documentazione giustificativa di spesa
- Art. 18 revoca del decreto di concessione del contributo
- Art. 19 ispezioni e controlli
- Art. 20 rinvio
- Art. 21 trattamento dei dati personali
- Art. 22 note informative
- Allegato A) - modello di domanda di partecipazione
- Allegato B) - criteri, indicatori e punteggi per la valutazione delle iniziative

Art. 1 finalità

1. Il presente bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) e comma 5, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno di progetti concernenti la realizzazione di studi e ricerche storiche di base, nonché di eventuali iniziative connesse, ai fini del recupero della memoria storica e della ricostruzione di vicende relative alla Prima guerra mondiale e alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
- a) studi e ricerche storiche di base: attività di carattere scientifico-culturale, condotte con criteri di sistematicità e finalizzate all'ampliamento delle conoscenze relative agli aspetti culturali, storici, economici ed etici che hanno segnato i popoli e le persone coinvolte nel Primo conflitto mondiale;

- b) iniziative connesse: attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, volti alla divulgazione e disseminazione dei risultati;
- c) istituto di ricerca: soggetto, quale un'università o un ente di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento o la pubblicazione. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.
- d) costo complessivo: somma delle spese riportate nel piano finanziario del progetto;
- e) spesa ammissibile: somma delle spese riportate nel piano finanziario del progetto, imputabili e pertinenti alla realizzazione dello stesso;
- f) spesa ammessa: importo della spesa ammissibile, detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione del progetto, nonché le entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private, diverse dal contributo regionale di cui al presente bando;
- g) fondi propri: le fonti di autofinanziamento del soggetto richiedente il contributo o dei suoi partner, quali ad esempio: le somme versate dagli associati a titolo di quote; le somme corrisposte da soggetti terzi a titolo di liberalità per il sostegno dell'attività istituzionale; eventuali redditi derivanti da beni di proprietà del richiedente stesso;
- h) entrate: le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati;
- g) modifiche sostanziali: le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione, comportando l'alterazione della composizione della graduatoria.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge, sono beneficiari dei contributi per il finanziamento di progetti concernenti la realizzazione di studi e ricerche storiche di base, di seguito progetti, i seguenti soggetti:
 - a) Università del Friuli Venezia Giulia;
 - b) altri enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
 - c) istituti di ricerca;
 - d) associazioni; per le associazioni non riconosciute è necessario che la costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o da scrittura privata registrata e che sia stata chiesta l'attribuzione di codice fiscale;
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono avere:
 - a) la propria sede legale od operativa, istituite da almeno un anno, nel Friuli Venezia Giulia;
 - b) finalità statutarie riguardanti lo svolgimento di attività promozionali o di servizio nei settori della cultura, della ricerca e dell'educazione o comunque finalità compatibili con quelle di cui al presente bando.
3. I soggetti compresi nelle categorie di cui al comma 1 possono proporre progetti da realizzare singolarmente o in forma associata, nell'ambito di un rapporto di partenariato con soggetti anche appartenenti a categorie diverse: in particolare, il partenariato può

coinvolgere anche istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale.

4. Nel caso di progetti da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e pertanto i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento ad esso.

Art. 4 progetti finanziabili e requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) avere ad oggetto la realizzazione di studi e ricerche storiche di base, diretti ad ampliare la conoscenza dei fatti storici e dei meccanismi economici, sociali e psicologici che hanno caratterizzato la Prima guerra mondiale, nella prospettiva della costruzione di una cultura della pacifica convivenza tra i popoli;
 - b) autorizzare la Regione alla diffusione gratuita dei risultati fino al 31 dicembre 2018;
 - c) comportare una durata, in termini organizzativi e gestionali, non superiore a dodici mesi;
 - d) prevedere una partecipazione finanziaria con fondi propri pari ad almeno il dieci per cento della spesa ammessa;
 - e) prevedere una spesa ammessa non inferiore a euro 8.000,00.
2. Le attività progettuali potranno:
 - a) prevedere iniziative connesse;
 - b) svolgersi in collaborazione con istituti scientifici e museali anche di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;

Art. 5 spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Le spese ammissibili si suddividono in spese dirette e spese indirette.
2. Sono spese dirette quelle direttamente riconducibili ai progetti e che insorgono nel corso delle diverse fasi organizzative e di svolgimento dei progetti stessi. Si considerano ammissibili, in particolare, le spese dirette rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) spese relative al personale: compensi e rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio per ricercatori, consulenti e altro personale esterno; oneri per il personale dipendente assunto esclusivamente per la realizzazione del progetto;
 - b) spese relative alle risorse materiali e strumentali: spese per l'acquisto di beni consumabili; spese di noleggio di materiali e attrezzature, nonché di noleggio di mezzi di trasporto; canone di locazione di beni immobili;
 - c) spese organizzative: spese per diritti d'autore; spese relative ad appalti per attività tecniche-specialistiche;
 - d) spese per la realizzazione di iniziative connesse, nel limite massimo del venti per cento del contributo: spese di affitto sale e spazi; spese di produzione e distribuzione di materiale divulgativo del progetto, nonché spese promozionali e di pubblicità;
 - e) altre spese: oneri fiscali, previdenziali, assicurativi se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico.
3. Le spese indirette sono quelle non direttamente riconducibili ai progetti, quali le spese generali di funzionamento. Tali spese sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge, nella misura del cinque per cento del contributo.

4. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
 - a) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
 - b) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
 - c) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
 - d) spese per controversie legali.
5. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa. Nel caso di un progetto realizzato nell'ambito di un rapporto di partenariato, detta documentazione di spesa deve risultare intestata al soggetto capofila.

Art. 6 presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare a valere sul presente bando un'unica domanda, singolarmente, nell'ambito di un rapporto di partenariato, come capofila o come partner, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.
2. Ogni domanda può riferirsi a un solo progetto.
3. La domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente il progetto o da altra persona munita di delega e poteri di firma. Nel caso di progetto realizzato nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto capofila.
4. La domanda, redatta sulla base del modello allegato A) al presente bando, è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio, corredata della proposta progettuale contenente:
 - a) descrizione del soggetto proponente e sintesi dell'attività da esso svolta nel triennio precedente; nel caso di soggetto di diritto privato, copia dell'atto costitutivo e dello statuto qualora non già in possesso del Servizio;
 - b) relazione illustrativa del progetto e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
 - c) piano finanziario, che indica in particolare il costo complessivo preventivato, suddiviso per categorie di spesa, e le entrate previste a copertura delle spese;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente: stati e fatti relativi al regime fiscale da applicare; l'impegno ad assumere l'onere di una partecipazione finanziaria con fondi propri in misura non inferiore al dieci per cento delle spesa ammessa; la sede legale e la sede operativa di svolgimento della propria attività;
 - e) eventuale accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascun ente.
5. La domanda va presentata al Servizio entro il termine di **trenta giorni** dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. La domanda può essere presentata mediante:
 - a) consegna a mano presso l'ufficio protocollo della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà – Servizio beni culturali, Via Milano, n. 19 – 34132 Trieste nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio medesimo, che è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
 - b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c) casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata con firma digitale: cultura@certregione.fvg.it.
7. La data di presentazione delle domande è determinata:
 - a) dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo del Servizio, in caso di consegna a mano o di spedizione ordinaria o a mezzo corriere;

- b) dalla data di spedizione, nel caso di invio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta al Servizio entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5;
 - c) dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione, nel caso di invio per mezzo telematico con firma digitale.
- 8.** L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è causa di inammissibilità della domanda.
- 9.** Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

Art. 7 comunicazione di avvio del procedimento

- 1.** Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8 procedimento valutativo e istruttoria

- 1.** I contributi di cui al presente bando sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 7/2000.
- 2.** Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti.
- 3.** I progetti risultati ammissibili sono valutati, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dal medesimo o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di ricerca o da un suo delegato. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio competente in materia di beni culturali.
- 4.** Per la valutazione comparata la Direzione può avvalersi dell'apporto consultivo di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5.** A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito della Regione, vengono approvati:
- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
- 6.** A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, il Servizio comunica per iscritto ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando un termine perentorio per

l'accettazione dello stesso; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dal contributo.

7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, o nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse entro la fine dell'esercizio finanziario corrente, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9 criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:
 - a) qualità del progetto: fino a un massimo di punti 40/100;
 - b) comprovata esperienza e qualificazione del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 15/100;
 - c) composizione e qualificazione del gruppo di ricerca: fino a un massimo di punti 25/100;
 - d) realizzazione del progetto in forma associata: fino a un massimo di punti 15/100;
 - e) percentuale di partecipazione finanziaria del soggetto proponente superiore alla percentuale minima fissata dal bando: fino a un massimo di punti 5/100;
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati all'allegato B) del presente bando.
3. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera c);
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi nella misura massima del novanta per cento dell'importo della spesa ammessa e, corrispondentemente, la partecipazione finanziaria che il beneficiario deve garantire con fondi propri non può essere inferiore al dieci per cento della spesa medesima.
2. L'ammontare del contributo non può in nessun caso essere superiore a euro 12.000,00.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario ad assicurare l'entità di contributo prevista dal comma 1 a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di partecipazione finanziaria con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa.

Art. 11 cumulo dei contributi

1. Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa.
2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e provenienza degli altri finanziamenti, di fonte pubblica o privata, eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa e si impegna a comunicare tempestivamente gli eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente per la stessa; i suddetti finanziamenti, sommati al contributo di cui al presente bando e alla partecipazione finanziaria del beneficiario con fondi propri, non

possono superare la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario il contributo di cui al presente bando è conseguentemente rideterminato.

Art. 12 avvio del progetto finanziato e tempi di realizzazione

1. Il progetto può essere avviato solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ed è comprovato dalla prima data della documentazione giustificativa dei costi sostenuti.
2. Contestualmente all'avvio delle attività progettuali e comunque entro il termine di quindici giorni, i beneficiari sono tenuti a dare comunicazione scritta della data di avvio. Qualora le attività progettuali non siano avviate entro due mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, si procede alla revoca del medesimo salva la possibilità di richiedere la proroga di detto termine.
3. Nel caso in cui la durata del progetto sia inferiore a quella di dodici mesi, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera c), il termine per la conclusione delle attività può essere prorogato, per una sola volta, purché ciò non comporti una durata complessiva superiore a dodici mesi.
4. L'eventuale richiesta di proroga di cui ai commi 2 e 3 deve essere adeguatamente motivata e deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine inizialmente previsto.

Art. 13 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi

1. Il contributo, quantificato ai sensi dell'articolo 10, è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'accettazione del contributo ai sensi dell'articolo 8, comma 6.
2. All'atto della concessione del contributo è erogato in via anticipata un importo pari al settanta per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
3. All'erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa di cui all'articolo 16 entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
4. Nel caso di progetto da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il contributo è concesso ed erogato al soggetto capofila.

Art. 14 obblighi di pubblicità

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, va apposto il logo della Regione.

Art. 15 modifiche dei progetti finanziati

1. Le modifiche dei progetti finanziati sono ammesse solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato.
2. Non sono in ogni caso ammesse modifiche sostanziali.

Art. 16 rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari presentano il rendiconto entro il termine stabilito con il decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 13. Nel caso di progetto da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il rendiconto è presentato dal

soggetto capofila.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per una sola volta e per il tempo massimo di un mese, su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. I beneficiari che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

4. I beneficiari che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 43 della legge regionale 7/2000 presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti.

5. Per le ipotesi per le quali non trovano applicazione le modalità di rendicontazione di cui ai commi 3 e 4, il rendiconto è redatto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 41 e 41bis della legge regionale 7/2000.

6. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge, il beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare del contributo concesso.

7. Alla documentazione da presentare a rendiconto ai sensi dei commi 3, 4 e 5 è allegata una relazione illustrativa del progetto realizzato, accompagnata da una dichiarazione con cui il beneficiario attesta le eventuali entrate generate dal progetto o gli eventuali altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata ottenuti.

8. Fermo restando il disposto dell'articolo 15, sono ammesse a rendiconto compensazioni tra le diverse categorie di spesa ammissibile, di cui all'articolo 5 commi 2 e 3, nel limite del trenta per cento per ciascuna categoria.

9. Qualora, in sede di rendicontazione:

- a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare complessivo del contributo concesso, l'importo del contributo è di conseguenza proporzionalmente ridotto, purché il progetto risulti sostanzialmente inalterato;
- b) risulti che, per la realizzazione del progetto siano state utilizzate entrate generate dal medesimo ovvero siano stati ottenuti altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata, l'importo del contributo è di conseguenza proporzionalmente ridotto;
- c) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al cinquanta per cento del contributo concesso, il contributo stesso è revocato.

10. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.

Art. 17 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con un contributo regionale, e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di

quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore, e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente da cui risulta la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, unitamente ad una dichiarazione attestante i dati relativi a quest'ultimo e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato mediante il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore; nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 18 revoca del decreto di concessione del contributo

- 1.** Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato avvio delle attività progettuali nei termini previsti dall'articolo 12, commi 2 e 4;
 - c) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 e di quelli di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - d) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 16, comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
 - e) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 16, comma 9, lettera c);
 - f) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato.
- 2.** La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 19 ispezioni e controlli

- 1.** Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 20 rinvio

- 1.** Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 21 trattamento dei dati personali

- 1.** Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai

soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio beni culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

Art. 22 note informative

In applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: Servizio beni culturali
- Responsabile del procedimento: Paola Mansi, Direttore del Servizio
- Istruttori del procedimento: Carmelo Agosto, Clio Kraskovic, Monica Pilloni

Per informazioni:

info.cultura@regione.fvg.it

**Allegato A) al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la Prima guerra mondiale.
Modello di domanda di partecipazione**

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO
(da non utilizzare)



SPAZIO RISERVATO AL BOLLO

Nota bene

Sulla presente domanda di contributo deve essere apposta obbligatoriamente una marca da bollo da € 16,00 avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione dell'istanza. La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui si tratti di domanda di contributo presentata da soggetti esenti (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni).

Indicare tipo di esenzione

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali
Via Milano, 19
34132 TRIESTE

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la Prima guerra mondiale

Riferimento normativo: L.R. 4 ottobre 2013 n. 11 «Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura».

Quadro A	II/La sottoscritto/a Legale rappresentante <small>(se trattasi di domanda presentata da un ente pubblico, il soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento)</small>				
Nome e cognome					
Nato/a a					
Il					
In qualità di ¹					
Quadro B	del soggetto proponente Indicare				
Denominazione	<small>(indicare la denominazione per esteso)</small>				
Indirizzo sede legale	(via)	(n.)	(CAP)	(Comune di)	(Provincia di)
Sede operativa - indirizzo cui inviare la corrispondenza <small>(se diverso da sede legale)</small>	(via)	(n.)	(CAP)	(Comune di)	(Provincia di)
Telefono	Fax				
Email	PEC				
Codice fiscale	Partita IVA				
Persona di contatto <small>(nominativo e numero di telefono)</small>					

in base al bando emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, e dell'articolo 16, comma 1, della L.R. 11/2013

CHIEDE:

¹ Per gli enti locali, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Segretario generale ovvero altro organo a rilevanza esterna.

Modello di domanda

- la concessione di un contributo per realizzare il progetto denominato _____, come dettagliato nella documentazione di cui al quadro C, allegata alla presente domanda.

Quadro C	Allegati
Allegato a) Descrizione del soggetto proponente e sintesi dell'attività svolta nel triennio precedente	
Allegato b) Relazione illustrativa del progetto	
Allegato c) Piano finanziario	
Allegato d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	
Altri allegati:	
<input type="checkbox"/>	Allegato e) Accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno di essi
<input type="checkbox"/>	Solo per i soggetti di diritto privato, copia di atto costitutivo e statuto
<input type="checkbox"/>	Copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante
<input type="checkbox"/>	Una copia di tutta la documentazione (fotocopiare la domanda e tutti gli allegati)
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):

- di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, mediante una delle modalità di cui al quadro D:

Quadro D	Dati per il pagamento	
<input type="checkbox"/> Conto corrente bancario		<input type="checkbox"/> Conto corrente postale
Intestato a: <i>Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente (il conto corrente non può essere intestato a una persona fisica)</i>		
Istituto di credito		Agenzia
Indirizzo		
Coordinate IBAN		Coordinate BBAN
paese	CIN EUR	CIN
		ABI
		CAB
		Numero conto corrente

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n. _____ fogli.

,
luogo e data

firma del legale rappresentante

Modello di domanda
Allegato a) Descrizione del soggetto proponente e sintesi dell'attività svolta

Allegato a)	Descrizione del soggetto proponente e sintesi dell'attività svolta	Criterio di valutazione b)
<p>Relazione sintetica sulle attività messe in atto dal soggetto proponente nei tre anni precedenti² nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla eventuale realizzazione di iniziative inerenti alla tematica del bando in oggetto (max 3070 caratteri)</p>		
<p>Solo per le associazioni e gli enti di ricerca: indicare le principali finalità statutarie</p> <p><i>Requisito di ammissibilità</i></p>	<input type="checkbox"/> cultura <input type="checkbox"/> educazione <input type="checkbox"/> ricerca <input type="checkbox"/> altre finalità	<p>Nel caso di "altre finalità" esplicitare brevemente la connessione con i temi oggetto del bando (max 1.000 caratteri):</p>
<p>Nell'ultimo triennio sono stati realizzati progetti di ricerca storico-culturale con l'utilizzo di finanziamenti pubblici o privati:</p> <p><i>Sottocriterio di valutazione b.1</i></p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<p>Nell'ultimo triennio per i progetti di ricerca storico-culturale realizzati sono stati ricevuti i seguenti finanziamenti:</p> <p><i>Sottocriterio di valutazione b.1</i></p>	<input type="checkbox"/> Nessun finanziamento ricevuto <input type="checkbox"/> Uno o più finanziamenti privati <input type="checkbox"/> Uno o più finanziamenti della Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Ministero, Azienda per i Servizi Sanitari...) <input type="checkbox"/> Uno o più finanziamenti nell'ambito di Programmi comunitari	
<p>Nell'ultimo triennio sono stati realizzati progetti di ricerca storico-culturale in regime di partenariato con Università o istituti di ricerca sulla base di accordi o convenzioni</p> <p><i>Sottocriterio di valutazione b.2</i></p>	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, fino a cinque progetti di ricerca in partenariato <input type="checkbox"/> Sì, sei o più progetti di ricerca in partenariato	

² Se il soggetto proponente è costituito da meno di tre anni, indicare le attività svolte dalla data di costituzione.

Modello di domanda
Allegato b) Relazione illustrativa del progetto

Allegato b) Relazione illustrativa del progetto			
Titolo del progetto			
Periodo presunto di svolgimento del progetto	Da Indicare mese anno a Indicare mese anno	Durata in mesi n. <i>Requisito di ammissibilità</i>	
b1) Descrizione delle attività			<i>Criteria di valutazione a), c) ed e)</i>
Indicare i tre principali obiettivi specifici del progetto	1)		
	2)		
	3)		
Descrivere brevemente le attività del progetto e loro coerenza con gli obiettivi del bando, in particolare gli strumenti attraverso i quali si intende ampliare la conoscenza dei fatti storici e dei meccanismi economici, sociali e psicologici alla base della Prima guerra mondiale, nella prospettiva della costruzione di una cultura della pacifica convivenza tra i popoli <i>(Al massimo 10.000 caratteri)</i>			
<i>Requisito di ammissibilità</i> <i>Sottocriteri valutazione a.1 e a.2</i>			
Il progetto prevede iniziative connesse volte alla divulgazione e disseminazione dei risultati	<input type="checkbox"/> attività editoriali <input type="checkbox"/> seminari <input type="checkbox"/> conferenze <input type="checkbox"/> convegni <input type="checkbox"/> altro		
Presenza di elementi di innovatività e originalità del progetto in relazione all'oggetto della ricerca o alla modalità di realizzazione della stessa <i>Sottocriterio di valutazione a.3</i>	<input type="checkbox"/> Sì Se sì, quali? <input type="checkbox"/> No		
Il progetto riguarda studi e ricerche imperniati su vicende svoltesi nel 1914 in territori del FVG che facevano parte dell'Impero Austroungarico <i>Sottocriterio di valutazione a.4</i>	<input type="checkbox"/> Sì Se sì, quali vicende? <input type="checkbox"/> No		
Indicare le pubblicazioni riconosciute del coordinatore scientifico relative a fatti della Prima guerra mondiale negli ultimi dieci anni	Titolo della pubblicazione	Edizione	ISBN

Modello di domanda
Allegato b) Relazione illustrativa del progetto

<i>Sottocriterio di valutazione c.1</i>			
Qualificazione e composizione del gruppo di ricerca	Numero totale di ricercatori		
<i>Sottocriteri di valutazione c.2 e c.3</i>	Numero di ricercatori con dottorato di ricerca		
	Numero di ricercatori di età inferiore a 35 anni		

Modello di domanda
Allegato b) Relazione illustrativa del progetto

b2) Progetto in forma associata

	Denominazione	Natura giuridica	Sede legale (Comune o stato estero)
	Soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto in forma associata: - soggetti pubblici o privati in rapporto di partenariato;		Selezionare
		Selezionare	
		Totale soggetti	

Sottocriteri di valutazione d.1 e d.2

b3) Risorse umane impegnate nel progetto

	Totale persone direttamente coinvolte nella realizzazione del progetto			n.
	Ruolo ³	n. persone	Volontario/retribuito	note
Persone direttamente impegnate nell'organizzazione e realizzazione delle attività oggetto dell'iniziativa progettuale	Project management e segreteria organizzativa		Selezionare	
	Team di ricerca		Selezionare	
	Altro		Selezionare	

Sottocriteri di valutazione a.2

³ Nel caso di persone impegnate in più funzioni, imputare la risorsa umana nella sola funzione prevalente.

Allegato c) Piano finanziario

Allegato c) Piano finanziario		€
A) USCITE		
	Spese dirette	
a)	Spese relative al personale	
b)	Spese relative alle risorse materiali e strumentali	
c)	Spese organizzative	
d)	Spese per la realizzazione di iniziative connesse	
e)	Altre spese	
	Spese indirette	
	Spese generali e di funzionamento	
TOTALE SPESA AMMISSIBILE (SPESE DIRETTE + INDIRETTE)		
	Spese inammissibili	
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		
B) ENTRATE		
	Entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa	
	Altri finanziamenti privati	
	Altri contributi pubblici	
TOTALE ENTRATE		
C) CALCOLO DEL CONTRIBUTO REGIONALE		
SPESA AMMESSA		
COFINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI DEL BENEFICIARIO		
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE		

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) le caselle di controllo indicano se il valore immesso nella cella è conforme ai vincoli stabiliti dal bando, **vanno verificate solo al completamento dell'imputazione dei valori nel piano finanziario**
- 2) eventuali codifiche di errore in cui si dovesse incorrere nel corso della compilazione non vanno considerate

Modello di domanda
Allegato d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali
Via Milano, 19
34132 TRIESTE

Allegato d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà		
Il/La sottoscritto/a	nato/a il	a
codice fiscale	residente a	
via	n.	CAP
in qualità di del soggetto proponente		

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. che:

Barrare SOLO in caso affermativo:

- il soggetto proponente ha la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/1997)
- il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche
- il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o di iniziativa progettuale di natura commerciale
- il soggetto proponente esercita attività in regime di IVA
l'IVA a carico del soggetto proponente per l'iniziativa progettuale costituisce un onere non rimborsabile nella misura del %.
- il soggetto proponente non ha finalità di lucro;
- il progetto non ha ottenuto altri finanziamenti, pubblici o privati, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nel piano finanziario;
- il soggetto proponente si impegna ad assumere l'onere delle spese non coperte dalla partecipazione regionale con fondi propri, nella misura del % della spesa ammessa, come emerge dal piano finanziario allegato alla presente domanda e di essere a conoscenza che tale percentuale dovrà restare invariata anche in sede di rendicontazione.
- il soggetto proponente ha in Regione la propria sede legale o operativa, istituite da almeno un anno;
- tutte le informazioni fornite con la presente domanda corrispondono al vero.

DICHIARA INOLTRE:

- di autorizzare la Regione alla diffusione gratuita dei risultati dello studio o della ricerca fino al 31 dicembre 2018.
- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel bando per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 della L.R. 11/2013.
- di essere a conoscenza che, a norma del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera g) e 18, comma 1, lettera f) del bando, le eventuali variazioni attonenti ad aspetti oggetto di valutazione (qualità del progetto, composizione e qualificazione del gruppo di ricerca, numerosità dei partner e percentuale di partecipazione finanziaria del soggetto proponente) che comportino l'alterazione della composizione della graduatoria, costituiscono causa di revoca del decreto di concessione del contributo.
- che l'iniziativa progettuale per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda, nel rispetto delle prescrizioni del bando in oggetto e in particolare che il progetto non comporterà in ogni caso una durata superiore ai 12 mesi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale eventuali finanziamenti, di fonte pubblica o privata, ottenuti per la realizzazione del progetto, tutte le eventuali operazioni generatrici di entrate derivanti dallo stesso, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda.
- di assumere gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica in-

Modello di domanda

Allegato d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

tervenuta dei dati sopra indicati.

- di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, recata all'articolo 21 del bando in oggetto, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.
- di esonerare codesta Amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente domanda, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.
- di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni.

luogo e data

firma del legale rappresentante

Modello di domanda
Allegato e) Accordo di partenariato

....., li

ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE STORICHE DI BASE CONCERNENTI LA PRIMA GUERRA MONDIALE.

TRA

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

in qualità di soggetto capofila e:

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	

Modello di domanda
Allegato e) Accordo di partenariato

Legale rappresentante (Nome e cognome)	
---	--

in qualità di partner, di seguito denominate congiuntamente "parti"

PREMESSO CHE

- la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato con D.G.R. ____ /2014 il bando per la concessione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la Prima guerra mondiale (di seguito «bando»);
- ai sensi dell'articolo 3 del bando, i beneficiari possono proporre progetti da realizzare singolarmente o in forma associata nell'ambito di un rapporto di partenariato;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e) del bando, l'accordo di partenariato deve essere formalizzato in una scrittura privata, sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascun ente;
- le parti di seguito identificate, ai sensi delle succitate norme, intendono costituire un rapporto di partenariato ai fini della realizzazione del progetto denominato e per la conseguente presentazione della domanda di partecipazione al bando;

tutto ciò premesso e considerato
si sottoscrive il seguente

ACCORDO DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle parti

1. Con il presente accordo di partenariato, le parti intendono formalizzare la propria partnership ai fini della partecipazione al bando, disciplinando gli impegni reciproci.
2. In particolare, le parti si impegnano a:
 - a) leggere, validare e approvare il progetto;
 - b) realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall'accordo di partenariato e dal bando;
 - c) assicurare un utilizzo dei fondi coerente con il bando e la normativa vigente;
 - d) assicurare ciascuno nei limiti previsti l'eventuale partecipazione finanziaria con fondi propri.

Articolo 2 – Individuazione del soggetto capofila

1. Le parti individuano quale soggetto capofila

Articolo 3 – Compiti del soggetto capofila

1. Il soggetto capofila, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del bando, è unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.
2. Nella fase di presentazione e valutazione della domanda, il soggetto capofila è tenuto a coordinare la predisposizione della domanda di partecipazione al bando e a curare la trasmissione della stessa; unitamente a tutta la documentazione annessa.
3. Nel caso di concessione del contributo il soggetto capofila è tenuto inoltre a: garantire la compartecipazione finanziaria nei limiti indicati nella domanda di contributo; coordinare le attività operative; curare le attività di rendicontazione e la trasmissione della relativa documentazione all'Amministrazione regionale; monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner e segnalare tempestivamente

Modello di domanda
Allegato e) Accordo di partenariato

all'Amministrazione regionale eventuali ritardi o inadempimenti, nonché eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato o sulla realizzazione del progetto; coordinare le comunicazioni verso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 – Ruolo ed impegni dei partner

1. Ciascun partner, ivi compreso il capofila, è responsabile della realizzazione di una parte delle attività progettuali, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del progetto e del relativo piano finanziario, nelle modalità operative e nei termini economici di seguito specificati:

Denominazione soggetto	Descrizione compiti in ordine alla realizzazione delle attività progettuali	Fondi propri
(indicare ragione sociale capofila)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)

2. Nella fase di presentazione e valutazione della domanda, i partner sono tenuti a predisporre tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capofila; trasmettere al soggetto capofila l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del bando.

3. Nel caso di concessione del contributo i partner sono inoltre tenuti a: effettuare le attività di propria competenza e impiegare le risorse finanziarie in modo efficace ed efficiente; mantenere un canale informativo costante con il capofila, coadiuvandolo anche nell'espletamento dei compiti amministrativi, e garantire l'integrazione con gli altri partner per ottenere una proficua realizzazione del progetto; ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

....., lì

Firma del legale rappresentante del soggetto capofila	
Firma del legale rappresentante del partner (indicare denominazione)	
Firma del legale rappresentante del partner (indicare denominazione)	

Modello di domanda
Allegato e) Accordo di partenariato

Firma del legale rappresentante del partner (indicare denominazione)	
Firma del legale rappresentante del partner (indicare denominazione)	
Firma del legale rappresentante del partner (indicare denominazione)	
Firma del legale rappresentante del partner (indicare denominazione)	

Allegato B) al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la Prima guerra mondiale.

Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione delle iniziative

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI
a) Qualità del progetto: fino a un massimo di punti 40/100;			
a.1	Coerenza degli obiettivi progettuali e delle attività previste con gli obiettivi individuati dal bando	10 punti	Valutazione della proposta progettuale Sufficiente Punti 5 Buono Punti 10
a.2	Congruenza delle risorse umane (staff progettuale), finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	10 punti	Valutazione della proposta progettuale con riferimento al piano finanziario, alla descrizione delle risorse umane impegnate e alla descrizione delle attività Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 5 Buono Punti 10
a.3	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto della ricerca o alla modalità di realizzazione della stessa	10 punti	Valutazione della proposta progettuale con riferimento alla descrizione degli elementi di innovatività Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 5 Buono Punti 10
a.4	Attinenza dello studio o della ricerca alle vicende della Prima guerra mondiale svoltesi nel 1914 in territori del FVG che facevano parte dell'Impero Austroungarico	10 punti	Valutazione della proposta progettuale Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 5 Buono Punti 10
b) Comprovata esperienza e qualificazione del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 15/100			
b.1	Progetti di ricerca storico-culturale realizzati nell'ultimo triennio con l'utilizzo di finanziamenti pubblici o privati e relativi alla Prima guerra mondiale o ad altri eventi bellici	7 punti	Presente/non presente Nessun finanziamento ricevuto Punti 0 Uno o più progetti realizzati con finanziamenti privati Punti 2 Uno o più progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Ministero...) Punti 3 Uno o più progetti finanziati nell'ambito di Programmi comunitari Punti 5 Concorrenza di due o più tipologie di finanziamento Fino a punti 7
b.2	Progetti di ricerca storico-culturale realizzati nell'ultimo triennio in regime di partenariato con Università o istituti di ricerca sulla base di accordi o convenzioni	8 punti	Presente/non presente Nessun progetto di ricerca in partenariato Punti 0 Fino a cinque progetti di ricerca in partenariato Punti 4 Sei o più progetti di ricerca in partenariato Punti 8
c) Composizione e qualificazione del gruppo di ricerca: fino a un massimo di punti 25/100			
c.1	Qualificazione ed esperienza del coordinatore scientifico	10 punti	n. di pubblicazioni riconosciute¹ negli ultimi dieci anni, relative a fatti della Prima guerra mondiale Per ogni pubblicazione riconosciuta Punti 0,5 Fino ad un massimo di Punti 10

¹ Pubblicazione diffusa, in formato cartaceo o digitale, da gruppi editoriali di riviste scientifiche o da altri editori specializzati e regolamentate da procedure di accettazione e di valutazione dei lavori presentati.

14_17_1_DGR_700_3_ALL2

Allegato n. 2

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 progetti finanziabili e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 spese ammissibili e spese non ammissibili
- Art. 6 presentazione della domanda
- Art. 7 comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 8 procedimento valutativo e istruttoria
- Art. 9 criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità
- Art. 10 intensità e ammontare dei contributi
- Art. 11 cumulo dei contributi
- Art. 12 avvio del progetto finanziato e tempi di realizzazione
- Art. 13 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi
- Art. 14 obblighi di pubblicità
- Art. 15 modifiche dei progetti finanziati
- Art. 16 rendicontazione della spesa
- Art. 17 documentazione giustificativa della spesa
- Art. 18 revoca del decreto di concessione del contributo
- Art. 19 ispezioni e controlli
- Art. 20 rinvio
- Art. 21 trattamento dei dati personali
- Art. 22 note informative
- Allegato A) - modello di domanda di partecipazione
- Allegato B) - criteri, indicatori e punteggi per la valutazione delle iniziative

Art. 1 finalità

1. Il presente bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) e comma 5, nonché dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
- a) eventi: eventi e manifestazioni aperti al pubblico, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo, divulgativo; sono escluse da tale ambito le iniziative di carattere meramente rievocativo, nonché quelle aventi ad oggetto unicamente celebrazioni commemorative, raduni d'arma o la sola realizzazione di produzioni editoriali, audiovisive o multimediali;

- b) costo complessivo: somma delle spese riportate nel piano finanziario del progetto;
- c) spesa ammissibile: somma delle spese riportate nel piano finanziario del progetto imputabili e pertinenti alla realizzazione dello stesso;
- d) spesa ammessa: importo della spesa ammissibile, detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione del progetto, nonché le entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private, diverse dal contributo regionale di cui al presente bando;
- e) fondi propri: le fonti di autofinanziamento del soggetto richiedente il contributo o dei suoi partner, quali ad esempio: le somme versate dagli associati a titolo di quote; le somme corrisposte da soggetti terzi a titolo di liberalità per il sostegno dell'attività istituzionale; eventuali redditi derivanti da beni di proprietà del richiedente stesso;
- f) entrate: le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati;
- g) modifiche sostanziali: le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione, comportando l'alterazione della composizione della graduatoria.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge, sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative progettuali aventi ad oggetto gli eventi e le manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, di seguito progetti, i seguenti soggetti:
 - a) enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
 - b) enti privati senza fini di lucro, compresi in una delle seguenti categorie:
 1. fondazioni;
 2. associazioni; per le associazioni non riconosciute è necessario che la costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o da scrittura privata registrata e che sia stata chiesta l'attribuzione di codice fiscale;
 3. società cooperative -
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b) devono avere:
 - a) la propria sede legale od operativa, istituite da almeno un anno, nel Friuli Venezia Giulia;
 - b) finalità statutarie riguardanti lo svolgimento di attività promozionali o di servizio nei settori della cultura, dell'educazione, dell'informazione e della comunicazione, o comunque finalità compatibili con quelle di cui al presente bando.
3. I soggetti compresi nelle categorie di cui al comma 1 possono proporre progetti da realizzare singolarmente o in forma associata, nell'ambito di un rapporto di partenariato con soggetti anche appartenenti a categorie diverse.
4. Nel caso di progetti da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e pertanto i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento ad esso.

Art. 4 progetti finanziabili e requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) avere ad oggetto la realizzazione di eventi volti ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale e sui meccanismi economici, sociali e psicologici alla base dei conflitti tra le nazioni, al fine di rafforzare la cultura della pace e della convivenza tra i popoli e di contribuire alla costruzione di una sempre più consolidata cittadinanza europea;
 - b) svolgersi in un periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il 30 aprile 2015;
 - c) prevedere una partecipazione finanziaria con fondi propri pari ad almeno il dieci per cento della spesa ammessa;
 - d) prevedere una spesa ammessa non inferiore a euro 30.000.
2. Gli eventi di cui al comma 1 lettera a), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata.

Art. 5 spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Le spese ammissibili si suddividono in spese dirette e spese indirette.
2. Sono spese dirette quelle direttamente riconducibili ai progetti e che insorgono nel corso delle diverse fasi organizzative e di svolgimento dei progetti stessi. Si considerano ammissibili, in particolare, le spese dirette rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) spese relative al personale: compensi e rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio per relatori, artisti, direttori artistici, consulenti e altro personale esterno; oneri per il personale dipendente assunto esclusivamente per la realizzazione del progetto;
 - b) spese relative alle risorse materiali e strumentali: spese per l'acquisto di beni consumabili; spese per l'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature nel limite di euro 1.000,00; spese di affitto sale e spazi, di noleggio di materiali e attrezzature, nonché di noleggio di mezzi di trasporto;
 - c) spese organizzative: spese per premi, anche in denaro, e per diritti d'autore; spese relative ad appalti per attività tecniche-specialistiche; spese di produzione e distribuzione di materiale divulgativo del progetto, nonché spese promozionali e di pubblicità;
 - d) spese di rappresentanza, che possono consistere esclusivamente in spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo che non può superare il cinque per cento del contributo;
 - e) altre spese: oneri fiscali, previdenziali, assicurativi se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico.
3. Le spese indirette sono quelle non direttamente riconducibili ai progetti, quali le spese generali di funzionamento. Tali spese sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge, nella misura del cinque per cento del contributo.
4. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
 - a) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
 - b) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari, fatto salvo il disposto del comma 2, lettera b);
 - c) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
 - d) spese per controversie legali.
4. Fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 2 le spese sostenute al di fuori del territorio regionale sono ammissibili entro il limite massimo del cinquanta per cento del contributo concesso.
5. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della

domanda e comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa. Nel caso di un progetto realizzato nell'ambito di un rapporto di partenariato, detta documentazione di spesa deve risultare intestata al soggetto capofila.

Art. 6 presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare a valere sul presente bando un'unica domanda, singolarmente, nell'ambito di un rapporto di partenariato, come capofila o come partner, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.
2. Ogni domanda può riferirsi a un solo progetto.
3. La domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente il progetto o da altra persona munita di delega e poteri di firma. Nel caso di progetto realizzato nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto capofila.
4. La domanda, redatta sulla base del modello allegato A) al presente bando, è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio, corredata della proposta progettuale contenente:
 - a) descrizione del soggetto proponente e sintesi dell'attività da esso svolta nel triennio precedente; nel caso di soggetto di diritto privato, copia dell'atto costitutivo e dello statuto qualora non già in possesso del Servizio;
 - b) relazione illustrativa del progetto e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
 - c) piano finanziario, che indica in particolare il costo complessivo preventivato, suddiviso per categorie di spesa, e le entrate previste a copertura delle spese;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente: stati e fatti relativi al regime fiscale da applicare; l'impegno ad assumere l'onere di una partecipazione finanziaria con fondi propri in misura non inferiore al dieci per cento delle spesa ammessa; la sede legale e la sede operativa di svolgimento della propria attività;
 - e) eventuale accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascun ente.
5. La domanda va presentata al Servizio, entro il termine di **trenta giorni** dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. La domanda può essere presentata mediante:
 - a) consegna a mano presso l'ufficio protocollo della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà – Servizio beni culturali, Via Milano, n. 19 – 34132 Trieste nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio medesimo, che è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
 - b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c) casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata con firma digitale: cultura@certregione.fvg.it.
7. La data di presentazione delle domande è determinata:
 - a) dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo del Servizio, in caso di consegna a mano o di spedizione ordinaria o a mezzo corriere;
 - b) dalla data di spedizione, nel caso di invio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta al Servizio entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5;
 - c) dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione, nel caso di invio per mezzo telematico con firma digitale.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è causa di inammissibilità della domanda.

9. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

Art. 7 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8 procedimento valutativo e istruttoria

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti.

3. I progetti risultati ammissibili sono valutati, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dal medesimo o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio Stampa e comunicazione o da un suo delegato. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio competente in materia di beni culturali.

4. Per la valutazione comparata la Direzione può avvalersi dell'apporto consultivo di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente

5. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito della Regione, vengono approvati:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, il Servizio comunica per iscritto ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando un termine perentorio per l'accettazione dello stesso; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dal contributo.

7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, o nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse entro la fine dell'esercizio finanziario corrente, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9 criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:
 - a) qualità del progetto: fino a un massimo di punti 35/100;
 - b) comprovata esperienza e qualificazione del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 15/100;
 - c) localizzazione dell'evento: fino a un massimo di punti 20/100;
 - d) realizzazione del progetto in forma associata: fino a un massimo di punti 15/100;
 - e) presenza e qualificazione di "personaggi-chiave" dell'evento: fino a un massimo di punti 10/100;
 - f) percentuale di partecipazione finanziaria del soggetto proponente superiore alla percentuale minima fissata dal bando: fino a un massimo di punti 5/100;
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati all'allegato B) del presente bando.
3. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera c);
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi nella misura massima del novanta per cento dell'importo della spesa ammessa e, corrispondentemente, la partecipazione finanziaria che il beneficiario deve garantire con fondi propri non può essere inferiore al dieci per cento della spesa medesima.
2. L'ammontare del contributo non può in nessun caso essere superiore a euro 70.000,00.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario ad assicurare l'entità di contributo prevista dal comma 1 a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di partecipazione finanziaria con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa.

Art. 11 cumulo dei contributi

1. Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa.
2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e provenienza degli altri finanziamenti, di fonte pubblica o privata, eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa e si impegna a comunicare tempestivamente gli eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente per la stessa; i suddetti finanziamenti, sommati al contributo di cui al presente bando e alla partecipazione finanziaria del beneficiario con fondi propri, non possono superare la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario il contributo di cui al presente bando è conseguentemente rideterminato.

Art. 12 avvio del progetto finanziato e tempi di realizzazione

1. Il progetto può essere avviato solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ed è comprovato dalla prima data della documentazione

giustificativa dei costi sostenuti.

2. Contestualmente all'avvio delle attività progettuali e comunque entro il termine di quindici giorni, i beneficiari sono tenuti a dare comunicazione scritta della data di avvio. Qualora le attività progettuali non siano avviate entro due mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, si procede alla revoca del medesimo salva la possibilità di richiedere la proroga di detto termine.

3. Il termine per la conclusione delle attività può essere prorogato, previa richiesta, per una sola volta e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. L'eventuale richiesta di proroga di cui ai commi 2 e 3 deve essere adeguatamente motivata e deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine inizialmente previsto.

Art. 13 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi

1. Il contributo, quantificato ai sensi dell'articolo 10, è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'accettazione del contributo ai sensi dell'articolo 8, comma 6.

2. All'atto della concessione del contributo è erogato in via anticipata un importo pari al settanta per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

3. All'erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa di cui all'articolo 16 entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

4. Nel caso di progetto da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il contributo è concesso ed erogato al soggetto capofila.

Art. 14 obblighi di pubblicità

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, va apposto il logo della Regione.

Art. 15 modifiche dei progetti finanziati

1. Le modifiche dei progetti finanziati sono ammesse solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato.

2. Non sono in ogni caso ammesse modifiche sostanziali.

Art. 16 rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari presentano il rendiconto entro il termine stabilito con il decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 13. Nel caso di progetto da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il rendiconto è presentato dal soggetto capofila.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per una sola volta e per il tempo massimo di un mese, su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. I beneficiari che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel

decreto di concessione.

4. I beneficiari che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 43 della legge regionale 7/2000 presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti.

5. Per le ipotesi per le quali non trovano applicazione le modalità di rendicontazione di cui ai commi 3 e 4, il rendiconto è redatto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 41 e 41bis della legge regionale 7/2000.

6. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge, il beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare del contributo concesso.

7. Alla documentazione da presentare a rendiconto ai sensi dei commi 3, 4 e 5 è allegata una relazione illustrativa del progetto realizzato, accompagnata da una dichiarazione con cui il beneficiario attesta le eventuali entrate generate dal progetto o gli eventuali altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata ottenuti.

8. Fermo restando il disposto dell'articolo 15, sono ammesse a rendiconto compensazioni tra le diverse categorie di spesa ammissibile, di cui all'articolo 5 commi 2 e 3, nel limite del trenta per cento per ciascuna categoria.

9. Qualora, in sede di rendicontazione:

- a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare complessivo del contributo concesso, l'importo del contributo è di conseguenza proporzionalmente ridotto, purché il progetto risulti sostanzialmente inalterato;
- b) risulti che, per la realizzazione del progetto siano state utilizzate entrate generate dal medesimo ovvero siano stati ottenuti altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata, l'importo del contributo è di conseguenza proporzionalmente ridotto;
- c) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al cinquanta per cento del contributo concesso, il contributo stesso è revocato.

10. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.

Art. 17 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con un contributo regionale, e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore, e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente da cui risulta la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato,

unitamente ad una dichiarazione attestante i dati relativi a quest'ultimo e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato mediante il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore; nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 18 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato avvio delle attività progettuali nei termini previsti dall'articolo 12, commi 2 e 4;
 - c) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 e di quelli di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - d) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 16, comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
 - e) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 16, comma 9 lettera c);
 - f) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 19 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 20 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 21 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio beni culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la

conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

Art. 22 note informative

In applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: Servizio beni culturali
- Responsabile del procedimento: Paola Mansi, Direttore del Servizio
- Istruttori del procedimento: Carmelo Agosto, Monica Pilloni, Olivia Siderini

Per informazioni:

info.cultura@regione.fvg.it

**Allegato A) al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale.
Modello di domanda di partecipazione**

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO
(da non utilizzare)



SPAZIO RISERVATO AL BOLLO

Nota bene

Sulla presente domanda di contributo deve essere apposta obbligatoriamente una marca da bollo da € 16,00 avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione dell'istanza. La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui si tratti di domanda di contributo presentata da soggetti esenti (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni).

Indicare tipo di esenzione

data di
arrivo

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali
Via Milano, 19
34132 TRIESTE

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale

Riferimento normativo: L.R. 4 ottobre 2013 n. 11 «Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura».

Quadro A	Il/La sottoscritto/a Legale rappresentante <i>(se trattasi di domanda presentata da un ente pubblico, il soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento)</i>				
Nome e cognome					
Nato/a a					
Il					
In qualità di ¹					
Quadro B	del soggetto proponente Indicare				
Denominazione	<i>(indicare la denominazione per esteso)</i>				
Indirizzo sede legale	<i>(via)</i>	<i>(n.)</i>	<i>(CAP)</i>	<i>(Comune di)</i>	<i>(Provincia di)</i>
Sede operativa - indirizzo cui inviare la corrispondenza <i>(se diverso da sede legale)</i>	<i>(via)</i>	<i>(n.)</i>	<i>(CAP)</i>	<i>(Comune di)</i>	<i>(Provincia di)</i>
Telefono	Fax				
Email	PEC				
Codice fiscale	Partita IVA				
Persona di contatto <i>(nominativo e numero di telefono)</i>					

in base al bando emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, e dell'articolo 16, comma 1, della L.R. 11/2013

CHIEDE:

¹ Per gli enti locali, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Segretario generale ovvero altro organo a rilevanza esterna.

Modello di domanda

Allegato a) Descrizione del soggetto proponente e sintesi dell'attività svolta

Allegato a)	Descrizione del soggetto proponente e sintesi dell'attività svolta	Criterio di valutazione b)
<p>Relazione sintetica sulle attività messe in atto dal soggetto proponente nei tre anni precedenti² nel settore della cultura, con particolare riferimento alla eventuale realizzazione di iniziative inerenti alla tematica del bando in oggetto (max 3070 caratteri)</p>		
<p>Solo per le fondazioni, le associazioni e le società cooperative: indicare le principali finalità statutarie</p> <p><i>Requisito di ammissibilità</i></p>	<input type="checkbox"/> cultura <input type="checkbox"/> educazione <input type="checkbox"/> informazione e comunicazione <input type="checkbox"/> altre finalità	<p>Nel caso di "altre finalità" esplicitare brevemente la connessione con i temi oggetto del bando (max 1.000 caratteri):</p>
<p>Nell'ultimo triennio sono stati realizzati progetti culturali con l'utilizzo di finanziamenti pubblici o privati:</p> <p><i>Sottocriterio di valutazione b.1</i></p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<p>Nell'ultimo triennio per i progetti culturali realizzati sono stati ricevuti i seguenti finanziamenti:</p> <p><i>Sottocriterio di valutazione b.1</i></p>	<input type="checkbox"/> Nessun finanziamento ricevuto <input type="checkbox"/> Uno o più finanziamenti privati <input type="checkbox"/> Uno o più finanziamenti della Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Ministero, Azienda per i Servizi Sanitari...) <input type="checkbox"/> Uno o più finanziamenti nell'ambito di Programmi comunitari	
<p>Nell'ultimo triennio sono stati realizzati progetti culturali in regime di partenariato con soggetti pubblici sulla base di accordi o convenzioni</p> <p><i>Sottocriterio di valutazione b.2</i></p>	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, fino a due progetti culturali in partenariato <input type="checkbox"/> Sì, tre o più progetti culturali in partenariato	

² Se il soggetto proponente è costituito da meno di tre anni, indicare le attività svolte dalla data di costituzione.

Modello di domanda
Allegato b) Relazione illustrativa del progetto

Allegato b) Relazione illustrativa del progetto	
Titolo del progetto	
Periodo presunto di svolgimento del progetto <i>Requisito di ammissibilità</i>	Da Indicare mese anno a Indicare mese anno Durata in mesi n.
b1) Descrizione delle attività	<i>Criteria di valutazione a), c) ed e)</i>
Indicare i tre principali obiettivi specifici del progetto	1) 2) 3)
Descrivere brevemente le attività del progetto e loro coerenza con gli obiettivi del bando, in particolare gli strumenti attraverso i quali si intende rafforzare la cultura della pace e della convivenza tra i popoli e contribuire alla costruzione di una sempre più consolidata cittadinanza europea <i>(Al massimo 10.000 caratteri)</i> <i>Requisito di ammissibilità</i> <i>Sottocriteri valutazione a.1 e a.2</i>	
Il progetto prevede <i>Sottocriterio di valutazione a.3</i>	<input type="checkbox"/> realizzazione di eventi di carattere espositivo <input type="checkbox"/> realizzazione di eventi di carattere musicale <input type="checkbox"/> realizzazione di eventi di carattere teatrale e di spettacolo <input type="checkbox"/> realizzazione di eventi di carattere divulgativo <input type="checkbox"/> produzione e distribuzione di prodotti multimediali e divulgativi <input type="checkbox"/> premi in denaro <input type="checkbox"/> valorizzazione di siti legati alle vicende della Prima guerra mondiale <input type="checkbox"/> valorizzazione di testimonianze espressive, risalenti al periodo della Prima guerra mondiale <input type="checkbox"/> altro
Il progetto riguarda eventi e manifestazioni imperniati su vicende svoltesi nel 1914 <i>Sottocriterio di valutazione a.4</i>	<input type="checkbox"/> Sì Se sì, quali vicende? <input type="checkbox"/> No
Il progetto valorizza testimonianze espressive, risalenti al periodo della Prima guerra mondiale <i>Sottocriterio di valutazione a.3</i>	<input type="checkbox"/> Sì Se sì, quali? <input type="checkbox"/> No
Indicare il numero di province del FVG in cui si svolgono le attività del progetto <i>Sottocriterio di valutazione c.1</i>	<input type="checkbox"/> una provincia <input type="checkbox"/> due province <input type="checkbox"/> tre province <input type="checkbox"/> quattro province

Modello di domanda
Allegato b) Relazione illustrativa del progetto

<p>Il progetto si svolge in siti o strutture particolarmente significativi per la memoria storica della Grande guerra <i>Sottocriterio di valutazione c.2</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se sì, in quali siti o strutture?</p>
<p>Dove sono dislocati i siti o le strutture in cui si svolge il progetto <i>Sottocriterio di valutazione c.2</i></p>	<p><input type="checkbox"/> nei territori delle attuali province di Gorizia e Trieste, nonché degli attuali comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio <input type="checkbox"/> in Friuli Venezia Giulia <input type="checkbox"/> in altra regione italiana <input type="checkbox"/> in Stati esteri confinanti con il Friuli Venezia Giulia</p>
<p>Nell'ambito dell'evento è prevista la presenza di "personaggi-chiave" <i>Sottocriteri di valutazione e.1</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se sì, chi? Che tipo di ruolo riveste nell'ambito dell'evento (es.: testimonial, relatore...)?</p>

Modello di domanda
Allegato b) Relazione illustrativa del progetto

b2) Progetto in forma associata

	Denominazione	Natura giuridica	Sede legale (Comune o stato estero)
	Soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto in forma associata: - soggetti pubblici o privati in rapporto di partenariato;		Selezionare
		Selezionare	
		Totale soggetti	

Sottocriteri di valutazione d.1 e d.2

b3) Risorse umane impegnate nel progetto

	Totale persone direttamente coinvolte nella realizzazione del progetto			n.
	Ruolo ³	n. persone	Volontario/retribuito	note
Persone direttamente impegnate nell'organizzazione e realizzazione delle attività oggetto dell'iniziativa progettuale	Project management e segreteria organizzativa		Selezionare	
	Relatori e artisti		Selezionare	
	Guide ed accompagnatori		Selezionare	
	Addetti a funzioni di comunicazione, marketing e grafica di prodotti		Selezionare	
	Tecnico per produzioni multimediali		Selezionare	
	Altro		Selezionare	

Sottocriteri di valutazione a.2

³ Nel caso di persone impegnate in più funzioni, imputare la risorsa umana nella sola funzione prevalente.

Allegato c) Piano finanziario

Allegato c)		Piano finanziario	€
A) USCITE			
		Spese dirette	
a) Spese relative al personale			
b) Spese relative alle risorse materiali e strumentali			
<i>di cui spese per l'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature</i>			
c) Spese organizzative			
d) Spese di rappresentanza			
e) Altre spese			
		Spese indirette	
Spese generali e di funzionamento			
TOTALE SPESA AMMISSIBILE (SPESE DIRETTE + INDIRECTE)			
Spese inammissibili			
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			
B) ENTRATE			
Entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa			
Altri finanziamenti privati			
Altri contributi pubblici			
TOTALE ENTRATE			
C) CALCOLO DEL CONTRIBUTO REGIONALE			
SPESA AMMESSA			
COFINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI DEL BENEFICIARIO			
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE			
Sono previste	spese al di fuori del territorio regionale, per		

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- le caselle di controllo indicano se il valore immesso nella cella è conforme ai vincoli stabiliti dal bando,
- 1) **vanno verificate solo al completamento dell'imputazione dei valori nel piano finanziario**
 - 2) eventuali codifiche di errore in cui si dovesse incorrere nel corso della compilazione non vanno considerate

Modello di domanda
Allegato d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali
Via Milano, 19
34132 TRIESTE

Allegato d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà		
il/la sottoscritto/a	nato/a il	a
codice fiscale	residente a	
via	n.	CAP
in qualità di del soggetto proponente (2)		

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. che:

Barrare SOLO in caso affermativo:

- il soggetto proponente ha la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/1997)
- il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche
- il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o di iniziativa progettuale di natura commerciale
- il soggetto proponente esercita attività in regime di IVA
l'IVA a carico del soggetto proponente per l'iniziativa progettuale costituisce un onere non rimborsabile nella misura del %.
- il soggetto proponente non ha finalità di lucro;
- il progetto non ha ottenuto altri finanziamenti, pubblici o privati, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nel piano finanziario;
- il progetto prevede attività che si svolgeranno al di fuori del territorio regionale, per un periodo non superiore alla metà del progetto stesso;
- il progetto prevede attività che si svolgeranno al di fuori del territorio regionale, per un periodo non superiore a metà della loro durata;
- sono previste spese al di fuori del territorio regionale, nel limite del 50% del contributo concesso;
 - il soggetto proponente si impegna ad assumere l'onere delle spese non coperte dalla partecipazione regionale con fondi propri, nella misura del % della spesa ammessa, come emerge dal piano finanziario allegato alla presente domanda e di essere a conoscenza che tale percentuale dovrà restare invariata anche in sede di rendicontazione.
 - il soggetto proponente ha in Regione la propria sede legale o operativa, istituite da almeno un anno;
 - tutte le informazioni fornite con la presente domanda corrispondono al vero.

DICHIARA INOLTRE:

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel bando per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 della L.R. 11/2013.
- di essere a conoscenza che, a norma del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera g) e 18, comma 1, lettera f) del bando, le eventuali variazioni attenenti ad aspetti oggetto di valutazione (qualità del progetto, localizzazione dell'evento, numerosità dei partner, presenza e qualificazione dei "personaggi-chiave" dell'evento e percentuale di partecipazione finanziaria del soggetto proponente) che comportino l'alterazione della composizione della graduatoria, costituiscono causa di revoca del decreto di concessione del contributo.

Modello di domanda

Allegato d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

- che l'iniziativa progettuale per cui si chiede il finanziamento sarà realizzata conformemente a quanto descritto con la presente domanda, nel rispetto delle prescrizioni del bando in oggetto e in particolare che il progetto si concluderà entro il 30 aprile 2015;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale eventuali finanziamenti, di fonte pubblica o privata, ottenuti per la realizzazione del progetto, tutte le eventuali operazioni generatrici di entrate derivanti dallo stesso, nonché tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente domanda.
- di assumere gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, ed in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati.
- di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, recata all'articolo 21 del bando in oggetto, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.
- di esonerare codesta Amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente domanda, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.
- di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l'ente pubblico presso il quale l'Amministrazione regionale è tenuta a rivolgersi per acquisire d'ufficio le relative informazioni o certificazioni.

luogo e data

firma del legale rappresentante

Modello di domanda
Allegato e) Accordo di partenariato

....., li

ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONE,
ANCHE TRANSAZIONALI, ATTINENTI AI FATTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE.

TRA

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

in qualità di soggetto capofila e:

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	

Modello di domanda
Allegato e) Accordo di partenariato

Legale rappresentante (Nome e cognome)	
---	--

in qualità di partner, di seguito denominate congiuntamente "parti"

PREMESSO CHE

- la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato con D.G.R. ____ /2014 il bando per la concessione di contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale (di seguito «bando»);
- ai sensi dell'articolo 3 del bando, i beneficiari possono proporre progetti da realizzare singolarmente o in forma associata nell'ambito di un rapporto di partenariato;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e) bando, l'accordo di partenariato deve essere formalizzato in una scrittura privata, sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascun ente;
- le parti di seguito identificate, ai sensi delle succitate norme, intendono costituire un rapporto di partenariato ai fini della realizzazione del progetto denominato e per la conseguente presentazione della domanda di partecipazione al bando;

tutto ciò premesso e considerato
si sottoscrive il seguente

ACCORDO DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle parti

1. Con il presente accordo di partenariato, le parti intendono formalizzare la propria partnership ai fini della partecipazione al bando, disciplinando gli impegni reciproci.
2. In particolare, le parti si impegnano a:
 - a) leggere, validare e approvare il progetto;
 - b) realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall'accordo di partenariato e dal bando;
 - c) assicurare un utilizzo dei fondi coerente con il bando e la normativa vigente;
 - d) assicurare ciascuno nei limiti previsti l'eventuale partecipazione finanziaria con fondi propri.

Articolo 2 – Individuazione del soggetto capofila

1. Le parti individuano quale soggetto capofila

Articolo 3 – Compiti del soggetto capofila

1. Il soggetto capofila, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del bando, è unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.
2. Nella fase di presentazione e valutazione della domanda, il soggetto capofila è tenuto a coordinare la predisposizione della domanda di partecipazione al bando e a curare la trasmissione della stessa; unitamente a tutta la documentazione annessa.
3. Nel caso di concessione del contributo il soggetto capofila è tenuto inoltre a: garantire la compartecipazione finanziaria nei limiti indicati nella domanda di contributo; coordinare le attività operative; curare le attività di rendicontazione e la trasmissione della relativa documentazione all'Amministrazione regionale; monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner e segnalare tempestivamente

Modello di domanda
Allegato e) Accordo di partenariato

all'Amministrazione regionale eventuali ritardi o inadempimenti, nonché eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato o sulla realizzazione del progetto; coordinare le comunicazioni verso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 – Ruolo ed impegni dei partner

1. Ciascun partner, ivi compreso il capofila, è responsabile della realizzazione di una parte delle attività progettuali, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del progetto e del relativo piano finanziario, nelle modalità operative e nei termini economici di seguito specificati:

Denominazione soggetto	Descrizione compiti in ordine alla realizzazione delle attività progettuali	Fondi propri
(indicare ragione sociale capofila)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)

2. Nella fase di presentazione e valutazione della domanda, i partner sono tenuti a predisporre tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capofila; trasmettere al soggetto capofila l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del bando.

3. Nel caso di concessione del contributo i partner sono inoltre tenuti a: effettuare le attività di propria competenza e impiegare le risorse finanziarie in modo efficace ed efficiente; mantenere un canale informativo costante con il capofila, coadiuvandolo anche nell'espletamento dei compiti amministrativi, e garantire l'integrazione con gli altri partner per ottenere una proficua realizzazione del progetto; ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

....., li

Firma del legale rappresentante del soggetto capofila	
Firma del legale rappresentante del partner (indicare denominazione)	
Firma del legale rappresentante del partner (indicare denominazione)	

Modello di domanda
Allegato e) Accordo di partenariato

Firma del legale rappresentante del partner (indicare denominazione)	
Firma del legale rappresentante del partner (indicare denominazione)	
Firma del legale rappresentante del partner (indicare denominazione)	
Firma del legale rappresentante del partner (indicare denominazione)	

Allegato B) al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale.

Criteria, indicatori e punteggi per la valutazione delle iniziative

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI
a) Qualità del progetto: fino a un massimo di punti 35/100;		
a.1	Coerenza degli obiettivi progettuali e delle attività previste con gli obiettivi individuati dal bando 5 punti	Valutazione della proposta progettuale Sufficiente Punti 3 Buono Punti 5
a.2	Congruenza delle risorse umane (staff progettuale), finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste 10 punti	Valutazione della proposta progettuale con riferimento al piano finanziario, alla descrizione delle risorse umane impegnate e alla descrizione delle attività Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 5 Buono Punti 10
a.3	Valorizzazione di testimonianze espressive, risalenti al periodo della Prima guerra mondiale, quali beni archivistici, fotografici, cinematografici, sonori... 10 punti	Presente/non presente No Punti 0 Sì Punti 10
a.4	Attinenza dell'evento alle vicende della Prima guerra mondiale svoltesi nel 1914 10 punti	Valutazione della proposta progettuale Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 5 Buono Punti 10
b) Comprovata esperienza e qualificazione del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 15/100		
b.1	Progetti culturali realizzati nell'ultimo triennio con l'utilizzo di finanziamenti pubblici o privati 7 punti	Presente/non presente Nessun finanziamento ricevuto Punti 0 Uno o più progetti realizzati con finanziamenti privati Punti 2 Uno o più progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Ministero...) Punti 3 Uno o più progetti finanziati nell'ambito di Programmi comunitari Punti 5 Concorrenza di due o più tipologie di finanziamento Fino a punti 7
b.2	Progetti culturali realizzati nell'ultimo triennio in regime di partenariato con soggetti pubblici sulla base di accordi o convenzioni 8 punti	Presente/non presente Nessun progetto culturale in partenariato Punti 0 Fino a cinque progetti culturali in partenariato Punti 4 Sei o più progetti culturali in partenariato Punti 8
c) Localizzazione dell'evento: fino a un massimo di punti 20/100		
c.1	Diffusione sul territorio regionale, intesa come dislocazione delle attività del progetto 4 punti	Province interessate in valore assoluto Una provincia interessata Punti 1 Due province interessate Punti 2 Tre province interessate Punti 3 Quattro province interessate Punti 4

Allegato B) al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale.

Criteria, indicatori e punteggi per la valutazione delle iniziative

c.2	Svolgimento in siti particolarmente significativi per la memoria storica della Grande guerra o in strutture ad essa dedicate	16 punti	<p>Presente/non presente</p> <p>Nessuna attività in siti della Grande guerra Punti 0</p> <p>Attività in siti/strutture della Grande guerra situati in FVG Punti 4</p> <p>Attività in siti /strutture della Grande guerra situati in Stati esteri confinanti con il FVG Punti 4</p> <p>Attività in siti/strutture della Grande guerra situati in territori del FVG che nel 1914 facevano parte dell'Impero Austroungarico¹ Punti 8</p> <p>Concorrenza di due o più delle situazioni sopradescritte Fino a 16 punti</p>
d) Realizzazione del progetto in forma associata: fino a un massimo di punti 15/100			
d.1	Progetto realizzato in rapporto di partenariato	5 punti	<p>Numero di soggetti firmatari l'accordo di partenariato in valore assoluto</p> <p>Nessun soggetto Punti 0</p> <p>Fino a cinque soggetti Punti 3</p> <p>Sei o più soggetti Punti 5</p>
d.2	Numero di soggetti pubblici partecipanti rapportato al numero complessivo dei soggetti	10 punti	<p>Numero di soggetti pubblici/ totale soggetti firmatari l'accordo di partenariato in valore assoluto</p> <p>Nessuno Punti 0</p> <p>Fino al 30% del totale dei soggetti Punti 3</p> <p>Tra il 31% e il 40% del totale dei soggetti Punti 6</p> <p>Tra il 41% e il 50% del totale dei soggetti Punti 9</p> <p>Tra il 51% e il 60% del totale dei soggetti Punti 10</p> <p>Oltre il 61% del totale dei soggetti Punti 1</p>
e) Presenza e qualificazione di "personaggi-chiave" dell'evento: fino a un massimo di punti 10/100;			
e.1	Partecipazione di personalità di chiara fama (a livello almeno nazionale) negli ambiti in cui si realizza l'evento (storia, musica, teatro, spettacolo, arti visive e figurative...)	10 punti	<p>Presente/non presente</p> <p>No Punti 0</p> <p>Sì Punti 10</p>
f) Percentuale di partecipazione finanziaria del soggetto proponente superiore alla percentuale minima fissata dal bando: fino a un massimo di punti 5/100			
f.1	Percentuale di fondi propri, del beneficiario o dei partner, sul totale della spesa ammessa	5 punti	<p>Fondi propri in €/totale spesa ammessa in €</p> <p>Finanziamento con fondi propri fino al 10% Punti 0</p> <p>Finanziamento con fondi propri dall'11% al 30% Punti 3</p> <p>Finanziamento con fondi propri oltre il 31% Punti 5</p>
Totale punteggio massimo		100 punti	

¹ Corrispondenti ai territori delle attuali province di Gorizia e Trieste, nonché degli attuali comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio, le cui popolazioni furono interessate nel 1914 dalle operazioni di reclutamento dei soldati da inviare sul fronte russo e balcanico.

14_17_1_DGR_700_4_ALL3

Allegato n. 3

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale.

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari
- Art. 4 progetti finanziabili e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 spese ammissibili e spese non ammissibili
- Art. 6 presentazione della domanda
- Art. 7 comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 8 procedimento valutativo e istruttoria
- Art. 9 criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità
- Art. 10 intensità e ammontare dei contributi
- Art. 11 cumulo dei contributi
- Art. 12 avvio del progetto finanziato e tempi di realizzazione
- Art. 13 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi
- Art. 14 obblighi di pubblicità
- Art. 15 modifiche dei progetti finanziati
- Art. 16 rendicontazione della spesa
- Art. 17 documentazione giustificativa di spesa
- Art. 18 revoca del decreto di concessione del contributo
- Art. 19 ispezioni e controlli
- Art. 20 rinvio
- Art. 21 trattamento dei dati personali
- Art. 22 note informative
- Allegato A) - modello di domanda di partecipazione
- Allegato B) - criteri, indicatori e punteggi per la valutazione delle iniziative

Art. 1 finalità

1. Il presente bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) e comma 5, nonché dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici, di seguito progetti, imperniati sui fatti storici della Prima Guerra Mondiale.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) istituzioni scolastiche: le scuole statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);

- b) soggetti privati gestori di strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge: soggetti privati che, in base a un valido titolo, gestiscono strutture di servizio dei percorsi sui luoghi della Prima guerra mondiale, quali sentieri storici o altre vie di comunicazione, punti di accesso e informazione e/o parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Grande guerra, quali musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private;
- c) ente di ricerca: soggetto, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento o la pubblicazione. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.
- d) costo complessivo: somma delle spese riportate nel piano finanziario del progetto;
- e) spesa ammissibile: somma delle spese riportate nel piano finanziario del progetto, imputabili e pertinenti alla realizzazione dello stesso;
- f) spesa ammessa: importo della spesa ammissibile, detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione del progetto, nonché le entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private, diverse dal contributo regionale di cui al presente bando;
- g) fondi propri: le fonti di autofinanziamento del soggetto richiedente il contributo o dei suoi partner, quali ad esempio: le somme versate dagli associati a titolo di quote; le somme corrisposte da soggetti terzi a titolo di liberalità per il sostegno dell'attività istituzionale; eventuali redditi derivanti da beni di proprietà del richiedente stesso; i fondi a disposizione delle istituzioni scolastiche;
- h) entrate: le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati;
- i) modifiche sostanziali: le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché tutte le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione, comportando l'alterazione della composizione della graduatoria.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g) della legge, sono beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti i seguenti soggetti:
 - a) istituzioni scolastiche;
 - b) associazioni; per le associazioni non riconosciute è necessario che la costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o da scrittura privata registrata e che sia stata chiesta l'attribuzione di codice fiscale;
 - c) enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
 - d) enti di ricerca;
 - e) soggetti privati gestori di strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b) e d) devono avere:
 - a) la propria sede legale od operativa, istituite da almeno un anno, nel Friuli Venezia Giulia;
 - b) finalità statutarie riguardanti lo svolgimento di attività promozionali o di servizio nei settori della cultura, dell'educazione, dell'informazione e della comunicazione, o comunque finalità compatibili con quelle di cui al presente bando.

3. I soggetti compresi nelle categorie di cui al comma 1 possono proporre progetti da realizzare singolarmente o in forma associata, nell'ambito di un rapporto di partenariato con soggetti anche appartenenti a categorie diverse, o nell'ambito di una rete di istituzioni scolastiche; la rete è composta da almeno tre istituzioni scolastiche e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. Una rete di istituzioni scolastiche può partecipare alla realizzazione di progetti in rapporto di partenariato con altre reti o con uno o più soggetti, anche non rientranti nelle altre categorie di cui al comma 1.

5. Nel caso di progetti da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e pertanto i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento ad esso.

Art. 4 progetti finanziabili e requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) avere ad oggetto la realizzazione di attività didattico educative volte ad ampliare la conoscenza e a favorire le riflessioni sulle vicende della Prima guerra mondiale, al fine di trasmettere alle nuove generazioni la memoria storica e di favorire la costruzione di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli;
- b) rivolgersi ad alunni iscritti a scuole primarie e secondarie della Regione;
- c) comportare una durata, in termini organizzativi e gestionali, non superiore a dodici mesi;
- d) prevedere una partecipazione finanziaria con fondi propri pari ad almeno il dieci per cento della spesa ammessa;
- e) prevedere una spesa ammessa non inferiore a euro 12.000,00.

2. Le attività progettuali potranno:

- a) comprendere la produzione e distribuzione di materiale divulgativo e pubblicitario, nonché la visita a musei, mostre, collezioni pubbliche o private, parchi tematici e la fruizione di percorsi e sentieri legati alle vicende della Prima guerra mondiale;
- b) svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata.

Art. 5 spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Le spese ammissibili si suddividono in spese dirette e spese indirette.

2. Sono spese dirette quelle direttamente riconducibili ai progetti e che insorgono nel corso delle diverse fasi organizzative e di svolgimento dei progetti stessi. Si considerano ammissibili, in particolare, le spese dirette rientranti nelle seguenti categorie:

- a) spese relative al personale: compensi e rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio per relatori, educatori, consulenti e altro personale esterno; oneri per il personale dipendente assunto esclusivamente per la realizzazione del progetto;
- b) spese relative alle risorse materiali e strumentali: spese per l'acquisto di beni consumabili; spese per l'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature nel limite di euro 1.000,00; spese di affitto sale e spazi, di noleggio di materiali e attrezzature, nonché di noleggio di mezzi di trasporto;
- c) spese organizzative: spese di viaggio, vitto e alloggio delle classi destinatarie del progetto, rispondenti a criteri di economicità e, comunque, contenute nel limite

massimo del quaranta per cento del contributo; spese per ingressi a manifestazioni culturali, musei, mostre, parchi tematici e altre strutture comprese fra quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lettera f) della legge; spese per premi, anche in denaro, purché rivolti agli alunni destinatari del progetto; spese di produzione e distribuzione di materiale divulgativo del progetto, nonché spese promozionali e di pubblicità;

- d) spese di rappresentanza, che possono consistere esclusivamente in spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo che non può superare il cinque per cento del contributo;
- e) altre spese: oneri fiscali, previdenziali, assicurativi se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico.

3. Le spese indirette sono quelle non direttamente riconducibili ai progetti, quali le spese generali di funzionamento. Tali spese sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge, nella misura del cinque per cento del contributo.

4. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

- a) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- b) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari, fatto salvo il disposto del comma 2, lettera b);
- c) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
- d) spese per controversie legali.

5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), le spese sostenute al di fuori del territorio regionale sono ammissibili entro il limite massimo del venti per cento del contributo concesso.

6. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa. Nel caso di un progetto realizzato da una rete di istituzioni scolastiche o nell'ambito di un rapporto di partenariato, detta documentazione di spesa deve risultare intestata al soggetto capofila.

Art. 6 presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare a valere sul presente bando un'unica domanda, singolarmente, nell'ambito di una rete di istituzioni scolastiche o nell'ambito di un rapporto di partenariato, come capofila o come partner, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

2. Ogni domanda può riferirsi a un solo progetto.

3. La domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente il progetto o da altra persona munita di delega e poteri di firma. Nel caso di progetto realizzato da una rete di istituzioni scolastiche o nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto capofila.

4. La domanda, redatta sulla base del modello allegato A) al presente bando, è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio, corredata della proposta progettuale contenente:

- a) descrizione del soggetto proponente e sintesi dell'attività da esso svolta nel triennio precedente; nel caso di soggetto di diritto privato, copia dell'atto costitutivo e dello statuto qualora non già in possesso del Servizio;
- b) relazione illustrativa del progetto e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
- c) piano finanziario, che indica in particolare il costo complessivo preventivato, suddiviso per categorie di spesa, e le entrate previste a copertura delle spese;

- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente: stati e fatti relativi al regime fiscale da applicare; l'eventuale sussistenza di idoneo titolo giuridico legittimante la gestione delle strutture di cui alla lettera f) dell'articolo 5 della legge; l'impegno ad assumere l'onere di una partecipazione finanziaria con fondi propri in misura non inferiore al dieci per cento delle spesa ammessa; la sede legale e la sede operativa di svolgimento della propria attività;
 - e) eventuale accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascun ente, ed eventuale copia dell'atto costitutivo della rete di istituzioni scolastiche.
- 5.** La domanda va presentata al Servizio, entro il termine di **trenta giorni** dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 6.** La domanda può essere presentata mediante:
- a) consegna a mano presso l'ufficio protocollo della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà – Servizio beni culturali, Via Milano, n. 19 – 34132 Trieste nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio medesimo, che è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
 - b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c) casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata con firma digitale: cultura@certregione.fvg.it.
- 7.** La data di presentazione delle domande è determinata:
- a) dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo del Servizio, in caso di consegna a mano o di spedizione ordinaria o a mezzo corriere;
 - b) dalla data di spedizione, nel caso di invio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta al Servizio entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5;
 - c) dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione, nel caso di invio per mezzo telematico con firma digitale.
- 8.** L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è causa di inammissibilità della domanda.
- 9.** Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

Art. 7 comunicazione di avvio del procedimento

- 1.** Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8 procedimento valutativo e istruttoria

- 1.** I contributi di cui al presente bando sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 7/2000.
- 2.** Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei

proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti.

3. I progetti risultati ammissibili sono valutati, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dal medesimo o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di istruzione o da un suo delegato. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio competente in materia di beni culturali.

4. Per la valutazione comparata la Direzione può avvalersi dell'apporto consultivo di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente

5. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito della Regione, vengono approvati:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, il Servizio comunica per iscritto ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando un termine perentorio per l'accettazione dello stesso; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dal contributo.

7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, o nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse entro la fine dell'esercizio finanziario corrente, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9 criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:

- a) qualità del progetto: fino a un massimo di punti 35/100;
- b) comprovata esperienza e qualificazione del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 15/100;
- c) localizzazione delle attività didattico-educative del progetto: fino a un massimo di punti 15/100;
- d) realizzazione del progetto in forma associata: fino a un massimo di punti 20/100;
- e) numero di classi destinatarie: fino a un massimo di punti 10/100;
- f) percentuale di partecipazione finanziaria del soggetto proponente superiore alla percentuale minima fissata dal bando: fino a un massimo di punti 5/100;

2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati all'allegato B) del presente bando.

3. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
- b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera d);
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi nella misura massima del novanta per cento dell'importo della spesa ammessa e, corrispondentemente, la partecipazione finanziaria che il beneficiario deve garantire con fondi propri non può essere inferiore al dieci per cento della spesa medesima.
2. L'ammontare del contributo non può in nessun caso essere superiore a euro 20.000,00.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario ad assicurare l'entità di contributo prevista dal comma 1 a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di partecipazione finanziaria con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa.

Art. 11 cumulo dei contributi

1. Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa.
2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e provenienza degli altri finanziamenti, di fonte pubblica o privata, eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa e si impegna a comunicare tempestivamente gli eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente per la stessa; i suddetti finanziamenti, sommati al contributo di cui al presente bando e alla partecipazione finanziaria del beneficiario con fondi propri, non possono superare la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario il contributo di cui al presente bando è conseguentemente rideterminato.

Art. 12 avvio del progetto finanziato e tempi di realizzazione

1. Il progetto può essere avviato solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ed è comprovato dalla prima data della documentazione giustificativa dei costi sostenuti.
2. Contestualmente all'avvio delle attività progettuali e comunque entro il termine di quindici giorni, i beneficiari sono tenuti a dare comunicazione scritta della data di avvio. Qualora le attività progettuali non siano avviate entro due mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di concessione del contributo, si procede alla revoca del medesimo salva la possibilità di richiedere la proroga di detto termine.
3. Nel caso in cui la durata del progetto sia inferiore a quella di dodici mesi, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera c), il termine per la conclusione delle attività può essere prorogato, per una sola volta, purché ciò non comporti una durata complessiva superiore a dodici mesi.
4. L'eventuale richiesta di proroga di cui ai commi 2 e 3 deve essere adeguatamente motivata e deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine inizialmente previsto.

Art. 13 procedimento di concessione e di erogazione dei contributi

1. Il contributo, quantificato ai sensi dell'articolo 10, è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'accettazione del contributo ai sensi dell'articolo 8, comma 6.
2. All'atto della concessione del contributo è erogato in via anticipata un importo pari al settanta per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo,

compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

3. All'erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa di cui all'articolo 16 entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

4. Nel caso di progetto da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il contributo è concesso ed erogato al soggetto capofila.

Art. 14 obblighi di pubblicità

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, va apposto il logo della Regione.

Art. 15 modifiche dei progetti finanziati

1. Le modifiche dei progetti finanziati sono ammesse solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato.

2. Non sono in ogni caso ammesse modifiche sostanziali.

Art. 16 rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari presentano il rendiconto entro il termine stabilito con il decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 13. Nel caso di progetto da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il rendiconto è presentato dal soggetto capofila.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per una sola volta e per il tempo massimo di un mese, su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. I beneficiari che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

4. I beneficiari che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 43 della legge regionale 7/2000 presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti.

5. Per le ipotesi per le quali non trovano applicazione le modalità di rendicontazione di cui ai commi 3 e 4, il rendiconto è redatto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 41 e 41bis della legge regionale 7/2000.

6. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge, il beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare del contributo concesso.

7. Alla documentazione da presentare a rendiconto ai sensi dei commi 3, 4 e 5 è allegata una relazione illustrativa del progetto realizzato, accompagnata da una dichiarazione con cui il beneficiario attesta le eventuali entrate generate dal progetto o gli eventuali altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata ottenuti.

8. Fermo restando il disposto dell'articolo 15, sono ammesse a rendiconto compensazioni tra le diverse categorie di spesa ammissibile, di cui all'articolo 5 comma 2, nel limite del trenta per cento per ciascuna categoria.

9. Qualora, in sede di rendicontazione:
- a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare complessivo del contributo concesso, l'importo del contributo è di conseguenza proporzionalmente ridotto, purché il progetto risulti sostanzialmente inalterato;
 - b) risulti che, per la realizzazione del progetto siano state utilizzate entrate generate dal medesimo ovvero siano stati ottenuti altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata, l'importo del contributo è di conseguenza proporzionalmente ridotto;
 - c) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al cinquanta per cento del contributo concesso, il contributo stesso è revocato.
10. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.

Art. 17 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con un contributo regionale, e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore, e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente da cui risulta la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, unitamente ad una dichiarazione attestante i dati relativi a quest'ultimo e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato mediante il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore; nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 18 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato avvio delle attività progettuali nei termini previsti dall'articolo 12, commi 2 e 4;
 - c) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 e di quelli di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - d) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 16, comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
 - e) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 16, comma 9, lettera c);

- f) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 19 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 20 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 21 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio beni culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

Art. 22 note informative

In applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: Servizio beni culturali
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Mansi, Direttore del Servizio
- Istruttori del procedimento: dott.ssa Cristina Cristofoli e dott.ssa Monica Pilloni

Per informazioni:

info.cultura@regione.fvg.it

Allegato A) al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale.

Modello di domanda di partecipazione

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO
(da non utilizzare)



SPAZIO RISERVATO AL BOLLO

Nota bene

Sulla presente domanda di contributo deve essere apposta obbligatoriamente una marca da bollo da € 16,00 avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione dell'istanza. La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui si tratti di domanda di contributo presentata da soggetti esenti (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni).

Indicare tipo di esenzione

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali
Via Milano, 19
34132 TRIESTE

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale

Riferimento normativo: L.R. 4 ottobre 2013 n. 11 «Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura».

Quadro A	Il/La sottoscritto/a Legale rappresentante <i>(se trattasi di domanda presentata da un ente pubblico, il soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento)</i>				
Nome e cognome					
Nato/a a					
Il					
In qualità di ¹					
Quadro B	del soggetto proponente Indicare²				
Denominazione	<i>(indicare la denominazione per esteso)</i>				
Indirizzo sede legale					
	<i>(via)</i>	<i>(n.)</i>	<i>(CAP)</i>	<i>(Comune di)</i>	<i>(Provincia di)</i>
Sede operativa - indirizzo cui inviare la corrispondenza <i>(se diverso da sede legale)</i>					
	<i>(via)</i>	<i>(n.)</i>	<i>(CAP)</i>	<i>(Comune di)</i>	<i>(Provincia di)</i>
Telefono	Fax				
Email	PEC				
Codice fiscale	Partita IVA				
Persona di contatto <i>(nominativo e numero di telefono)</i>					

¹ Per gli enti locali, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Segretario generale ovvero altro organo a rilevanza esterna.

² Altri soggetti privati sono ammissibili **solo in quanto gestori delle strutture** di cui alla lettera f) comma 1 articolo 5 L.R. 11/2013, ovvero: di sentieri storici, percorsi, musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, parchi tematici, punti di informazione e accesso, attrezzature complementari.

Modello di domanda

in base al bando emanato ai sensi dell'articolo 5 comma 5 e dell'articolo 16 comma 1 della L.R. 11/2013

CHIEDE:

- la concessione di un contributo per realizzare il progetto denominato _____, come dettagliato nella documentazione di cui al quadro C, allegata alla presente domanda.

Quadro C	Allegati
Allegato a) Descrizione del soggetto proponente e sintesi dell'attività svolta nel triennio precedente	
Allegato b) Relazione illustrativa del progetto	
Allegato c) Piano finanziario	
Allegato d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	
Altri allegati:	
<input type="checkbox"/>	Allegato e) Accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno di essi
<input type="checkbox"/>	Atto costitutivo di rete di istituzioni scolastiche
<input type="checkbox"/>	Solo per i soggetti di diritto privato, copia di atto costitutivo e statuto
<input type="checkbox"/>	Copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante
<input type="checkbox"/>	Una copia di tutta la documentazione (fotocopiare la domanda e tutti gli allegati)
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):

- di poter procedere all'incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale, mediante una delle modalità di cui al quadro D:

Quadro D	Dati per il pagamento	
<input type="checkbox"/> Conto corrente bancario		<input type="checkbox"/> Conto corrente postale
Intestato a: <i>Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto proponente (il conto corrente non può essere intestato a una persona fisica)</i>		
Istituto di credito		Agenzia
Indirizzo		
Coordinate IBAN		Coordinate BBAN
paese	CIN EUR	CIN
	ABI	CAB
		Numero conto corrente

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n. _____ fogli.

.
luogo e data

firma del legale rappresentante

Modello di domanda
Allegato a) Descrizione del soggetto proponente e sintesi dell'attività svolta

Allegato a)	Descrizione del soggetto proponente e sintesi dell'attività svolta	Criterio di valutazione b)
<p>Relazione sintetica sulle attività messe in atto dal soggetto proponente nei tre anni precedenti³ nel settore della cultura, con particolare riferimento alla eventuale realizzazione di iniziative inerenti alla tematica del bando in oggetto (max 3070 caratteri)</p>		
<p>Solo per le associazioni e gli enti di ricerca: indicare le principali finalità statutarie</p> <p><i>Requisito di ammissibilità</i></p>	<input type="checkbox"/> cultura <input type="checkbox"/> educazione <input type="checkbox"/> informazione e comunicazione <input type="checkbox"/> altre finalità	<p>Nel caso di "altre finalità" esplicitare brevemente la connessione con i temi oggetti del bando (max 1.000 caratteri):</p>
<p>Nell'ultimo triennio sono stati svolti progetti culturali aventi come destinatari alunni delle istituzioni scolastiche:</p> <p><i>Sottocriterio di valutazione b.1</i></p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<p>Nell'ultimo triennio per i progetti culturali aventi come destinatari alunni delle istituzioni scolastiche sono stati ricevuti i seguenti finanziamenti:</p> <p><i>Sottocriterio di valutazione b.1</i></p>	<input type="checkbox"/> Nessun finanziamento ricevuto <input type="checkbox"/> Uno o più finanziamenti privati <input type="checkbox"/> Uno o più finanziamenti della Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Ministero, Azienda per i Servizi Sanitari...) <input type="checkbox"/> Uno o più finanziamenti nell'ambito di Programmi comunitari	
<p>Nell'ultimo triennio sono stati realizzati progetti culturali in regime di partenariato con soggetti pubblici sulla base di accordi o convenzioni</p> <p><i>Sottocriterio di valutazione b.2</i></p>	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, fino a due progetti culturali in partenariato <input type="checkbox"/> Sì, tre o più progetti culturali in partenariato	

³ Se il soggetto proponente è costituito da meno di tre anni, indicare le attività svolte dalla data di costituzione.

Modello di domanda
Allegato b) Relazione illustrativa del progetto

Allegato b) Relazione illustrativa del progetto	
Titolo del progetto	
Periodo presunto di svolgimento del progetto	Da Indicare mese anno a Indicare mese anno Durata in mesi n. <i>Requisito di ammissibilità</i>
b1) Descrizione delle attività	<i>Criteria di valutazione a), c) ed e)</i>
Indicare i tre principali obiettivi specifici del progetto	1) 2) 3)
Descrivere brevemente le attività del progetto e loro coerenza con gli obiettivi del bando, in particolare gli strumenti attraverso i quali si intende trasmettere alle nuove generazioni la memoria storica e favorire la costruzione di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli <i>(Al massimo 10.000 caratteri)</i> <i>Requisito di ammissibilità</i> <i>Sottocriteri valutazione a.1 e a.2</i>	
Il progetto prevede <i>Sottocriterio di valutazione a.4</i>	<input type="checkbox"/> premi in denaro rivolti a alunni delle scuole primarie e secondarie del FVG <input type="checkbox"/> realizzazione di prodotti multimediali <input type="checkbox"/> realizzazione di testi divulgativi <input type="checkbox"/> visita a musei, mostre, collezioni pubbliche o private, parchi tematici legati alle vicende della Prima guerra mondiale <input type="checkbox"/> fruizione di percorsi e sentieri legati alle vicende della Prima guerra mondiale <input type="checkbox"/> altro
Il progetto si rivolge ad alunni delle scuole primarie e secondarie della Regione FVG <i>Requisito di ammissibilità</i>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Il progetto riguarda attività didattico educative imperniate su vicende svoltesi nel 1914 <i>Sottocriterio di valutazione a.3</i>	<input type="checkbox"/> Sì Se sì, che vicende? <input type="checkbox"/> No
Indicare il numero di province del FVG in cui si svolgono le attività del progetto <i>Sottocriterio di valutazione c.1</i>	<input type="checkbox"/> una provincia <input type="checkbox"/> due province <input type="checkbox"/> tre province <input type="checkbox"/> quattro province
Il progetto si svolge in siti o strutture particolarmente significativi per la memoria storica della Grande guerra <i>Sottocriterio di valutazione c.2</i>	<input type="checkbox"/> Sì Se sì, in quali siti o strutture? <input type="checkbox"/> No
Dove sono dislocati i siti o le strutture in cui si svolge il progetto <i>Sottocriterio di valutazione c.2</i>	<input type="checkbox"/> nei territori delle attuali province di Gorizia e Trieste, nonché degli attuali comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio <input type="checkbox"/> in Friuli Venezia Giulia <input type="checkbox"/> in altra regione italiana <input type="checkbox"/> in Stati esteri confinanti con il Friuli Venezia Giulia
Classi destinatarie del progetto <i>Sottocriteri di valutazione e.1</i>	Totale classi destinatarie n.

Modello di domanda
Allegato b) Relazione illustrativa del progetto

b2) Progetto in forma associata					
Soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto in forma associata: - reti di istituzioni scolastiche; - soggetti pubblici o privati in rapporto di partenariato ⁴ ; - soggetti pubblici o privati in rapporto di partenariato con rete/i di istituzioni scolastiche.	Denominazione	Natura giuridica	Numero di soggetti partecipanti <i>(se rete di scuole, indicare il numero di scuole firmatarie comprensivo del capofila)</i>	Sede legale (Comune o stato estero)	
			Selezionare		
	Totale soggetti				
	<i>Sottocriteri di valutazione d.1 e d.2</i>				
b3) Risorse umane impegnate nel progetto					
Persone direttamente impegnate nell'organizzazione e realizzazione delle attività oggetto dell'iniziativa progettuale	Totale persone direttamente coinvolte nella realizzazione del progetto			n.	
	Ruolo ⁵	n. persone	Volontario/retribuito	note	
	Project management e segreteria organizzativa		Selezionare		
	Formatori ed insegnanti		Selezionare		
	Guide ed accompagnatori		Selezionare		
	Addetti a funzioni di comunicazione, marketing e grafica di prodotti		Selezionare		
	Tecnico per produzioni multimediali		Selezionare		
	Altro		Selezionare		
	Altro		Selezionare		
	Altro		Selezionare		
	Altro		Selezionare		
<i>Sottocriteri di valutazione a.2</i>					

⁴ Include singole istituzioni scolastiche.

⁵ Nel caso di persone impegnate in più funzioni, imputare la risorsa umana nella sola funzione prevalente.

Allegato c) Piano finanziario

Allegato c) Piano finanziario		€
A) USCITE		
Spese dirette		
a) Spese relative al personale		
b) Spese relative alle risorse materiali e strumentali		
<i>di cui spese per l'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature</i>		
c) Spese organizzative		
<i>di cui spese di viaggio, vitto e alloggio delle classi destinatarie</i>		
d) Spese di rappresentanza		
e) Altre spese		
Spese indirette		
Spese generali e di funzionamento		
TOTALE SPESA AMMISSIBILE (SPESE DIRETTE + INDIRETTE)		
Spese inammissibili		
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		
B) ENTRATE		
Entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa		
Altri finanziamenti privati		
Altri contributi pubblici		
TOTALE ENTRATE		
C) CALCOLO DEL CONTRIBUTO REGIONALE		
SPESA AMMESSA		
COFINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI DEL BENEFICIARIO		
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE		
Sono previste	spese al di fuori del territorio regionale, per	

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) le caselle di controllo indicano se il valore immesso nella cella è conforme ai vincoli stabiliti dal bando, **vanno verificate solo al completamento dell'imputazione dei valori nel piano finanziario**
- 2) eventuali codifiche di errore in cui si dovesse incorrere nel corso della compilazione non vanno considerate

Modello di domanda
Allegato d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali
Via Milano, 19
34132 TRIESTE

Allegato d)		Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	
Il/La sottoscritto/a	nato/a	il	a
codice fiscale	residente a		
via	n.	CAP	
in qualità di del soggetto proponente			

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. che:

Barrare SOLO in caso affermativo:

- il soggetto proponente ha la qualifica di O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/1997)
- il soggetto proponente è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche
- il soggetto proponente è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o di iniziativa progettuale di natura commerciale
- il soggetto proponente esercita attività in regime di IVA
l'IVA a carico del soggetto proponente per l'iniziativa progettuale costituisce un onere non rimborsabile nella misura del %.
- il soggetto proponente non ha finalità di lucro;
- il soggetto proponente è gestore di strutture di cui alla lettera f), comma 1, articolo 5 L.R. 11/2013 ed è in possesso di idoneo titolo giuridico legittimante la gestione;
- il progetto non ha ottenuto altri finanziamenti, pubblici o privati, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nel piano finanziario;
- il progetto prevede attività che si svolgeranno al di fuori del territorio regionale, per un periodo non superiore a un terzo del progetto stesso;
- sono previste spese al di fuori del territorio regionale, nel limite del 20% del contributo concesso;
- il soggetto proponente si impegna ad assumere l'onere delle spese non coperte dalla partecipazione regionale con fondi propri, nella misura del % della spesa ammessa, come emerge dal piano finanziario allegato alla presente domanda e di essere a conoscenza che tale percentuale dovrà restare invariata anche in sede di rendicontazione.
 - il soggetto proponente ha in Regione la propria sede legale o operativa, istituite da almeno un anno;
 - tutte le informazioni fornite con la presente domanda corrispondono al vero.

DICHIARA INOLTRE:

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel bando per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 della L.R. 11/2013.
- di essere a conoscenza che, a norma del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera i) e 18, comma 1, lettera f) del bando, le eventuali variazioni attinenti ad aspetti oggetto di valutazione (qualità del progetto, localizzazione delle attività didattico-educative del progetto, numerosità dei partner, numerosità delle istituzioni scolastiche, numero e sede delle classi destinatarie e percentuale di partecipazione finanziaria del soggetto proponente) che comportino l'alterazione della composizione della graduatoria, costituiscono causa di revoca del decreto di concessione del contributo.

Modello di domanda
Allegato e) Accordo di partenariato

....., fi.....

ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

DA PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NELL'AMBITO DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI FINALIZZATI AD AMPLIARE LA CONOSCENZA E A FAVORIRE LA RIFLESSIONE SUI FATTI STORICI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

TRA

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

in qualità di soggetto capofila e:

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

Modello di domanda
Allegato e) Accordo di partenariato

Denominazione soggetto	
Natura giuridica	
C.F.	
Legale rappresentante (Nome e cognome)	

in qualità di partner, di seguito denominate congiuntamente "parti"

PREMESSO CHE

- la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato con D.G.R. ____ /2014 il bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale (di seguito «bando»);
- ai sensi dell'articolo 3 del bando, i beneficiari possono proporre progetti da realizzare singolarmente o in forma associata, nell'ambito di un rapporto di partenariato o nell'ambito di una rete di istituzioni scolastiche;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e) bando, l'accordo di partenariato deve essere formalizzato in una scrittura privata, sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascun ente;
- le parti di seguito identificate, ai sensi delle succitate norme, intendono costituire un rapporto di partenariato ai fini della realizzazione del progetto denominato e per la conseguente presentazione della domanda di partecipazione al bando;

tutto ciò premesso e considerato
si sottoscrive il seguente

ACCORDO DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle parti

1. Con il presente accordo di partenariato, le parti intendono formalizzare la propria partnership ai fini della partecipazione al bando, disciplinando gli impegni reciproci.
2. In particolare, le parti si impegnano a:
 - a) leggere, validare e approvare il progetto;
 - b) realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall'accordo di partenariato e dal bando;
 - c) assicurare un utilizzo dei fondi coerente con il bando e la normativa vigente;
 - d) assicurare ciascuno nei limiti previsti l'eventuale partecipazione finanziaria con fondi propri.

Articolo 2 – Individuazione del soggetto capofila

1. Le parti individuano quale soggetto capofila

Articolo 3 – Compiti del soggetto capofila

1. Il soggetto capofila, ai sensi dell' articolo 3, comma 5, del bando, è unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Modello di domanda
Allegato e) Accordo di partenariato

2. Nella fase di presentazione e valutazione della domanda, il soggetto capofila è tenuto a coordinare la predisposizione della domanda di partecipazione al bando e a curare la trasmissione della stessa; unitamente a tutta la documentazione annessa.

3. Nel caso di concessione del contributo il soggetto capofila è tenuto inoltre a: garantire la partecipazione finanziaria nei limiti indicati nella domanda di contributo; coordinare le attività operative; curare le attività di rendicontazione e la trasmissione della relativa documentazione all'Amministrazione regionale; monitorare *in itinere* il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner e segnalare tempestivamente all'Amministrazione regionale eventuali ritardi o inadempimenti, nonché eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato o sulla realizzazione del progetto; coordinare le comunicazioni verso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 – Ruolo ed impegni dei partner

1. Ciascun partner, ivi compreso il capofila, è responsabile della realizzazione di una parte delle attività progettuali, secondo quanto dettagliato nella relazione illustrativa del progetto e del relativo piano finanziario, nelle modalità operative e nei termini economici di seguito specificati:

Denominazione soggetto	Descrizione compiti in ordine alla realizzazione delle attività progettuali	Fondi propri
(indicare ragione sociale capofila)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)
(indicare ragione sociale partner)		(indicare la quota di partecipazione finanziaria in euro)

2. Nella fase di presentazione e valutazione della domanda, i partner sono tenuti a predisporre tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capofila; trasmettere al soggetto capofila l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del bando.

3. Nel caso di concessione del contributo i partner sono inoltre tenuti a: effettuare le attività di propria competenza e impiegare le risorse finanziarie in modo efficace ed efficiente; mantenere un canale informativo costante con il capofila, coadiuvandolo anche nell'espletamento dei compiti amministrativi, e garantire l'integrazione con gli altri partner per ottenere una proficua realizzazione del progetto; ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

....., lì.....

Allegato B) al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale.

Criteria, indicatori e punteggi per la valutazione delle iniziative

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI
a) Qualità del progetto: fino a un massimo di punti 35/100;		
a.1	Coerenza degli obiettivi progettuali e delle attività previste con gli obiettivi individuati dal bando 5 punti	Valutazione della proposta progettuale Sufficiente Punti 3 Buono Punti 5
a.2	Congruenza delle risorse umane (staff progettuale), finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste 10 punti	Valutazione della proposta progettuale con riferimento al piano finanziario, alla descrizione delle risorse umane impegnate e alla descrizione delle attività Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 5 Buono Punti 10
a.3	Attinenza delle attività didattico educative del progetto alle vicende della Prima guerra mondiale svoltesi nel 1914 15 punti	Valutazione della proposta progettuale Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 7 Buono Punti 15
a.4	Realizzazione di testi divulgativi o di prodotti multimediali 5 punti	Valutazione della proposta progettuale con riferimento agli output di progetto Realizzazione di testi divulgativi Punti 1 Realizzazione di prodotti multimediali Punti 3 Realizzazione di entrambi i precedenti Punti 5
b) Comprovata esperienza e qualificazione del soggetto proponente diverso dalle istituzioni scolastiche: fino a un massimo di punti 15/100		
b.1	Progetti realizzati nell'ultimo triennio con l'utilizzo di finanziamenti pubblici o privati, aventi come destinatari gli alunni delle istituzioni scolastiche 7 punti	Presente/non presente Nessun finanziamento ricevuto Punti 0 Uno o più progetti realizzati con finanziamenti privati Punti 2 Uno o più progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Ministero..) Punti 3 Uno o più progetti finanziati nell'ambito di Programmi comunitari Punti 5 Concorrenza di due o più tipologie di finanziamento Fino a punti 7
b.2	Progetti culturali realizzati nell'ultimo triennio in regime di partenariato con soggetti pubblici sulla base di accordi o convenzioni 8 punti	Presente/non presente Nessun progetto culturale in partenariato Punti 0 Fino a due progetti culturali in partenariato Punti 4 Tre o più progetti culturali in partenariato Punti 8
c) Localizzazione delle attività didattico-educative del progetto: fino a un massimo di punti 15/100		
c.1	Diffusione sul territorio regionale, intesa come dislocazione delle attività del progetto 4 punti	Province interessate in valore assoluto Una provincia interessata Punti 1 Due province interessate Punti 2 Tre province interessate Punti 3 Quattro province interessate Punti 4

14_17_1_ADC_AMB ENER 04-10 LUNIKGAS E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Publicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa n. :

SGRI/381/IPD-UD-6440 emesso il giorno 04/03/2014 è stato concesso fino a tutto il 31/12/2020 alla Società LUNIKGAS spa con sede in Cologne (BS) il diritto a derivare moduli 0,015 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Lestizza, al fg. 26, mapp. 229, ad uso potabile, igienico - sanitario, autolavaggio, antincendio.

SGRI/392/IPD-UD-6415 emesso il giorno 05/03/2014 è stato concesso fino a tutto il 31/12/2026 alla Società Azienda agricola Baccichetto Vittorino, Paolo ed Alessandro con sede in Precenicco (Ud) il diritto a derivare moduli 0,0017 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Precenicco, al fg. 8, mapp. 267, ad uso igienico - sanitario.

SGRI/393/IPD-UD-5847 emesso il giorno 06/03/2014 è stato concesso fino a tutto il 05/03/2029 alla Società Azienda agricola Ancillotto Enrico con sede in Varmo FR. Madrisio (Ud) il diritto a derivare moduli 0,40 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Varmo fr. Madrisio, al fg.25, mapp. 1-59, ad uso irriguo.

SGRI/369/IPD-UD-3570 emesso il giorno 03/03/2014 è stato concesso fino a tutto il 16/12/2028 alla Società SIAT spa con sede in Gemona del Friuli (Ud) il diritto a derivare moduli 0,083 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Osoppo, al fg. 2, mapp. 207, ad uso industriale ed antincendio.

SGRI/376/IPD-UD-3590 emesso il giorno 04/03/2014 è stato concesso fino a tutto il 16/12/2028 alla Società SIAT spa con sede in Gemona del Friuli (Ud) il diritto a derivare moduli 0,24 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Gemona del Friuli, al fg. 25 mapp. 410, ad uso industriale ed antincendio.

SGRI/382IPD-UD-2928 emesso il giorno 04/03/2014 è stato concesso fino a tutto il 31/12/2027 alla Società CAFI spa con sede in Udine (Ud) il diritto a derivare moduli 0,0176 d'acqua mediante sorgenti varie n Comune di Pulfero, ad uso potabile.

Udine, 10 aprile 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_17_1_ADC_AMB ENERPNI FRANCESCUTTO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Publicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Francescutto Gilberto per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3330).

La Ditta Francescutto Gilberto ha presentato in data 22/01/2014 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,30 (30 litri/secondo) d'acqua corrispondente a 500,00 m3 l'anno per uso irriguo mediante un pozzo da ubicarsi sul terreno distinto in catasto al foglio 10 mappale 177 in Comune di Casarsa della Delizia .

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse

se idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 23 aprile 2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 22 maggio 2014.

Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 26 maggio 2014 alle ore 10.00 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della Ditta via Runcis, 44/1 del comune di Casarsa della Delizia.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria geom. Elisabetta Candussi, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_17_1_ADC_AMB ENERPNI ISERNI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Iserni Francescut Luca per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3329).

La Ditta Iserni Francescut Luca ha presentato in data 22/1/2014 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,30 (30 litri/secondo) d'acqua corrispondente a 1.500 m3 l'anno per uso irriguo mediante un pozzo da ubicarsi sul terreno distinto in catasto al foglio 20 mappale 152 in Comune di Casarsa della delizia .

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 23 aprile 2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 22 maggio .

Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 26 maggio 2014 alle ore 11.30 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della Ditta via P. Zorutti, 5/A del comune di Casarsa della Delizia.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria geom. Elisabetta Candussi, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 .

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_17_1_ADC_FIN PATR CONCESSIONE IRISACQUA

Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di presentazione dell'istanza di concessione demaniale marittima per "Realizzare e mantenere una condotta idrica in Comune di Monfalcone", interessante beni del demanio marittimo in Comune di Monfalcone (GO), località Via dell'Agraria. Richiedente: Irisacqua Srl.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' CONCESSORIA/AUTORIZZATIVA DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO

VISTO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

VISTO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01.04.2004, n. 111 e l'articolo 1, comma 947, della Legge 27.12.2006, n. 296, con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;

ATTESO che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009 ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato dal 1 aprile 2009;

VISTA l'istanza 30.01.2014, prot. di arrivo n. 3178 di data 31.01.2014, avanzata da IrisAcqua s.r.l., con sede in via IX Agosto n°15 a Gorizia, P.I. 01070220312, come da ultimo integrata con nota prot di arrivo n. 7478 di data 07.03.2014 finalizzata a "Realizzare e mantenere una condotta idrica" su area demaniale marittima, sita in Via dell'Agraria, per una superficie complessiva di mq. 100,44, individuata su parte delle pp.cc. 851/6, 853/1 e 853/2, F.M. 13 del C.C. di Monfalcone, tutte tavolarmente iscritte a nome di Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, la cui competenza gestionale è demandata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del D.Lgs. 111/2004;

PRESO ATTO che parte della p.c. 853/1 F.M. 13 è già interessata dalla Licenza n. 40/2009 rilasciata in data 15.06.2009 a favore dell'Associazione Pescatori Dilettanti;

ATTESO che l'area detenuta in concessione con la Licenza n. 40/2009 è interessata dall'opera in oggetto per una superficie di mq. 20,53, con il manufatto e relativa area di rispetto, e per mq. 92,50, con superficie di cantiere, e che, pertanto, la medesima Licenza sarà conseguentemente oggetto di modifiche nella parte relativa agli obblighi manutentivi relativi alla costruzione e mantenimento dell'opera oggetto della presente concessione.

VISTO l'assenso alla realizzazione delle opere datato 04.03.2014, rilasciato dal signor Burri Johnny in qualità di Presidente dell'Associazione Pescatori Dilettanti, concessionaria di parte della p.c. 853/1 in forza della Licenza n. 40/2009 ;

VISTO l'art. 21, comma 1, lett. a) ed e) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, che riserva al Direttore del Servizio l'adozione degli atti di competenza del Servizio e dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza o altri analoghi;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13.09.2013, con la quale in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 7 del suddetto Regolamento, sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali, con decorrenza 16 settembre 2013 e in particolare l'art. 24 comma 1, lett. b) dell'Allegato 1 alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio statale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;

VISTO il decreto n. 2679/FIN dd 20/12/2013 con il quale il direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica ha conferito la delega per l'adozione degli atti espressivi di volontà esterna riguardanti la corrispondenza inerente alla fase istruttoria finalizzata al rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione per "usi diversi" sui beni del demanio marittimo statale al responsabile delegato di posizione

amministrativa per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività concessoria/autorizzativa dei beni del demanio marittimo, nominato con decreto del Ragioniere generale n. 2618/FIN dd 17/12/2013;
VISTI l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e la Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in GUCE n. C 121 del 29 aprile 2000;

DISPONE

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:

1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. all'Albo pretorio del Comune di Monfalcone (GO) per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comune.monfalcone.go.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno 24.04.2014 e fino al 23.05.2014.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00, per il periodo di 30 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.

Entro e non oltre il termine di cui sopra, a pena di inammissibilità, possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.

Trascorso il termine stabilito, si procederà al seguito dell'istruttoria inerente la concessione richiesta.

Trieste, 10 aprile 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
Isabella Di Bert

14_17_1_ADC_INF MOB COM DUINO AURISINA 27 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Duino Aurisina: introduzione di modifiche e conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 56 dell'11 dicembre 2013.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 061/Pres. del 10 aprile 2014, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 56 dell'11 dicembre 2013, con cui il comune di Duino Aurisina ha approvato la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, da tale conferma, delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni ed opposizioni nn. 10, 17, 27, 33, 42, 44, 54, 55, 67/a e 71 nonché di alcuni emendamenti presentati in sede di approvazione della variante medesima, sia l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale e corretto superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 798 dell'11 maggio 2012. La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

14_17_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 432 presentato il 01.04.2014
GN 458 presentato il 03.04.2014
GN 460 presentato il 04.04.2014
GN 465 presentato il 04.04.2014
GN 466 presentato il 04.04.2014
GN 467 presentato il 04.04.2014
GN 469 presentato il 07.04.2014
GN 473 presentato il 08.04.2014
GN 478 presentato il 08.04.2014

GN 485 presentato il 09.04.2014
GN 487 presentato il 09.04.2014
GN 490 presentato il 09.04.2014
GN 491 presentato il 09.04.2014
GN 492 presentato il 09.04.2014
GN 493 presentato il 09.04.2014
GN 494 presentato il 09.04.2014
GN 495 presentato il 09.04.2014
GN 496 presentato il 09.04.2014

14_17_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

G.N. 158 2014 Presentato 22/01/2014
G.N. 171 2014 Presentato 23/01/2014
G.N. 230 2014 Presentato 03/02/2014
G.N. 250 2014 Presentato 06/02/2014
G.N. 257 2014 Presentato 07/02/2014
G.N. 287 2014 Presentato 12/02/2014
G.N. 317 2014 Presentato 13/02/2014
G.N. 323 2014 Presentato 13/02/2014
G.N. 369 2014 Presentato 21/02/2014
G.N. 372 2014 Presentato 24/02/2014
G.N. 373 2014 Presentato 24/02/2014
G.N. 388 2014 Presentato 25/02/2014
G.N. 389 2014 Presentato 25/02/2014
G.N. 395 2014 Presentato 26/02/2014
G.N. 414 2014 Presentato 04/03/2014
G.N. 424 2014 Presentato 05/03/2014
G.N. 431 2014 Presentato 05/03/2014

G.N. 434 2014 Presentato 06/03/2014
G.N. 436 2014 Presentato 06/03/2014
G.N. 437 2014 Presentato 06/03/2014
G.N. 438 2014 Presentato 06/03/2014
G.N. 466 2014 Presentato 11/03/2014
G.N. 474 2014 Presentato 12/03/2014
G.N. 475 2014 Presentato 12/03/2014
G.N. 482 2014 Presentato 13/03/2014
G.N. 498 2014 Presentato 17/03/2014
G.N. 499 2014 Presentato 17/03/2014
G.N. 517 2014 Presentato 20/03/2014
G.N. 521 2014 Presentato 21/03/2014
G.N. 522 2014 Presentato 21/03/2014
G.N. 529 2014 Presentato 26/03/2014
G.N. 534 2014 Presentato 27/03/2014
G.N. 535 2014 Presentato 27/03/2014
G.N. 536 2014 Presentato 27/03/2014

14_17_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1004/14 presentato il 25/03/2014
GN 1034/14 presentato il 25/03/2014
GN 1044/14 presentato il 26/03/2014
GN 1045/14 presentato il 26/03/2014
GN 1046/14 presentato il 26/03/2014

GN 1047/14 presentato il 26/03/2014
GN 1051/14 presentato il 26/03/2014
GN 1057/14 presentato il 26/03/2014
GN 1060/14 presentato il 27/03/2014
GN 1073/14 presentato il 27/03/2014

GN 1074/14 presentato il 27/03/2014
GN 1088/14 presentato il 28/03/2014
GN 1097/14 presentato il 31/03/2014
GN 1107/14 presentato il 31/03/2014
GN 1115/14 presentato il 01/04/2014
GN 1116/14 presentato il 01/04/2014
GN 1119/14 presentato il 01/04/2014
GN 1142/14 presentato il 02/04/2014
GN 1143/14 presentato il 02/04/2014
GN 1146/14 presentato il 02/04/2014

GN 1147/14 presentato il 02/04/2014
GN 1151/14 presentato il 02/04/2014
GN 1152/14 presentato il 02/04/2014
GN 1153/14 presentato il 02/04/2014
GN 1158/14 presentato il 03/04/2014
GN 1159/14 presentato il 03/04/2014
GN 1160/14 presentato il 03/04/2014
GN 1161/14 presentato il 03/04/2014
GN 1193/14 presentato il 07/04/2014
GN 1194/14 presentato il 07/04/2014



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

14_17_3_GAR_COM STARANZANO ASTA CAVALLI_017

Comune di Staranzano (GO)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di Cavalli Delta/Camargue presenti nell'allevamento dell'Isola della Cona.

IL SINDACO

in qualità di Presidente dell'Organo Gestore della Riserva Naturale Regionale della "Foce dell'Isonzo";
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 22 dd. 03.04.2014 esecutiva a sensi di legge;

RENDE NOTO

che il Comune di Staranzano intende provvedere alla vendita di Cavalli Delta/Camargue inseriti all'interno della Riserva Naturale Regionale della "Foce dell'Isonzo" - Località Isola della Cona.

Gli interessati, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire la propria offerta in bollo da € 16,00 al Comune di Staranzano (Piazza Dante Alighieri n. 26) entro le ore 12⁰⁰ del giorno 12.05.2014.

Il bando è affisso all'albo Pretorio del Comune di Staranzano e sul sito internet comunale:

[www. Http://www.comune.staranzano.go.it/portale/cms/](http://www.comune.staranzano.go.it/portale/cms/)

Per informazioni rivolgersi al Comune di Staranzano tel. 0481716912 - 716916.

Staranzano, 11 aprile 2014

IL SINDACO:
avv. Lorenzo Presot

14_17_3_GAR_DIR ATT PROD PIANO COMUNICAZIONE_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio Sviluppo Rurale - Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale - Udine

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2007-2013. Attuazione del Piano di comunicazione. Avviso per identificazione dei contraenti a cui affidare l'attività di informazione del pubblico regionale sulle realizzazioni del Programma.

L'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale intende proseguire, alla luce dello stato di avanzamento del Programma una campagna informativa dei risultati che lo stesso sta raggiungendo al fine di ottemperare al disposto dell'art. 76 del Regolamento (CE) 1698/2005, in base al quale risulta fondamentale informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del Programma e dei relativi risultati.

La campagna informativa consisterà in una serie di pubblicazioni periodiche (10 uscite) indicativamente di 1 pagina, con pubblicazione a colori di testo di circa 4.000 battute, compreso titolo e sottotitolo e

almeno 2 foto che verranno fornite dall'Autorità di Gestione, relative ai risultati, alle buone pratiche e ai migliori progetti finanziati attraverso il Programma da realizzare indicativamente entro la fine del corrente anno (2014).

Ritenuto che le informazioni da pubblicare, considerato il loro carattere tecnico e divulgativo e l'interesse precipuamente regionale delle stesse, possano essere efficacemente comunicate al pubblico per mezzo di pubblicazione periodiche sui settimanali regionali, con il presente avviso si INVITANO i settimanali regionali con le seguenti caratteristiche:

- forte caratterizzazione e vocazione alla diffusione delle notizie e attualità riferita al territorio regionale: i settimanali dovranno dimostrare di pubblicare in ogni numero almeno il 50% di redazionali dei quali almeno l'80% riferiti ad argomenti del territorio regionale;
- diffusione in almeno in 2 province regionali;
- tiratura minima di almeno 3.000 copie per uscita, distribuite per mezzo di edicole, spedizioni in abbonamento o consegna porta a porta; gli interessati dovranno altresì specificare le quantità distribuite nelle diverse province regionali;
- iscrizione al tribunale competente da almeno 3 anni;

ad inoltrare alla Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio Sviluppo Rurale, via Sabbadini 31, una formale manifestazione di interesse a realizzare il servizio in oggetto, insieme con la documentazione che certifica il possesso dei requisiti e le informazioni richieste **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 5 maggio 2014.**

A seguito dell'esito della consultazione pubblica si provvederà a definire le procedure di aggiudicazione del servizio, al fine di garantire la diffusione delle informazioni in tutto il territorio regionale.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della Regione e sul BUR.

Udine, 9 aprile 2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Serena Cutrano

- Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Cutrano
(0432/555509 - serena.cutrano@regione.fvg.it)
- Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Alba Barbina
(0432/555242 - alba.barbina@regione.fvg.it)

14_17_3_GAR_DIR FIN PATR PROCEDURA VENDITA IMMOBILI

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio gestione patrimonio immobiliare, con sede in Corso Cavour 1 a Trieste, C.F. 80014930327, rende noto che intende verificare la presenza sul mercato di soggetti interessati, oltre agli originari istanti, all'acquisto di uno o più degli immobili così di seguito identificati:

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE (*)	MQ.	ESTREMI DECRETO SDEM.	VALORE A BASE D'ASTA (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
☒	595	PN	FONTANAFREDDA	35	633	175	1635 dd. 28/08/2013	€ 1.750,00	€ 1.162,80
☒	595	PN	FONTANAFREDDA	35	637	21	1635 dd. 28/08/2013	€ 210,00	€ 1.162,80

(*) planimetria in calce

Il valore a base d'asta riferito a ciascun immobile è quello determinato dal competente Servizio demanio e consulenza tecnica, secondo quanto previsto nell'Allegato A alla legge regionale 17/2009.

Si rende noto che saranno a carico dell'acquirente le spese di rogito, gli eventuali oneri per operazioni di censimento del bene nonché le spese per gli oneri fiscali (imposta di registro inclusa).

NORME DI RIFERIMENTO:

- legge regionale 15 ottobre 2009 n.17 e s.m.i.;
- regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, concernente "Criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" (articoli 13 e seguenti).

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, in caso di una o più manifestazioni d'interesse, il Servizio gestione patrimonio immobiliare provvederà ad avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica tra tutti i soggetti interessati compreso l'originario richiedente, che verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più alto, fatti salvi eventuali diritti di prelazione.

L'aggiudicatario della procedura di gara di cui sopra sarà tenuto a rimborsare, al soggetto originario istante non aggiudicatario del bene, gli eventuali oneri sostenuti per le operazioni tecnico amministrative relative al censimento del bene, come da articolo 16 del D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108.

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Servizio gestione patrimonio immobiliare, che sarà libero di non dare corso alla presente procedura senza alcun diritto ad indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.

Il Servizio gestione patrimonio immobiliare non riconoscerà alcuna mediazione né alcun compenso per tale attività.

Le manifestazioni d'interesse all'acquisto del bene in parola dovranno essere redatte in base al modello "Allegato 1" (allegato al presente avviso) e pervenire in busta chiusa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avendo cura di scrivere sulla busta: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI IMMOBILI SDEMANIALIZZATI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", al seguente indirizzo:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie

Servizio gestione patrimonio immobiliare

Corso Cavour, 1 - 34132 TRIESTE

entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 23 maggio 2014 a pena di esclusione - tenendo presente che l'Ufficio protocollo, sito al piano terra, è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16, e il venerdì dalle 9 alle 13.

Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse farà fede il timbro dell'ufficio protocollo di corso Cavour n° 1.

Gli interessati, entro il 16 maggio 2014, potranno chiedere eventuali informazioni via mail all'indirizzo di posta elettronica: patrimonio@regione.fvg.it e telefonicamente (da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12) alla sig.ra Edda Stagno (tel: 040 3772068).

p. Il Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare

dott.ssa Sabrina Miotto


IL DIRETTORE SOSTITUTO:

arch. Giorgio Adami

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/3/2000, n. 7

- Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
- Responsabile dell'istruttoria: Edda Stagno (040 3772068)

14_17_3_GAR_DIR FIN PATR PROCEDURA VENDITA IMMOBILI_ALL1



14_17_3_GAR_DIR FIN PATR PROCEDURA VENDITA IMMOBILI_ALL2

**ALLEGATO 1**

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e
 programmazione politiche economiche e comunitarie
 Servizio gestione patrimonio immobiliare
 Corso Cavour, 1
 34132 TRIESTE

**AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA VENDITA DI IMMOBILI
 SDEMANIALIZZATI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.**

ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale n. 17/2009 e del relativo regolamento di attuazione
 di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

Publicato sul BUR n. _____ di data _____

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Il/la sottoscritto/a:

Cognome _____

Nome _____

C.F. _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

Cittadinanza _____

Residenza in Via/Piazza _____

Cap. _____ Comune _____ Prov. _____

N. telefono _____ Fax _____

Indirizzo e-mail _____

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) _____

Quale: (barrare la casella appropriata)

Richiedente individuale

Titolare/Legale rappresentante di:

Denominazione _____

con sede legale in Comune di _____

Via/piazza _____

P.IVA _____ C.F. _____

Iscritta al registro imprese della CCIAA di _____ al n. _____

dal _____

Rappresentante del/della sig./sig.ra _____ (giusta

procura rep. _____ racc. _____ di data _____

notaio _____ in _____)

MANIFESTA L'INTERESSE

per l'acquisto degli immobili sdemanializzati di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di seguito descritti:

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE (*)	MQ.	ESTREMI DECRETO SDEM.	VALORE A BASE D'ASTA (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
<input type="checkbox"/>	595	PN	FONTANAFREDDA	35	633	175	1635 dd. 28/08/2013	€ 1.750,00	€ 1.162,80
<input type="checkbox"/>	595	PN	FONTANAFREDDA	35	637	21	1635 dd. 28/08/2013	€ 210,00	€ 1.162,80

e pertanto

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura per l'alienazione del bene suindicato e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del suddetto D.P.R. e

DICHIARA

- di aver preso visione delle condizioni riportate nell'avviso di vendita pubblicato sul B.U.R. n. _____ di data _____ dell'immobile di proprietà dell'Amministrazione regionale, nonché della documentazione messa a disposizione;
- di prendere atto che l'immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni;
- di accettare, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l'obbligo di rimborsare, al soggetto originario non aggiudicatario del bene sopra indicato, gli oneri sostenuti derivanti dalle attività tecnico/amministrative relative al censimento del bene secondo le indicazioni e le modalità che l'Amministrazione regionale provvederà ad indicare;
- di essere a conoscenza, in caso di aggiudicazione a proprio favore, che saranno poste a proprio carico le spese di rogito notarile, l'imposta di registro, le relative vulture e trascrizioni e ogni altra spesa derivante e conseguente alla compravendita;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e tali da comportare la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;

In caso di impresa dichiarata, inoltre, in qualità di legale rappresentante:

- che la società non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria o di concordato preventivo o che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che la società non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Comunica, inoltre, a titolo meramente informativo, di

- Essere**
- Non essere**

in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di prelazione agraria, in qualità di confinante dell'immobile di interesse, più sopra contrassegnato.

Allega alla presente un documento di identità in corso di validità.

Data, _____

Firma del richiedente

14_17_3_AVV_CARSO MARMÌ AVVISO PROCEDURA VIA

Carso Marmi Sas - Obcina Repentabor - Monrupino (TS)

Avviso di deposito della documentazione per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20, DLgs. n.152/2006 e s.m.i.) per il nuovo progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava denominata "Babce Nord" in Comune di Monrupino (TS).

Descrizione del progetto e localizzazione: nuovo progetto di coltivazione e ripristino all'interno dell'area già autorizzata di cava per un volume totale di 184689 mc in Comune di Morupino (TS). Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati presso il Comune di Monrupino o il Servizio valutazioni ambientali della Regione Friuli Venezia Giulia e presentare eventuali osservazioni.

Monrupino, 11 aprile 2014

CARSO MARMÌ SRL

14_17_3_AVV_COM AIELLO DEL FRIULI 21 PRGC_004

Comune di Aiello del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R. 23.03.2007, n. 5 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 086/Pres./2008;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 01.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n.21 al P.R.G.C. relativa alla modifica delle Norme Tecniche di Attuazione mediante inserimento dell'art.21 bis "Verde pubblico attrezzato di pertinenza ad edificio per il culto e la vita associativa" dopo l'art.21.

La variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

Aiello del Friuli, 9 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Rita Oblach

14_17_3_AVV_COM BUTTRIO PCCA_022

Comune di Buttrio (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di classificazione acustica.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO URBANISTICA - AMBIENTE - ASSETTO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 23 della L.R. 16/2007 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2014, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 16/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico

degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni.

Buttrio, 14 aprile 2014

IL DIRIGENTE:
geom. Marco Toti

14_17_3_AVV_COM BUTTRIO TELEFONIA_021

Comune di Buttrio (UD)

Avviso di avvenuta approvazione del Regolamento comunale per la telefonia mobile.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO URBANISTICA - AMBIENTE - ASSETTO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 16 della L.R. 3/2011 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale per la telefonia mobile.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di quindici giorni effettivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.

Buttrio, 14 aprile 2014

IL DIRIGENTE:
geom. Marco Toti

14_17_3_AVV_COM CASARSA DELLA DELIZIA 1 PDR LINTERIS_008

Comune di Casarsa della Delizia (PN)

Avviso di approvazione diretta della variante n. 1 al Piano di recupero di iniziativa privata - ambito posto in via villa e proposto dalla ditta "Linteris e altri" ai sensi dell'art. 4 comma 7 della LR 12/2008 - art. 25 della LR 5/2007.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 7 della L.R. 05/2007;

Visto l'art. 7 comma 7 del DPRReg. 086/Pres/2008;

RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 39 del 09.04.2014 il Comune di Casarsa della Delizia ha approvato, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 12/2008, VARIANTE N. 1 PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA dell'ambito posto in via Villa a San Giovanni di Casarsa ricomprendente i terreni distinti al Catasto al Foglio 11A mappali 762 sub 48, 58, 39, 40, 43, 53, 54, 2449, 765, 560, 762 sub 38, 762 sub 41,52, 762 sub 42, 55, 762 sub 23, 762 sub 26,11, 32, 762 sub 29, 34, 762 sub 28, 10, 31, 2448, 762 sub 27, inoltrata dagli attuali proprietari degli immobili ricompresi nell'ambito del P.d.R., "Linteris Paola, Linteris Giuseppina, Linteris Carla, Cepparo Alberto, Cepparo Marco, Mussio Ivan, Muzzin Gianluca, Marson Valter, Zamarian Annalisa, Tomada Alessia, Cristante Osvaldo, (Fioretti Luca e Pellara Laura)".

Il Piano, ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L.R. 05/2007, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

Casarsa della Delizia, li 10 aprile 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICO MANUTENTIVA:
Pericle Bellotto

14_17_3_AVV_COM CORDOVADO 18 PRGC_018

Comune di Cordovado (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 18 al PRGC.

IL COORDINATORE AREA URBANISTICA

Visto la L.R. 23.02.2008, n. 5 e l'art. 17 del R.A., parte I^a di cui al D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9 aprile 2014, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, il Comune di Cordovado, preso atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni, ha approvato la Variante n. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Cordovado, 14 aprile 2014

IL COORD. RESPONSABILE AREA URBANISTICA:
Tarcisio Innocente

14_17_3_AVV_COM CORNO DI ROSAZZO PAC TIARE DAL GIAL_010

Comune di Corno di Rosazzo (UD)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata in Zona E6 denominato "Azienda Agricola Tiare dal Gjal di Bolzicco Fabio".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i.
VISTO l'art. 4 della L.R. 12/2008 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2014, immediatamente esecutiva, è stata approvato il P.A.C. di iniziativa privata in Zona E6 denominato "Azienda Agricola Tiare dal Gjal di Bolzicco Fabio".
Corno di Rosazzo, 11 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO:
geom. Andrea Tomadoni

14_17_3_AVV_COM ENEMONZO 13 PRGC_005

Comune di Enemonzo (UD)

Avviso di adozione della variante n. 13 al vigente Piano regolatore generale comunale relativa ai "Lavori di costruzione della variante all'abitato di Socchieve dal km. 24+000 al km. 27+000 con raccordi a raso alla statale esistente - Variante di Socchieve".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE

Visto l'art.17 comma 4 del Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.04.2014, è stata adottata la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale, relativa ai "lavori di costruzione della variante all'abitato di Socchieve dal km. 24+000 al km. 27+000 con raccordi a raso alla Statale esistente - Variante di Socchieve".
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Regolamento di attuazione sopra citato, la deliberazione di adozione,

divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dalla data di pubblicazione sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Enemonzo, 10 aprile 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO:
geom. Michele Schneider

14_17_3_AVV_COM FONTANAFREDDA 37 PRGC_015

Comune di Fontanafredda (PN) Avviso di approvazione della variante n. 37 al PRGC.

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI URBANISTICI

Visto l'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7, comma 7 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 07.04.2014, immediatamente esecutiva, ha approvato la variante n. 34 al P.R.G.C.
Fontanafredda, 11 aprile 2014

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

14_17_3_AVV_COM FRISANCO DET 82 LIQUIDAZIONE INDENNITA_001

Comune di Frisanco (PN) Estratto della determinazione n. 82 del 03.04.2014 - Lavori di ristrutturazione e completamento della viabilità, infrastrutture e arredo della frazione di Poffabro - III stralcio - in Comune di Frisanco (PN). Liquidazione indennità offerta - art. 20, c.1, DPR n. 327/01.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OMISSIS

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 01/10/2013, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di ristrutturazione e completamento della viabilità, infrastrutture e arredo della frazione di Poffabro - III° stralcio - in Comune di Frisanco (PN), nonché dichiarata la pubblica utilità dell'opera da realizzare;

OMISSIS

DETERMINA

1) di pagare e liquidare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 26 del D.P.R. n. 327/01, alle ditte proprietarie concordatarie sotto indicate e per l'importo a fianco di ciascuna indicato, l'indennità di esproprio accettata, riguardante i lavori di ristrutturazione e completamento della viabilità, infrastrutture e arredo della frazione di Poffabro - III° stralcio - in Comune di Frisanco (PN), ammontante complessivamente a € 3.666,00:

- ENDRIGO Carlo, nato a Cordenons (PN) il 31/12/1940 c.f. NDR CRL 40T31 C991G prop. 1/2 fg. 25 mappale 870: indennità di esproprio complessiva da liquidare € 552,50, OMISSIS;

- ENDRIGO Elvira, nata a Cordenons (PN) il 02/08/1920 c.f. NDR LVR 20M42 C991D prop. 1/2 fg. 25 mappale 870: indennità di esproprio complessiva da liquidare € 552,50, OMISSIS;

- GIACOMELLI GHERCLI Maria, nata Frisanco (PN) il 29/06/1951 c.f. GCM MRA 51H69 D804O prop. 1/1 fg. 25 mappale 923 e prop. 4/6 fg. 25 mappali 871 e 922: indennità di esproprio complessiva da liquidare € 2.140,64, OMISSIS;

- RAMELLO Luca, nato a Udine il 06/09/1973 c.f. RML LCU 73P06 L483D prop. 1/6 fg. 25 mappali 871 e 922: indennità di esproprio complessiva da liquidare €. 210,18, OMISSIS;
 - RAMELLO Monica, nata a Pordenone il 24/09/1971 c.f. RML MNC 71P64 G888Q prop. 1/6 fg. 25 mappali 871 e 922: indennità di esproprio complessiva da liquidare €. 210,18, OMISSIS;
- OMISSIS

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
p.ind.ed. Ennio Cleva

14_17_3_AVV_COM GEMONA DEL FRIULI TELEFONIA_011

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione dell'aggiornamento al Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile - Variante n. 2.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Legge Regionale n° 3 del 18.03.2011

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27.01.2014 è stato approvato l'aggiornamento al Piano Comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

La Deliberazione di approvazione è pubblicata all'albo comunale per 15 gg. consecutivi e ne è dato avviso sul presente B.U.R.

Gemona del Friuli, 11 aprile 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA:
geom. Adriano Seculin

14_17_3_AVV_COM GORIZIA DECR 14 ESPROPRIO_006

Comune di Gorizia

Realizzazione dei lavori di straordinaria manutenzione di vie, piazze e marciapiedi (via Duca D'Aosta).

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Decreto n. 14/2014 del 09.04.2014, previa determinazione urgente dell'indennità d'esproprio, è stata pronunciata l'espropriazione, a favore del Comune di Gorizia, dei seguenti terreni destinati alla realizzazione dei lavori in oggetto:

COMUNE AMMINISTRATIVO DI GORIZIA - COMUNE CENSUARIO DI GORIZIA

- 1) P.c. 1201 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 1033
Indennità provvisoria €. 420,00
Ditta proprietaria CHERSIN Imelda nata a Pola il 20.02.1928
- 2) p.c. 1199 iscritta nel 2° c.t. della P.T. 12691
Indennità provvisoria €. 1.170,00
Ditta proprietaria. Condominio: P.T. 15014 con 412/1000 - TOSCANO Federico nato a Monza l'11.10.1992 - P.T. 15015 con 579/1000 - TOSCANO Stefano nato a Trieste il 03.11.1962.
- 3) p.c. 1200 iscritta nel 2° c.t. della P.T. 2735
Indennità provvisoria €. 990,00
Ditta proprietaria. Condominio: P.T. 2736 con 145/1000: DI BIAGGIO Mirella nata a Gorizia il 13.01.1938 con 4/6 i.p., ZORZUT Roberto, nato a Gorizia il 15.10.1961 con 1/6 i.p., ZORZUT Valter nato a Gorizia il 19.09.1964 con 1/6 i.p. - P.T. 2737 con 175/1000: MINGOLLA Pietro nato a San Vito dei Normanni il 01.03.1949 e MORASSUTTI Francesca nata a Zopola il 14.06.1950 in comunione legale dei beni - P.T. 2738 con 167/1000: QUERIN Emma nata a Merna il 14.07.1923 - P.T. 2739

con 172/1000: BADALINI Renzo nato a Gorizia il 13.12.1945 - P.T. 2740 con 158/1000: PICECH Stefano, nato a Gorizia il 02.06.1962 - P.T. 2741 con 183/1000: PELLICORO Rosa nata a Noci il 27.12.1971 e LOCOROTONDO Domenico nato a Noci il 15.09.1973 in comunione legale dei beni.

Il sopraccitato decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie, nelle forme degli atti processuali civili, registrato, trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari ed eseguito mediante la redazione del verbale d'immissione nel possesso.

Gorizia, 9 aprile 2014

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

14_17_3_AVV_COM LIGNANO SABBIAADORO VARIAZIONE CONC SAST 11-02_002

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di istanza autonoma per variazione a concessione demaniale marittima (PUD n. 190). Istanza dd. 24.02.2011, prot. 7205. Modifica nell'estensione dell'area in concessione con ampliamento in arenile.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista l'istanza di parte presentata in data 24.02.2011 (prot. gen. n. 7205) successivamente integrata in data 03.03.2014 giusto prot. n. 6784 e in data 03.04.2014 giusto prot. n. 10753, tramite la quale la Sig.ra Donatella Pasquin, in qualità di legale rappresentante della società concessionaria 'SAST degli Eredi Sapienza e Pasquini Donatella', ha chiesto la variazione al titolo concessorio demaniale marittimo dell'area individuata nel P.U.D. al n. 190, giusta determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata n. 327 del 26.03.2010 e secondo la regolamentazione dettata dal Disciplinare rep. n. 124113 racc. 25539 di data 08.03.201, relativamente a modifica nell'estensione dell'area in concessione con ampliamento in arenile (fronte area in concessione) per una superficie pari a (120mqx5mq=) 600mq. Visto l'art. 18 Reg. Cod. Navigazione;

Visto l'art. 9 comma 6 della L.R. n° 22 del 13/11/2006;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e gli allegati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Lignano Sabbiadoro per il periodo di 20 (venti) giorni consecutivi dalla pubblicazione sul B.U.R. di tale avviso.

Pertanto, coloro che potessero avervi interesse possono presentare per iscritto al Comune di Lignano Sabbiadoro - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Viale Europa, 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti alla variazione alla concessione demaniale marittima richiesta. Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.

Lignano Sabbiadoro, 23 aprile 2014

LA RESP. DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
arch. Elisa Turco

14_17_3_AVV_COM LIGNANO SABBIAADORO VARIAZIONE CONC SAST 14-03_003

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Avviso di istanza autonoma per variazione a concessione demaniale marittima (PUD n. 190). Istanza dd. 03.03.2014, prot. 6735. Modifica nell'estensione dell'area in concessione con ampliamento sullo specchio acqueo.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista l'istanza di parte presentata in data 03.03.2014 (prot. gen. n. 6735) successivamente integrata in

data 03.04.2014 giusto prot. n. 10751, tramite la quale la Sig.ra Donatella Pasquin, in qualità di legale rappresentante della società concessionaria 'SAST degli Eredi Sapienza e Pasquini Donatella', ha chiesto la variazione al titolo concessorio demaniale marittimo dell'area individuata nel P.U.D. al n. 190, giusta determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica -Edilizia Privata n. 327 del 26.03.2010 e secondo la regolamentazione dettata dal Disciplinare rep. n. 124113 racc. 25539 di data 08.03.201, relativamente a modifica nell'estensione dell'area in concessione con ampliamento sullo specchio acqueo (fronte area in concessione) per una superficie pari a (20mqx6mq=) 120mq.

Visto l'art. 18 Reg. Cod. Navigazione;

Visto l'art. 9 comma 6 della L.R. n° 22 del 13/11/2006;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e gli allegati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Lignano Sabbiadoro per il periodo di 20 (venti) giorni consecutivi dalla pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Lignano Sabbiadoro di tale avviso.

Pertanto, coloro che potessero avervi interesse possono presentare per iscritto al Comune di Lignano Sabbiadoro - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Viale Europa, 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti alla variazione alla concessione demaniale marittima richiesta. Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.

Lignano Sabbiadoro, 23 aprile 2014

LA RESP. DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
arch. Elisa Turco

14_17_3_AVV_COM PORDENONE PAC 36 PRASECCO_016

Comune di Pordenone

Avviso di deposito relativo all'adozione Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato PAC n. 36 di via Prasecco in zona omogenea H2 e del relativo schema di convenzione.

IL FUNZIONARIO P.O.

Visti:

l'art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m. ed i.;

gli artt. 7 e 9 del Regolamento di attuazione della Parte 1^a Urbanistica della L.R. 5/2007;

il "Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta pubblica" approvato con deliberazione consiliare n. 103 del 22.10.2007;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 58 del 21 marzo è stato adottato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato P.A.C. n. 36 di via Prasecco in Zona Omogenea H2 e del relativo Schema di Convenzione.

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/2007 e degli artt. 7 e 9 del Regolamento di attuazione della Parte 1^a Urbanistica della Legge Regionale stessa, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dall'11 aprile al 27 maggio 2013 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 27 maggio 2014, chiunque può formulare osservazioni e opposizioni.

Pordenone, 11 aprile 2014

IL FUNZIONARIO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

14_17_3_AVV_COM POZZUOLO DEL FRIULI PIANO COMMERCIO_014

Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)

Avviso adozione Piano comunale di settore del commercio per

l'allocazione delle grandi strutture di vendite.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 15 della L.R. 29/05 e ss.mm.ii.;
Visto D.P.Reg. n.069/Pres del 23.03.2007;

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 4 del 03.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di Settore del Commercio per l'allocazione delle Grandi Strutture di Vendita;
- che copia degli elaborati progettuali, unitamente alla citata deliberazione consiliare, saranno depositati negli Uffici della Residenza Municipale aperti al pubblico, per 30 (trenta) giorni e che durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del Piano succitato in tutti i suoi elementi e presentare al Comune osservazioni e/o opposizioni;
- che dette osservazioni e/o opposizioni dirette al Sindaco dovranno essere fatte pervenire o presentate, su competente carta legale, al protocollo generale entro le ore 12.00 del giorno 29.05.2014.
Pozzuolo del Friuli, 11 aprile 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
VIGILANZA COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE:
Gabriele Zanin

14_17_3_AVV_COM PREMARIACCO PCCA_013

Comune di Premariacco (UD)

Avviso di deposito relativo al Piano comunale di classificazione acustica di cui all'art. 23 della LR 16/2007.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO URBANISTICA - AMBIENTE - ASSETTO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 23 della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2014, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi dell'art. 23 della L.R. 16/2007.
Ai sensi del medesimo art. 23 della L.R. 16/2007, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dalla pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni.
Premariacco, 10 aprile 2014

IL RESPONSABILE:
geom. Marco Toti

14_17_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE 28 PRGC_012

Comune di Reana del Rojale (UD)

Variante generale n. 28 al Piano regolatore generale comunale. Avviso di deposito del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica per l'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica (art.14 DLgs. n. 152/2006).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm., si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27 novembre 2013 è stata adottata la variante generale n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale, comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica per l'espletamento della relativa procedura di VAS.
Si rende noto inoltre che l'autorità proponente è la Giunta Comunale e precedente è il Consiglio

Comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica saranno depositati presso la Segreteria Comunale (Ufficio Urbanistica), per la durata di sessanta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni in forma scritta sulla proposta di Piano e sul Rapporto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Reana del Rojale, 10 aprile 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Bruno Pugnale

14_17_3_AVV_COM SAN GIOVANNI AL NATISONE 34 PRGC_009

Comune di San Giovanni al Natisone (UD) Avviso di avvenuta approvazione della variante n. 34 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05/2007 e dell'art. 17 del D.P.R. 86/Pres del 20.03.2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.04.2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, dopo aver preso atto che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni, è stata approvata la variante n. 34 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Si rende noto inoltre che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 31.03.2014, la variante n. 34 al P.R.G.C. è stata ritenuta non assoggettabile alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

San Giovanni al Natisone, 10 aprile 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Elena Zampari

14_17_3_AVV_UN COM FI 18 PRGC COM SAN LORENZO ISONTINO_020

Unione di Comuni "Friuli Isontina" - Comune di San Lorenzo Isontino (GO) Avviso di adozione e di deposito della variante n. 18 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 63, comma 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 17, comma 4 del D.P.Reg. 20/08/2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 10/04/2014, divenuta esecutiva in stessa data, è stata adottata la Variante N. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale e che la stessa è depositata presso la Segreteria comunale in libera visione dal 24/04/2014 al 31/05/2014.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Protocollo del Comune le proprie osservazioni alla Variante N. 18 al P.R.G.C. ed i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni allo stesso, sulle quali il Comune si pronuncerà specificamente.

Capriva del Friuli, 23 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Gianluigi Savino

14_17_3_CNC_AZ SS4 CONCORSO GINECOLOGIA_019

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore

della SOC di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di rete di San Daniele.

In attuazione della deliberazione n. 150 del 10.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, é bandito:
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
DI DIRETTORE DELLA S.O.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELLA STRUTTURA AZIENDALE OSPEDALE
DI RETE DI SAN DANIELE

RUOLO: SANITARIO
PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI
DISCIPLINA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA
AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE

Alla luce delle disposizioni regionali in materia di pianificazione regionale per l'anno 2014 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2305 del 6.12.2013 avete per oggetto "L.R. 49/1996, ART. 12: Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2014. Approvazione" l'attribuzione dell'incarico di cui al presente bando è subordinato alla disponibilità economica di bilancio ed alla prescritta autorizzazione regionale. Conseguentemente non sorge in capo al candidato individuato quale vincitore alcun diritto all'assunzione in servizio.

L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall'art.15 del D.lgs. n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal DPR n.484/1997 per le parti applicabili, dal D.L. n.158/2012 convertito in legge n.189/2012, nonché dalle "direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell'art.4 del D.L. n.158/2012, convertito nella Legge n.189/2012" approvate con deliberazione di Giunta Regionale - Regione Friuli Venezia Giulia - n. 13 del 28 marzo 2013 (di seguito denominate Direttive Regionali).

L'incarico avrà durata massima di cinque anni. Lo stesso potrà essere rinnovato previa verifica positiva da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

In conformità alle indicazioni della Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali, in vista del riassetto del Servizio Sanitario Regionale, l'incarico di che trattasi potrà cessare prima dell'ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che comportino modifiche radicali all'assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all'articolazione strutturale correlata all'incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo.

L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tale caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Alla presente procedura si applicano:

- le disposizioni di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative;
- le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445, e art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n.183;
- le disposizioni ex D.Lgs.n.196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 - primo comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Art. 1 profilo professionale

La definizione del profilo professionale che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente avviso, è pubblicato sul sito aziendale www.ass4.sanita.fvg.it nella sezione concorsi/avvisi/incarichi/concorsi.

Art. 2 requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali l'ammissione

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea, Possono inoltre partecipare alla selezione

- i familiari di un cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
- I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ovvero di uno dei Paesi Terzi, devono avere adeguata

conoscenza della lingua italiana;

2. idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L'accertamento dell'idoneità fisica al servizio è effettuato a cura della Azienda prima dell'immissione in servizio

3. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia o in discipline equipollenti, e specializzazione nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di dieci anni nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia.

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, l'anzianità di servizio deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.

E' valutato il servizio non di ruolo a titoli di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 23.03.2000 n. 184 è valutabile nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali.

Il servizio è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto, rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie. Le dichiarazioni sostitutive attestanti il servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale

d) curriculum professionale concernente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, in cui sia documentata una specifica attività professionale;

Si prescinde dal requisito della specifica attività professionale fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 484/97;

e) attestato di formazione manageriale.

Il candidato cui sarà conferito l'incarico di Direttore della Struttura Complessa avrà l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 484/97 entro un anno dall'inizio dell'incarico in attuazione di quanto previsto dall'art. 165, comma 8 del Decreto Legislativo 30.12.1993, n. 502 così come modificato dall'art. 13 del Decreto Legislativo 229/99. Il mancato superamento del 1° corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.

Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni; il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.

Il triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.

Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanità.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla procedura.

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e per i cittadini extra comunitari, la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio.

La verifica del possesso dei requisiti viene accertato dall'Amministrazione. L'esclusione dalla selezione è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'ASS 4 "Medio Friuli". Entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, l'avvenuta esclusione dovrà essere comunicata, con lettera raccomandata A/R, ai candidati interessati.

Art. 3 presentazione delle domande

Nella domanda, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato, gli aspiranti devono dichiarare,

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

- 1) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
- 2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761;
- 3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- 4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali attualmente pendenti a suo carico;
- 5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti specifici di ammissione;
- 7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 8) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa all'avviso e il recapito telefonico;
- 9) il consenso al trattamento dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003)
- 10) l'autorizzazione alla pubblicazione integrale del curriculum sul sito web aziendale alla pagine "Amministrazione Trasparente" ai fini dell'assolvimento del dettato normativo

La domanda dovrà essere datata e firmata per esteso dal candidato. Qualora non firmata davanti ad un funzionario addetto a ricevere la documentazione, alla stessa dovrà essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità.

La mancanza di sottoscrizione costituisce motivo di esclusione.

Le mancate dichiarazioni relativamente al punto 4) verrà considerata come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso.

La mancata dichiarazione di cui al punto 9 viene considerata quale silenzio assenso.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per sostenere il previsto colloquio in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato
- i tempi aggiuntivi necessari.

Art. 4 documenti da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegato:

- un curriculum professionale, come da modello, redatto in carta semplice, datato e firmato, concernente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, anche con riferimento:
 - a) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
 - b) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
 - c) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
 - d) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all'estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- una fotocopia semplice di un documento di identificazione
- copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa e riferite all'ultimo decennio
- la ricevuta di versamento della tassa di partecipazione (rif. art. 6)
- un elenco, in duplice copia, in carta semplice, datato e firmato, di tutti i documenti, comprese le autocertificazioni
- le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate agli Enti presso le quali le attività sono state svolte;
- l'attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all'attività/casistica, trattata nei precedenti incarichi rilasciata dall'Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono state svolte, misurabili in termini di volume e complessità.

Ai sensi del D.L. n.158/2012 convertito in Legge n.189/2012 e delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante

per la protezione dei dati personali n.88 del 2 marzo 2011, prima della nomina del candidato prescelto, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale.

Art. 5 forme di presentazione della documentazione e verifica

Dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono richiedere né accettare certificati o atti di notorietà (art.74, c.2 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) Gli stessi sono obbligatoriamente sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 (art.40, c.01 D.P.R.445/2000 e s.m.i.).

La dichiarazione sostitutiva di cui all'art.46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Non verrà preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate alla domanda. Il candidato dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda un'autocertificazione, resa nelle forme previste, contenente gli stessi elementi riportati nelle certificazioni, ove gli stessi non siano già stati correttamente inseriti nel curriculum formativo redatto in forma di autocertificazione.

Eventuali documenti ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere edite a stampa e i relativi testi devono, comunque, essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso gli stessi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato della conformità all'originale.

Le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, oltreché le attestazioni relative alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato dovranno essere documentate attraverso attestazioni rilasciate dalle aziende/enti presso le quali l'attività è stata svolta.

Verifica delle dichiarazioni sostitutive

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'amministrazione:

- L'amministrazione procederà comunque alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000
- In caso di sopravvenuta assunzione l'Amministrazione applicherà l'art. 55 -quater del D.Lgs 165/2001
- L'interessato decadrà comunque, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 6 tassa di partecipazione

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda l'originale di quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33=, in nessun caso rimborsabile da effettuarsi mediante:

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Servizio di tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;
ovvero
- versamento su conto corrente bancario - versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310, (IBAN IT 61 02008 12310 000002845347) intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" presso Unicredit Banca SpA - Servizio di tesoreria.

Art. 7 presentazione delle domande

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico sono le seguenti:

1. a mezzo del servizio postale con plico indirizzato al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" - Via Pozzuolo n.330 - 33100 Udine. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine indicato A tal fine fa fede il timbro, la data dell'Ufficio postale accettante. Si rammenta ai candidati che Poste Italiane non sono più tenute all'apposizione del timbro sulla corrispondenza ordinaria/prioritaria; si raccomanda pertanto l'utilizzo di modalità di spedizione dalle quali risulti la consegna all'ufficio postale con data certa.

ovvero

2. direttamente a cura e responsabilità dell'interessato, presso l'Ufficio Protocollo generale - Via Pozzuolo n.330 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì - 9.00 - 13.00) entro e non oltre il termine

indicato;

ovvero

- fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente bando, è consentita la modalità di invio della domanda e dei relativi allegati per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed art. 65 del D.lgs 07 marzo 2005, n. 82 esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata Ass4MedioFriuli.protgen@certsanita.fvg.it, secondo una delle seguenti modalità:

1. tramite la PEC personale del candidato, con domanda in formato PDF sottoscritta con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
2. tramite la PEC personale del candidato, con domanda sottoscritta con firma autografa del candidato, scansionata unitamente agli allegati in un unico file formato PDF con allegata scansione di un valido documento di identità anche in un altro file sempre in formato PDF
3. tramite utilizzo dell'utenza personale CEC-PAC ovvero PEC-ID del candidato ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis del D.lgs 07.03.2005, n. 82

A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC, CEC-PAC o PEC-ID alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore del sistema.

L'invio tramite PEC, CEC-PAC o PEC ID come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC o CEC-PAC o PEC ID, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24,00 del giorno di scadenza del bando.

In caso di utilizzo del servizio di PEC, CEC-PAC o PEC ID per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezione del domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Azienda nei confronti del candidato (articolo 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009). In altri termini, l'indirizzo di PEC, CEC-PAC o PEC ID diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l'Azienda Sanitaria n. 4 "Medio Friuli".

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e della documentazione di ammissione al concorso pubblico, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non saranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a quelle prescritte dal presente concorso.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale del candidato. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell'Ente ovvero da PEC non personale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno dei pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici. Non saranno inoltre imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi tecnici-informativi (invio tramite P.E.C. e similari) che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni dei files.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande presentate in data anteriore dovranno essere ripresentate. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Art. 8 Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall'art.7-bis del D.lgs. n.502/1992 e s.m. e i. e dalle Direttive Regionali, dal Direttore Sanitario dell'ASS n.4 Medio Friuli e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina dell'incarico da conferire iscritti in un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa.

Ai sensi delle Direttive Regionali, qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazionale non dovesse essere stato predisposto, l'Azienda utilizzerà un elenco provvisorio, fornito dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ricavato dall'accorpamento degli elenchi nominativi delle Regioni.

Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa della regione Friuli Venezia Giulia, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. Il sorteggio è pubblico. La data ed il luogo dello stesso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia almeno trenta giorni prima della effettuazione. La stessa verrà inoltre pubblicata sul sito aziendale. Qualora l'esito del sorteggio fosse infruttoso si procederà alla ripetizione dello

stesso, fino a completamento della commissione, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito aziendale Commissione.

La Composizione della Commissione, dopo l'adozione del relativo provvedimento, verrà pubblicata sul sito aziendale

Art. 9 svolgimento della procedura selettiva , ambiti valutazione , colloquio e predisposizione terna idonei.

La Commissione preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare così come definito nell'allegato al presente avviso, definisce all'atto del primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai candidati e del colloquio tenuto conto di quanto segue:

I punti a disposizione della commissione sono 100 ripartiti come segue:

- 30 punti per il curriculum
- 70 punti per il colloquio

La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori punteggi, determinato dalla sommatoria dei titoli conseguiti per il curriculum e quelli riportati nel colloquio, limitatamente ai candidati risultati idonei. Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:

- Esperienze professionali: massimo punti 20

In relazione al profilo professionale definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto:

- della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione ruoli di responsabilità rivestiti,
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;
- la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità.
- Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didattica, produzione scientifica riferita all'ultimo decennio: massimo punti 10

Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:

- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio;
- l'attività di ricerca svolta;
- l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, in qualità di docente/relatore;
- la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica.
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore;

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell'inizio del colloquio con i candidati; l'esito della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.

Relativamente al colloquio, la Commissione, immediatamente prima dell'espletamento dello stesso, potrà:

- determinare il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati tutti i candidati; in tal caso la Commissione predisporrà affinché i candidati che hanno già sostenuto lo stesso non entrino in contatto con quelli che ancora lo devono sostenere;
- determinare i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte; in tal caso il colloquio dovrà svolgersi in aula aperta al pubblico;

Nell'ambito del colloquio verranno valutate:

- le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall'Azienda;
- le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, pari ad almeno 49/70.

Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei candidati idonei.

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva individuazione del candidato cui attribuire l'incarico.

Art. 10 convocazione candidati

Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente ammesso a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, all'indirizzo segnalato nella do-

manda, almeno 15 giorni prima dell'espletamento dello stesso.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla selezione.

Art. 11 pubblicazione sul sito aziendale

In conformità alle indicazioni contenute nelle Direttive Regionali verranno pubblicate sul sito aziendale, prima della nomina:

1. La definizione del profilo professionale che caratterizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo l'incarico da attribuire
2. I curricula dei candidati presentatisi al colloquio
3. Il verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi allegati
4. L'atto dell'attribuzione dell'incarico
5. Le motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.

Art. 12 attribuzione dell'incarico

L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei candidati individuati nell'ambito della terna degli idonei composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. Nell'ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio motivandone la scelta.

L'atto di attribuzione dell'incarico sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui ai punti 2) e 3) del precedente punto 11 subordinatamente alla prescritta autorizzazione regionale

Il concorrente cui verrà conferito l'incarico, sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà concordata tra le parti.

L'incarico comporta obbligatoriamente l'accesso al rapporto di lavoro esclusivo.

L'impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, parametrato all'impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Ai sensi dell'art.15, comma 7 ter, del D.Lgs. n.502/1992 (come aggiunto dall'art.4 del D.L. n.158/2012, convertito in Legge 8.11.2012, n.189) "L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5".

L'incarico avrà durata massima di cinque anni.

In conformità alle indicazioni della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio-sanitaria e Politiche Sociali, in vista del riassetto del Servizio Sanitario Regionale, l'incarico di che trattasi potrà cessare prima dell'ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, che comportino modifiche radicali all'assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all'articolazione strutturale correlata all'incarico, tali da rendere impossibile la prosecuzione del medesimo.

Lo stesso potrà essere rinnovato previa verifica positiva da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali

L'incarico potrà essere revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o al mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 13 restituzione dei documenti

Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura, nonché da parte del candidato non presentatosi al colloquio.

La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi al colloquio, non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente. I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

Trascorsi 10 anni dal conferimento dell'incarico, l'Azienda procederà all'eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto termine.

Art. 14 trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SC Gestione Risorse Umane e Affari Generali e Legali - Area reclutamento risorsa umana, per le finalità di gestione dell'avviso di incarico e saranno trattati presso una banca dati automatizzata; anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento dell'avviso o alla posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al decreto n.196/2003 citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili del Reclutamento delle Risorse Umane; Gestione Giuridica del Personale; Gestione Economica del Personale e Gestione Previdenziale del Personale, in relazione alle specifiche competenze.

Art 15 disposizioni finali

L'Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l'Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse dimettersi o decadere, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione risultino inferiori a tre, l'Azienda si riserva la facoltà di riaprire i termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento, come precedentemente indicati.

La presente procedura si concluderà con atto formale di attribuzione adottato dal Direttore Generale entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) al Reclutamento delle Risorse Umane (tel. 0432.806029 - 0432.806030 - 0432806065) - Via Pozzuolo 330 - Udine oppure potranno consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giorgio Ros

14_17_3_CNC_AZ SS4 CONCORSO GINECOLOGIA_019_DOMANDA

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda Servizi Sanitari n. 4
Medio Friuli
Via Pozzuolo n. 330
33100 UDINE

DOMANDA e CURRICULUM PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a	
nato/a a il	
residente in via	
C.A.P. città prov.	
numero telefono numero cellulare	
E-MAIL	E-MAIL PEC (eventuale)
CODICE FISCALE:	

CHIEDE

di partecipare alla PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI DIREZIONE della STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA GINECOLOGIA E OSTETRICIA - DISCIPLINA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE -PROFILO -PROFESSIONALE MEDICI – RUOLO SANITARIO – OSPEDALEDI RETE DI SAN DANIELE (Prot. N ____/M.1 del ____)

e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

DICHIARA DI:

essere nato/a a il
essere in possesso della cittadinanza
<i>Solamente per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea:</i> godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (barrare la casella interessata)
essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

Per i cittadini Extra Unione Europea

Di essere familiare di _____ nato a _____ il _____
--

Residente a _____ Via _____, di cittadinanza _____

Grado di Parentela _____

essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo SI NO

Di essere titolare dello status di rifugiato SI NO

Di essere titolare dello status di protezione sussidiaria SI NO
(barrare solo la casella interessata)

Solo per i cittadini non italiani

di avere una adeguata conoscenza della lingua Italiana SI NO
(barrare solo la casella interessata)

di essere nei confronti degli obblighi di leva (barrare solo la casella interessata)

Esonerato/ Dispensato

Riformato

Non dovuto

Assolto quale _____
dal _____
al _____
presso _____

aver subito condanne che comportino l'interdizione *perpetua* dai pubblici uffici

SI NO
(barrare la casella interessata)

se SI, indicare quali:

_____;

aver subito condanne che comportino l'interdizione *temporanea* dei pubblici uffici

SI NO
(barrare la casella interessata)

se SI, il periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici è antecedente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda

SI NO
(barrare la casella interessata)

essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

SI NO
(barrare la casella interessata)

essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

SI NO
(barrare la casella interessata)

Requisito d'ammissione

essere in possesso della **Laurea** in

conseguito in data

presso l'Università di

sita in

<p>Specifici corsi di formazione manageriale: dalal presso contenuti del corso.....</p>				
<p>Aver svolto attività didattica (riferita all'ultimo decennio): si valuta solamente l'attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, <u>non l'insegnamento a corsi di aggiornamento professionale</u> presso corso per il conseguimento del titolo di a.a n° ore.....</p> <p>presso corso per il conseguimento del titolo di materia/insegnamento..... a.a n. ore.....</p> <p>presso corso per il conseguimento del titolo di materia/insegnamento..... a.a n. ore.....</p>				
<p>Casistica di specifiche esperienze e attività professionali (riferita all'ultimo decennio), allegata: dalal presso.....</p>				
<p>Elenco di tutte le pubblicazioni, per la valutazione (produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ <p>Indicare: Tipologia pubblicazione, titolo, autore o co-autore, rivista, editore, anno di pubblicazione, numero volume/fascicolo, pagine.</p>				
<p>Di aver partecipato quale <u>UDITORE</u> ai corsi, attività formative, convegni di seguito elencati:</p>				
ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	CREDITI ECM

Di aver partecipato quale **RELATORE/DOCENTE** ai corsi, attività formative, convegni sottoelencati

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	CREDITI ECM

Altre esperienze professionali **attinenti** all'incarico da ricoprire:

.....

.....

.....

.....

di manifestare il proprio consenso , ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa

di autorizzare questa Azienda a pubblicare integralmente il curriculum sul sito web aziendale alla pagine "Amministrazione Trasparente" ai fini dell'assolvimento del dettato normativo

indicare l'indirizzo presso il quale effettuare ogni comunicazione relativa alla presente procedura

presso la propria residenza
oppure se diverso dalla residenza

al seguente indirizzo

presso

via.....

C.A.P.città..... prov.....

Allega alla presente domanda:

	le casistiche di specifiche esperienze e attività professionali attestate dalla Direzione medica competente, riferite all'ultimo decennio al fine della valutazione;
	L'elenco di eventuali documenti presentati;
	le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime , rilasciate dagli Enti presso le quali le attività sono state svolte
	l'attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato , rilasciata dall'Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono state svolte
	La ricevuta del versamento della tassa di concorso
	Fotocopia di un documento di identità

Luogo e data

FIRMA OBBLIGATORIA DEL CANDIDATO

.....

.....

AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA OSTETRICA E GINECOLOGIA PROFILO PROFESSIONALE				
	categoria	Descrizione		
Elementi oggettivi relativi alla struttura operativa	Organizzazione	La SOC Ostetricia e ginecologia ha la sede nell'Ospedale di San Daniele del Friuli, classificato ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/1995 quale ospedale di rete, sede di punto nascita. La Struttura fa capo, unitamente alla SOC Pediatria, al Dipartimento Materno Infantile. La SOC garantisce prestazioni sanitarie in regime di ricovero ordinario, day hospital e ambulatoriale.		
			Ostetricia	Ginecologia
		posti letto	ordinari day hospital	30 2
	Dotazione organica (rif. Piano Operativo 2013)	H San Daniele		
		direttore SOC	1	
		dirigenti medici	12	
		collab.prof.lesanit.esperto	1	
		infermiere	6.5	
		ostetrica	29.5	
		oss	7	
ausiliari		1.7		
assistente amministrativo	1			
Assetto organizzativo	Strutture Semplici • Degenza Ostetrica e Sala Parto			
	Incarichi professionali di alta specializzazione • Ecografia ostetrica • Prevenzione Oncologica • Procreazione medicalmente assistita			
Budget 2013	BUDGET complessivo beni sanitari e non sanitari 2013: € 460.000			
Attività erogata anno 2013	Attività di ricovero:			
		Regime ordinario	Day Hospital	
		n. 1.475 (di cui n. 996parti)		
	San Daniele		n.631	
	Prestazioni ambulatoriali principali:			
	Ospedale San Daniele	EST	INT	Tot
	Visita ostetrica	1.413	687	2.100
	Visita ginecologica	3.451	513	3.964
	Ecografia ostetrica	1.554	143	1.697
	Cardiotocografia	695	137	832
Ecografia transvaginale	1.600	180	1.780	
Prelievo Citologico per pap test	1.245	20	1.265	
Controllo ginecologico	501	-	501	
Ecografia ostetrica 2° trimestre morfologica	1.368	-	1.368	
Ecografia ostetrica 1° trimestre	3	-	3	
Ecografia ostetrica 3° Trimestre	73	-	73	
Ecografia ostetrica translucenzanucleare	1.179	-	1.179	
Colposcopia	883	1	884	
Biopsia mirata collo utero a guida	31	-	31	

		colonscopica			
		Prelievo villi coriali	5	-	5
		TOTALE	14.001	1.681	15.682
	Relazione rispetto all'ambito aziendale	Interazione tra specialisti ospedalieri e le attività svolte sul territorio (ambulatori specialistici presso Distretti Sanitari, collaborazione con Consultorio Familiare)			
Competenze richieste per la gestione della struttura	Organizzazione e gestione risorse	<ul style="list-style-type: none"> Gestire le risorse umane, materiali, tecnologie e finanziarie nell'ambito del budget e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed alle attività e i volumi prestazionali Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di equipe e l'integrazione con le altre strutture aziendali Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell'utente 			
	Innovazione, ricerca e governo clinico	<ul style="list-style-type: none"> Assicurare la corretta applicazione delle procedure operative diagnostiche Favorire l'introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l'adozione di procedure innovative 			
	Gestione sicurezza dei rischi e della privacy	<ul style="list-style-type: none"> Promuovere l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all'attività professionale Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy 			
	Anticorruzione	<ul style="list-style-type: none"> Promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell'ambito della struttura gestita Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali. 			
Competenze richieste	Competenze	<p>Competenza ed esperienza in medicina materno fetale:</p> <ul style="list-style-type: none"> competenza di gestione della gravidanza a basso rischio; competenza nella diagnosi e trattamento (management, counselling, timing del parto) della patologia materno-fetale nella gravidanza ad alto rischio; competenza tecnico-scientifica nella diagnosi e management delle malformazioni fetali, nella gestione delle patologie cromosomiche e malattie genetiche mediante diagnosi prenatale invasiva e non invasiva; competenza clinico-chirurgica nella gestione e nel trattamento delle emergenze ostetriche e del post-partum / puerperio. Competenza nella funzione di procreazione medicalmente assistita di 1° livello. <p>Competenza ed esperienza nella prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie in ambito ginecologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> capacità nel trattamento della patologia benigna organica o disfunzionale del tratto genitale femminile; padronanza delle tecniche chirurgiche: chirurgia vaginale, chirurgia laparotomica classica, chirurgia endoscopica isteroscopia, chirurgia laparoscopica, chirurgia mini invasiva in regime ambulatoriale e di degenza convenzionale; capacità di trattamento della patologia maligna del tratto genitale femminile, con particolare riferimento agli stadi iniziali dei tumori dell'endometrio, della cervice e dell'ovaio. 			

	Esperienze specifiche	Casistica ultimi dieci anni prevalentemente orientata alle competenze richieste
	Percorsi formativi	Attività formativa negli ultimi 10 anni
	Pubblicazioni	Produzione scientifica di rilievo nazionale e/o internazionale nell'ultimo decennio

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrare eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali